





2-432

SANT' AGATA
VERGINE, E MARTIRE

PALERMITANA

D I S S E R T A Z I O N E

D I

FRANCESCO SERIO E MONGITORE

Parroco di S. Jacopo la Marina della Città di Palermo, Consultore,
Qualificatore del Tribunale della SS. Inquisizione
di Sicilia, Pastore Etnè &c.

I N R I S P O S T A

A I DUE LIBRI DATI ALLA LUCE IN CATANIA

DAL CANONICO

GIACINTO MARIA PATERNO' BONAJUTO

DE' BARONI DI RADDUSA,

Pastore Etnè.



IN PALERMO MDCCLXI.

Nella Stamperia de' SS. APPOSTOLI in Piazza Vigliena
presso Pietro Bentivenga.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

130 St. George Street, Toronto, Ontario

Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

11

130 St. George Street, Toronto, Ontario

Canada

*Non enim laboras, ut me intelligas, quod facillimè potes;
sed laboras, ut me refellas, quod non potes.*

Aufst. Oper. Imperf. lib. 3. cap. 141.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

130 St. George Street, Toronto, Ontario

Canada



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

130 St. George Street, Toronto, Ontario

Canada

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



A' LETTORI.



Gli sembrato sarà forse finora strana cosa a taluni, e degna di biasimo, che lasciato si sia scorrere tanto di tempo, dacchè uscì alla luce la ben conta, e voluminosa Apologia intorno alla Patria della Gloriosa Vergine, e Martire di Gesù Cristo Sant'Agata, intitolata *L'Ardenza, e Tenacità dell'Impegno di Palermo nel contendere a Catania la gloria di aver dato alla luce la Regina delle Vergini, e Martiri Siciliane S. Agata &c.* opera, e lavoro del Nobile Catanese il Signor Abate, ed or Canonico di quella Chiarissima Città Giacinto Maria Paternò Bonajuto, senzacchè frattanto venuto fosse in mente ad alcuno di nostra Patria il far chiaro di proposito, quanto mal fondatamente contro sì gran pregio di Palermo Città nostra in quella menzionata opera si ragioni. Ma ben conosceran questi tali, che sì van seco stessi opinando, che in niente si è mancato finora al dovere di Cittadino verso la Patria, ove porranno mente alle ragioni medesime, di cui quel dotto Autore si è valuto per fiancheggiar la sua causa. A vero dire, se da capo a fondo quell'intero volume si scorra, altro non verrà fatto di ritrovarvi, se non quello stesso, che tant' altri valent' Uomini del suo partito intorno alla quistione medesima feronsi a scrivere lunguissimamente prima di lui; e perciò quello altresì, che con argomenti solidissimi fu rigettato in addietro da coloro, che a favor di Palermo impegnarono le dotte penne: facendosi in cotal guisa vie più chia-

ra, ed evidente la opinion, che s'ha presso d'ognuno comunemente sopra di ciò; vale a dire, che ora mai più non vi fu, che arrear di nuovo a favore della Patria di S. Agata, o che di Palermo ragionisi, o che si facci parola a prò di Catania. A che dunque impegnarsi a rispondere a ciò, che baitevolmente fu già confutato?

Sennonchè quantunque vero egli sia il fin quà detto, havvi ciò non pertanto in quel libro taluna cosa, che siccome in una cert' aria di novità dall' erudito Autore proposta viene, sebbene in sua ragione, ed in origine la stessa sia, che toccata fu almen di passaggio altra stagion da tal' altri; così inutile affatto non sarebbe riescito, se alcuno di proposito posto si fosse a rischiararla, e snudarla dal sottil velo, onde a svantaggio di nostra Patria; coperta vedessi; a conforto almen di que' deboli, ed imperiti, che cedono ad ogni leggiero impulso d' apparente, o tenue ragione. Questo in fatti egli fu quello, di cui io mi brigai sino d' allora che mi venne a mano la detta Apologia, notato avendo così di passaggio parecchie mie particolari riflessioni intorno ad alcune cose, che in quella si recavano in mezzo; ma senzacchè dall' altra parte pensato avessi giammai di render pubblico ciò, che da un privato piacer solamente avuto avea il suo principio, ben vietandomelo le pastorali sollecitudini, onde mi trovo di, e notte soverchiamente attorniato.

Ora però che la seconda volta maneggiata si vede la materia stessa dallo Scrittore medesimo in una Dissertazione stampata nell' anno 1760. col titolo: *Il Disimpegno delle Ragioni a prò dell' Opera sulla Patria di S. Agata intitolata l' Avvenza, e Tenacità &c.* contro certe critiche osservazioni fatte alla prima di lui Opera da due Autori dottissimi; ed in questa seconda Risposta, una certa sicurezza di ragionar si ravvisa, da far credere, quasi dire' io, che alle passate ragioni o risposto non siasi abbastanza, o non v' abbia di presente, che replicare; a che più stare in silenzio? Potrebbero forse, per fede mia, prender taluni a prima giunta il non rispondere, anzicchè originato da un saggio timore di ricair soverchiOSO il parlar oltre su di ciò, un argomento piuttosto d' impotenza, o di codardia. Malgrado adunque e la inferma salute, e le affollate cure, e la ormai avanzata età mia, che già volge a sera, io per me son risoluto far sì, che si manifesti una volta di qual vano peso sien elleno non solamente le novelle pretese

ragioni a favor di Catania, onde va sparfa l' Apologia dell' eruditissimo Signor Canonico, locchè farò nella parte principalissima di questa mia qualunque siasi malacconcia Dissertazione; ma, eziandio quelle, che ultimamente aggiunte si son vedute nel recente libro dello stesso Autore intitolato: *Il Disimpegno &c.*, a cui risponderò appiè di ciaschedun Capitolo, come se a via di addizioni, a tenore di quel, che la materia stessa, di cui s'vi si tratta, me ne somministrerà la occasione; con lasciar da parte le tante innumerabili inezie, e digressioni, che egli in amendue le Opere infilza, le quali connessione alcuna non hanno colla Patria di S. Agata.

Non posso frattanto lasciare di protestarmi, non esser qui mia intenzione di offendere la Chiarissima Città di Catania, tanto da me, e da tutta la Città di Palermo venerata a riguardo delle di lei antiche nomineno, che delle recenti prerogative, che adorna da ogni parte la rendono, e degna di tutte le laudi; ed a riguardo della nobiltà di sue Famiglie: ed a riguardo finalmente delle Lettere, onde in ogni tempo varj Letterati ha prodotto, che in tutte le scienze l'anno illustrata. Per la qual cosa altra mira io non avrò in questa mia Dissertazione, che rispondere al Signor Canonico Paternò, intorno al solo punto della Patria di S. Agata; punto, che non può, ne recar deve alcun pregiudizio alla Città di Catania, giacchè la Santa Chiesa ha lasciata libera la facoltà a' Palermitani, e Catanefi a crederla sua. S' egli è dunque così, motivo alcuno non avranno i Signori Catanefi di lagnarli di me, ma piuttosto lagnarli dovrebbero del Signor Paternò, il quale co' suoi sentimenti, seppure interamente suoi si doveran dire, e non piuttosto da lui rinnovati, ha resa sì intricata la questione, che ora mai sostener più non potranno i Catanefi Scrittori, che Apata nata fosse in Catania. Contrarj piuttosto, ed a ragione, io ben mi fido, che egli non mostrar si debbono, a i sentimenti del Signor Canonico, co' quali offesa ha piuttosto, che difesa la Città di Catania, quei Scrittori or lodando, che scritto anno contro di Catania, or biasimando quelli Palermitani, che intorno ad alcuni punti di Storia l'anno difesa. Se io dunque ho voluto entrare nell' esame delle di lui novelle ragioni frivole, e da tutte le parti sue insufficienti dimostrandole, un benigno compatimento io mi comprometto da' Signori Catanefi, e non già il disapprovamento, mentr' io la presente fatica ho intrapreso provocato da

Hieron. ad Av- da lui, ed incitato: *Si culpa est*, (dirò a ragione tol Dottor
gust. ep. 81. al. Massimo, scrivendo ad Agostino) *si culpa est vixi iudisse, quasi*
 18. *ut patienter audias, multo major est provocasse.*

Il metodo poi, che sarà da me tenuto, egli sarà diretta-
 mente contrario a quello tenuto dall' Avversario. in amendue
 le Opere; quanto è a dire, io mi asterrò dalle amare espressioni,
 dalle invettive, e da' motteggi, di cui egli servivsi contro
 di me non solo, che alla finfine vaglio un nonnulla infra i Let-
 terati; ma eziandio contro di ben ragguardevoli Personaggi,
 e che sono e per sapere, e per costume al Mondo tutto assai ri-
 spettabili. Questo io farò affinchè agli Uomini saggi, probi, ed
 intendenti, il giudizio de' quali sol bramo, se non diletto, noja
 almen non cagioni lo scriver mio; e da essi loro il compatimen-
 to si acquisti sullo riflesso specialmente d' essere un' Opera, di
 cui la maggior parte ad altro non veniva destinata dal primie-
 ro suo nascere, che a star sepolta in un angolo di Libreria dell'
 Autor suo; e lo rimanente altra fatica non vanta, che quella di
 scarsi avvanzi di brevissimo tempo.



INDICE

DE' CAPITOLI.

CAPITOLO I.

Primaria, ed unica ragione, in cui tutti si appoggiano del Contraddittor gli Argomenti. f. 1.

CAPITOLO II.

I Conventi Giudiziarj istituiti da' Romani non perdurarono fino a' tempi di S. Agata. f. 5.

CAPITOLO III.

La Legge delle dodici Tavole de Capite Civis &c. era privilegio de' Cittadini Romani, e de' Municipj. f. 10.

CAPITOLO IV.

Ancorchè per opinione del Contraddittore durati fossero i Conventi Giudiziarj, e la Legge de Capite Civis Romani &c., tuttavia altre furon le Leggi contro de' Cristiani promulgate dagl' Imperadori. f. 21.

CAPITOLO V.

Nelle Persecuzioni di Nerone, Domiziano, e Trajano Imp. non ebbero luogo nè le Romane Leggi, nè li Privilegj de' Cittadini Romani. f. 24.

CAPITOLO VI.

Nelle Persecuzioni di Adriano, di Antonino Pio, e di Marco Aurelio Imp. osservate non si vedono le Romane Leggi, nè li Privilegj di Cittadini Romani. f. 27.

CAPITOLO VII.

Nelle Persecuzioni degl' Imp. Commodo, Servero, Antonino Caracalla, Massimino, e Decio, osservate non si vedono nè le Romane Leggi, nè li Privilegj di Cittadini Romani. f. 29.

CAPITOLO VIII.

Il profferir sentenza di morte per disposizione delle Leggi spetta
v. 3

[VIII]

va solamente a' Presidi delle Provincie, e non già a' Magistrati Urbani. f. 33.

CAPITOLO IX.

Da quanto si è detto chiaramente si ricava, che Quinziano non pregiudicò Palermo nell' estrarre da questa la Grande Agata per condannarla in Catania. f. 37.

CAPITOLO X.

Il Privilegio della Libertà di Palermo niente pregiudica la detta Città, se si dica, che S. Agata estratta ne fu, per esser giudicata in Catania. f. 44.

CAPITOLO XI.

Le altre Prerogative di Palermo non vennero neppur lese da Quinziano nell' estrarre S. Agata dalla detta Città per giudicarla in Catania. f. 52.

CAPITOLO XII.

Si dimostra S. Agata esser Palermitana non per la sola autorità di S. Simone Metafraste, ma di altri Codici più antichi. f. 69.

CAPITOLO XIII.

Si esamina l' arresto della Santa, e' l di lei viaggio accennate dal Metafraste. f. 72.

CAPITOLO XIV.

Si dimostra, che in nessun conto l' arresto di S. Agata accader pote in Catania, ma nella Città di Palermo. f. 80.

CAPITOLO XV.

Si esamina la partenza di Quinziano dopo la morte della Santa. f. 85.

CAPITOLO XVI.

Della Preferenza degli Atti Greci di S. Agata agli Atti Latini. f. 90.

CAPITOLO XVII.

Si riferiscono tutte le antiche Autorità a favor di Palermo. f. 98.

CAPITOLO XVIII.

Si risponde in breve alle Autorità allegate a favor di Catania. f. 103.



CAPITOLO I.

*Primaria, ed unica ragione, in cui tutti
si appoggiano del Contraddittor
gli Argomenti.*



Voler leggere, e diffaminare attentamente del doto Scrittore, con cui abbiain la quistione, l'Opera voluminosa, ben si conosce, che non in altro fonda Egli le sue ragioni, se non se nell' impegno ebbero i Romani mai sempre dell' osservanza non che delle patric Leggi, ma ancora delle Municipali; ed in oltre nella costumanza da essi lor praticata nel proprio Tribunale; affinchè da una tal ben ponderata rimembranza, dic' egli (a), ne nascano opportunamente a prò di Catani nella causa di S. Agata gli argomenti più conficevoli al suo proposito.

(a) Scritt. del
Contrad. n. 3.
f. 10.

Ecco in fatti com'ei la discorre. Siccome il Romano Pretore avea l' autorità di promulgare nelle Provincie quegli Editti, o fosser Leggi, le quali non erano punto pregiudiziali nè alle Romane, nè alle Municipali Costituzioni; così all' incontro non avea facoltà alcuna di aggiugnere, o di toglier cosa veruna alle dette Leggi. A provar ciò rapporta l'autorità di due celebri Scrittori, quantunque da lui, a parer mio, non bene intesi, Carlo Sigonio (b), e Vincenzo Gravina (c). Per la diffamina delle pubbliche, e delle private controversie dal medesimo Pretore (d) tenovasi (son sue le parole) in ognuna delle Tribu-

(b) De Antiq.
Jur. Provinc.
lib. 2 cap. 5.

(c) De Ort &
progress. Jur.
Civil. n. 38.

(d) Scritt. del
Contrad. f. 11.

nalizie Città della stessa Romana Repubblica invariabilmente stabilita, ed assegnate, il Foro, o vero Tribunale, in cui con indispensabile norma tener dovea ragione In que' Tribunali dunque (se parliamo di Roma) venivan convocati, o pur

(e) *Scritt. del Contrad. f. 12.*

(trattandosi delle Romane Provincie) doveano (e) o venir chiamati, o concorrere da tutta la Provincia i popoli, affin di agitarvi tutte le lor cause rispettivamente o in Roma, o nelle Città Tribunalizie, per quindi riportarne le decisive sentenze Con

(f) *Scritt. del Contrad. f. 13.*

inviolabil decreto furono in quattro Città (f) di questa Provincia eretti, e stabiliti i Fori, ne' quali, e non altrove, eran tenuti ad usare i Pretori la lor giurisdizione intorno alle cause non men Civili, che Criminali, non pur de' Cittadini delle Forensi Città, ma ancora quelle di tutto le Regioni della Provincia. Frappone quì al

(g) *De Antiq. Jur. Prov. lib. 1. cap. 3.*

suò proposito l' autorità del citato Sigonio (g), che attesta quattro essere state le Città Tribunalizie in Sicilia Siracusa, Lilibeo, Palermo, e Messina. Indi prosiegue: In que' Tribu-

(h) *Scritt. del Contrad. f. 14.*

nali per tanto (h) senza che io vel dica, sapere benissimo, che dopo d' essersi ventilata qualunque causa sì civile, che criminale, venivasi dal Pretore a proferir sentenza per sino di morte. E qui trascrive l' autorità di Tito Livio (i), che così lasciò scritto: Si-

(i) *Dec. lib. 31.*

culi in Conventu, imperio Pratoris evocati, Pratorem excelso in fuggestu superba jura reddentem, stipatum licloribus vident: virga tergo, secures cervicibus imminet; con quel dippiù di tai giudizj, che per brevità io tralascio di riferire, e che Egli stesso, come non confacevole miga al suo intento, ben potea omettere di trascrivere. Dopo di che ripiglia, della gran-

(k) *Scritt. del Contrad. f. 15.*

premura parlando (k), e dello ardente zelo de' Romani nel rimirare il pubblico bene delle Provincie a se soggette, così: Non senza un divinissimo tratto della suprema Provvidenza venne anche

(l) *Scritt. del Contrad. f. 16.*

trasmessa una tal cura (l) ne' tempi da noi non tanto lontani, da che questa ben si ricava da quella Legge Imperiale di Valentiniano,

(m) *Co. Theod. lib. 1. tit. 7.*

che imponeva a coloro, che furon destinati a girar la Provincia (m), ut in his locis sedem constituerent, in quibus (trattenendosi egli- no in ciascun di loro per alquanti giorni, secondo l' esigenza de' Popoli ricorrenti) oporteret omnibus praesto esse Rectorem.

Anzi (prosiegue egli a corroborare il suo argomento) fatevi meco a scandagliare la grandezza d' una tal premura, con rimirar, che sebbene nelle Città, che non aveano avuto la sorte di essere ascrutte alla Cittadinanza Romana, bastava, che le cause criminali de' lor Cittadini si diffaminassero dal solo Foro; pur non dimeno in quelle che erano a tal altezza di onore sollevate, si vi-

chie-

chiedeva in oltre, che dovendosi dar sentenza de Capite Civis, non potesse ciò addvenire, che per Forum, & Comitua Centuriata, come richiedevano le dodici Tavole al riferir di Livio (n), e di Cicerone. A ravvisar quindi la osservanza di siffatte

(n) Liv. de bol-
lo Pun. lib. 26.
Cic. pro Dom.
sua. pro Sex.
Roscio, & de
Legib. lib. 3.

Leggi, riferisce quanto a Cajo Servilio Cittadino Romano addivenne, cioè che Verre dal Convento di Palermo a quello di Lilibeo chiamollo, come abbiamo presso di Cicerone (o). Qui fa Egli una inutile digressione contro del Maurolico, che volentieri tralascio. Poscia soggiugne (p), che nemmeno col variar de' tempi da qualcuna di quelle Forensi Città fu tolto via, o trasferito altrove il Tribunale, o pur che si fosse di bel nuovo aggiunto alcun altro Foro in altre Città, se non in caso di erezione di qualche nuova Colonia Romana, come più innanzi sentirete; ma ben vi riuscirà di rinvenire, che per esse sole passar doveano i Pretori per una serie di anni, e di più secoli non mai interrotta, affinché tutte le cause legittimamente quivi decidessero. Locchè da alcuni luoghi di Cicerone, che rinfaccia a Verre la violazione di queste Leggi, prova di confermare. Dopo le quali cose conchiude, che trattar dovendosi qualche causa sì civile, che criminale, non in altra parte formar doveasi il giudizio (q) se non se ne' consueti, e stabiliti Tribunali, nè in altre Città oltre delle Forensi convocato veruno si potrà mai rinvenire.

(o) In Ver. lib.
5.
(p) Scritt. del
Conrad. f. 17.

(q) Scritt. del
Conrad. f. 19.

Oziosa a vero dir, è la digressione, che con parole molte fa qui il buono Autore sull'origine delle Diocesi. Il perchè volentieri da me si passa sotto silenzio, e molto più perchè assume come incontrastabili talune cose, che poste a giusto esame incontrerebbero delle difficoltà moltissime presso de' saggi estimatori delle cose.

Premesso ora il detto fin qui, ecco finalmente qual sia la conseguenza ci ne diduce; ed ecco ove del ragionar suo lungo abbastanza, i molti argomenti si fondano, e le ragioni (r). Tanto si è vero, che in fin de' tempi di Cicerone per fino a que' di Costantino, che regnò undici lustri dopo il glorioso Martirio dell' inclita nostra Concittadina, punto non si alterò, anzi si pose in miglior ordine l' uso de' Fori, e delle Diocesi. E per discendere di mano in mano a quello, che si è il principale, ed unico scopo del mio discorso, chi sarà colui, che da tutto il fin qui rapportato, non è per dedurne, con quanta squisita accuratezza, e singolar premura si erano dagli antichi Romani le lor Provincie dirette, e governate? Or fatevi dunque a ben ponderare, o miei

(r) Scritt. del
Conrad. f. 22.
223.

cari Pastori, come verrebbero ad un tratto a sconcertarsi, a confondersi quelle antiche Romane Leggi, sopra delle quali dispensa veruna cader non poteva; come a distruggerfi, ad annientarsi tutte, quante le vetuste giuridizioni de' sovraadotti Fori, e Tribunali; come a porsi in non cale quell' uso non mai interrotto de' medesimi, dal Senato Romano fin da' prim' tempi alla nostra Sicilia perennemente imposto, ed accordato; come a conculcarsi ogni giurisdizione, ed a violarsi ogni tal costume (secondo che in bicipiti somniant

(1) *Perfsat.* 1. Parnasso (1) i Palermitani Scrittori) così alla cieca sostenere, che fosse convocata da Palermo Città Tribunale, una, a lor non tanto sano sentimento, propria nobilissima Donzella, ossia di giudicarsi in Catania! E come, ciò presuppuesto, egli aver non dovette tutto il suo vigore quel tanto accorto, e saggio dettame delle Leg-

(1) *C. qualiter* (1): *Inde nascuntur injuriæ, unde jura nascuntur! Et ceteri* (2) & quando 1. Dunque sarà mai vero, che si trovi alcuno, che colla mente nulla

(2) *tit. de accusat.* anneggiata dalle traveggole della passione, ben riflettendo da una parte a quella propria ingenerata gelosia, con cui que' Magistrati doveano, com' eran soliti, custodire per sino collo spargimento del proprio sangue le lor giuridizioni; e dall' altra, che Quinziano era ben consapevole di venirgli dalle Leggi vietato di poter in ogni oc-

(3) *Corrad. f. 23.* correnza procedere contra Leges Provinciarum (3), aut contra Edictum suum jus dicere; non arrivi di leggieri ad avvisarsi, che dal Romano Pretore trattar non si dovea nel Foro di questa Città, ma nel Tribunale Palermitano, la causa di una supposta Cittadina di Palermo?

Or ad un così insigne, e brillante argomento capace soltanto di persuader l' intelletto di colui, che le Romane Leggi, e la Storia eziandio da lungi non salutò giammai, e che degli Ecclesiastici Annali digiuno affatto trovasi, ed ignorante; mi si permetta di riandare da capo a fondo le di lui parti tutte, affinchè la insuffistenza se ne ravvisi, el travedimento insieme, onde il novello discopritore si lusingò d' aver vinta la causa, e di dover cantare il trionfo.



CAPITOLO II.

*I Conventi Giudiziarj istituiti da' Romani
non perdurarono sino a' tempi
di S. Agata.*



Giacchè la prima base, su cui s'innalza lo argomento dell' Amico Compastore, intorno a i Conventi Giudiziarj si aggira; di questi in primo luogo giusta cosa è, che noi parlassimo.

In qual tempo istituiti avessero i Romani per le Provincie soggette a se i Conventi Giudiziarj, non si ha dalla Storia.

Comunque sia però la bisogna, questo è pur certo, che a' tempi di Marco Tullio Cicerone si vedevan dessi nella nostra Sicilia, mentre Egli espressamente lo asserisce per le sole quattro Città Palermo, Messina, Siracusa, e Lilibeo, come nel precedente Capitolo fu dall' Oppositore stesso accennato. Scendendo però al terzo secolo della Chiesa, che vale a dire, a' tempi in cui visse, e morì la Gloriosa Vergine, e Martire di Gesù Cristo S. Agata, onde mai il buon Amico si persuade, che questi Conventi, e Fori Giudiziarj, o per meglio dire questi Giudizj pubblici persistessero? E che durati fossero nel suo vigore sino a' tempi dell' Imperador Costantino? Quando a voler riflettere alla Romana Storia, ed a' suoi avvenimenti, ci avvedrem noi, che tempo assai prima stati essi fossero in ogni sua parte aboliti?

Ma a proceder con ordine dee prima di ogni altra cosa premetterfi, come incontrastabile, che questi Conventi, e Fori Giudiziarj furono in Roma aboliti dall' Imperador Tiberio. Cornelio Tacito (y) di questo Imperadore scrivendo, dice, che dispogliò il Popolo Romano della giurisdizione del Foro, cioè di dare il voto nella elezione de' Magistrati di Roma, e nel dar sentenza capitale contro qualche Cittadino Romano; privilegio per altro nato ad un parto con quella Città, perchè ottenuto sino da' tempi di Romolo, e che conservato se lo avea per moltissimi secoli. Or dura sembrando a Tiberio, e soverchiosa una siffatta a utoritate in quel Popolo, la restrinse:

Tum

(y) *Lib. 1.*

- Tum primùm, son parole di Tacito, è Campo Martio Comitium ad Patres translata sunt. Nam ad eam diem est potissima Principis arbitrio, quædam tamen studii Tribuum fiebant: neque Populus adeptum jus questus est, nisi inani rumore.* E di questa tal mutazione non lascio di querelarsene Dionigi di Alicarnasso (z), che fiori ne' tempi di Augusto, con dire: *Is ordo Reipublicæ multis servatum est statutus; nostra verò tempestate per quorundam violentiam redactus est in magis plebejam speciem, non quod Centuriæ non maneant, sed quod a prisca illa sinceritate non nihil discesserint; quod mihi, cum sæpè Comitium interfuerim, perspectum est, & cognitum.* Locchè pure accennò Lucano, di *vil. li. 5. v. 391.* cendo (a);

*Nam quo melius Pharsalius annus
Consule notus erit? Fingit Iolemia campus,
Et non admissa dirimit suffragia Plebis,
Decantatque tribus, & vana versat in urna.
Nec Cælum servare licet.*

- Se vi furono pertanto questi Fori Giudiziarj in Roma sotto Augusto, e Giulio Cesare, non eran più liberi. Svetonio (b) di Cesare così scrive: *Comitia cum Populo partitus est, ut exemptis Consulatus competitoribus, de cætero numero Candidatorum, pro parte dimidia, quos Populus vellet, pronunciarentur: pro altera parte, quos ipse dedisset.* E di Augusto le seguenti parole soggiugne: *Comitorum quoque pristinum jus reduxit; ac multiplici pœna coercito ambitu Fabianis, & Scaptiensibus tritullis suis die Comitorum, ne quid a quoquam Candidato desiderarent, singula millia nummum a se dividebat.* Da queste, e da quelle di Tacito soggiugne Niccolò Gruchio (c): *Intelligi potest sub Cesare, & Augusto adhuc fuisse Comitia: verum sub Cesare adeo non fuisse libera, ut non posset Populus, nisi pro dimidia parte, creare quos vellet Magistratus. Sub Augusto verò paulo quidem liberiora, sed quæ tamen maxima ex parte (ut ait Tacitus) Principis arbitrio, non Populi fierent. At post imperium a Syberio initum adeo desierunt fieri Comitia, ut nunquam postea a sequentibus Imperatoribus Populo restituta sint: sed vel penes Senatum Syberii instituto manserint, vel planè in Principis potestate.* E prima del Gruchio lo stesso attestò il Budeo (d) coll' autorità di Plinio, e Modestino. Aggiungasi la testimonianza di Carlo Sigonio (e), il quale con più chiarezza scrivendo dell' autorità, che avea il Popolo Romano di dar sentenza, dice, che l' ebbe sino all' Imperio di Augusto: *Populus Romanus iudicandi potestatem jura*

in-

inde a Romulo Rege acceptam, usque ad Augustum Imperatorem retinuit. Lo stesso notarono Tommaso Dempstero (f), Ludovico Voigt (g), ed Einnuccio (h).

Ecco adunque quale divenne in Roma l'autorità di quel Popolo, a lui data da Romolo, o come altri sostengono dalla Legge Valeria. Se poi della stessa maniera regolavansi i Popoli delle Provincie al Romano Imperio soggette, e specialmente di quelle Città, che erano alla Cittadinanza Romana, ascritte; e di quelle, che un più ampio titolo di libertà godeano, com'era Palermo; se dovendosi dar sentenza *de Capite Civis*, vi si richiedesse ancora, come in Roma, la sentenza del Popolo: il mio dotto Compastore con franchezza l'asserisce, con dire, che in quelle Città, le quali erano sollevate a tale altezza di onore, richiedevassi, che dovendosi dar sentenza *de Capite Civis*, non potesse ciò addivenire, che per *Forum, & Comitia Centuriata*, secondo le Leggi delle dodici Tavole richiedevano. Ma cheche siasi per ora di tutto ciò; questo è certissimo, che privato già interamente il Popolo Romano di tale autorità, ed aboliti i Conventi, e Fori Giudiziarj (i), o per meglio dire, questi Giudizj Pubblici; rimasero essi aboliti ancora in tutte le Provincie del Romano Impero [1]. Locchè

(f) In *Refo*, lib. 6. f. 679.

(g) In *Præf. ad Sigon. de antiq. Jur. Italiae* to. 5. f. 288.

(h) *Heinoc. op. ead. eundem.*

(i) *L. Ordo 8, ff. de Public. Judic.*

è tan-

[1] Nè giova punto al Signor Paternò la lunga enumerazione, ch'ei fa nella seconda sua Opera del *Disimpegno* f. 152. di tante testimonianze a provare, che fiorivano i Conventi, e Fori Giudiziarj, anco in tempo dell' Imperio, in alcune Provincie a detto Imperio soggette. Il vederli nominati *Fori*, o *Conventi*, io credo, che fatto gli avrà credere, che in qualunque luogo vi fossero stati allora Fori, o Conventi Giudiziarj. Ma no, che il creder tanto è un errore. I Vocabolarj Latini a bastanza servite a lui possono di dilinganno, ove dicono, che le parole: *Conventus*, *Forum*, *Comitia*, *Concio*, sono sinonime; e che perciò non ogni volta si adopera da' Latini Scrittori a dinotare ciò, che da esso lui si vorrebbe. Si legga Lorenzo Maffeo in *Nat. ad Sigon. de Republ. Hebr.* lib. 6. cap. 3. n. 2., che va d'accordo con un tal sentimento. Se non che oltre a ciò, si rifletta alla forma, onde si celebravano codesti *Fori*, o *Conventi* dal buono Scrittore addotti, ed interpretati a suo modo, che si rinverrà assai diversa da quella verace, che in tempo della Repubblica ebbe a vederli. Si rifletta dippiù a i luoghi, in cui si adunavano; e finalmente alla solennità loro, che pur troppo da quei Fori Giudiziarj diversi li appaleseranno. Venendo poi alle autorità, e primamente a quella degli Atti Apostolici cap. 19. v. 38., ove dicesi: *Quod si Demetrius, & qui cum eo sunt Artifices, habent adversus aliquem causam Conventus Forenses agunt, ac Proconsules sunt, accusans invicem*,

è tanto vero, che poi tutta la podestà a' Presidi, e Proconsoli delle Provincie fu dagli Imperadori conferita; giacchè avendo essi una pienissima giurisdizione, loro si apparteneva l' esercitare tutti gli Uffizj, che in Roma i Romani Magistrati esercitavano. Di ciò ne fa indubitata fede Ulpiano (k), che visse ne' tempi dell' Imperador Trajano: *Cum plenissimam jurisdictionem Proconsul habeat, omnes partes, quas Roma quasi Magistratus, vel extra ordinem jus dicunt, ad ipsum pertinet*. E notò

(k) *Lib. 7. de Offic. Proconsul.*

(l) *In Pandect. Einnuccio (l): Proconsules plenissimam habebant potestatem, omniumque Magistratum Urbanorum partes ad illos in Provincia pertinebant*. E poi soggiugne: *Habebant enim imperium nunc, seu jus gladii*. Ed Arnaldo Vinnio (m) scrivendo de' sovradotti Fori, soggiugne ancora: *Pestis vetus ille ordo exercendorum Judiciorum publicorum in u. u. esse desit, & de criminibus publicis extra ordinem Praefecti, vel Praesides cognoscere ceperunt, durante tamen poena legum*.

(m) *In 4. lib. Inst. Cooper. 2. lib. 4. tit. 13. de public. Ju dic. f. 270.*

Ciò premesso, io non vorrei, che l' erudito mio Compastore si desse a credere volere io con 'ciò a' Pretori, ed a i Pro-

Sopra qual luogo così scrive il Sigonio *de Republ. Hebr. lib. 6. cap. 3. Si crimen adversus aliquem habetis, quod deferre velitis, Proconsulem Asia adire, cum Forum aget, & Conventum habebit, idest cum jus dicet*. Si consideri la ragione, per cui diedesi dall' Evangelista S. Luca il nome di Convento al Foro Giudiziario. Si fa molto bene la gran perlecuzione, che soffrìr dovette l' Appostolo Paolo in Efeso a cagion della predicazione, e de' miracoli ivi operati. Una gran confusione si mosse in quel Popolo al vedere per opera di Paolo tolto di mano a Demetrio, ed agli Artefici suoi una col culto, e l' onore portato dal popolo al gran Tempio di Diana Efesina, il guadagno. V' abbisognò che Aulifandro fatto avanti a quel Popolo tumultuante, dicesse loro; che le Demetrio, e gli Artefici avessero qualche causa contro di alcuno, dal Proconsole si presentassero, e facessero la loro accusa nel Convento Forense, cioè dove tutti converranno gli Artefici a dir le loro ragioni. Così commenta questo testo Cornelio Alapide: *Convencus Forenses aguntur. Græcè ἀγορά. ab ἀγορά, sicut Forenses a Foro; quinam hi in Syria vocati Artifices sunt, quasi hi Convencus fuerint Artificum*. Or quale appoggio in ciò alle sue idee? Della stessa maniera intendet devesi l' autorità di Tacito in *Vita Agricola*, il quale dice, che il Proconsole Agricola nell' Aquitania tempora cararum, remissionemque divisa (no dividens, come scrive il mio Compastore) *ibi Convencus Forenses* (la parola Forenses fu da lui aggiunta) *& judicia poscerent, graviter, intentus &c.* cioè. che facesse convenire nel suo Tribunale tutti quei, che avevano qualche litigio per averlo deciso. Vedi altra nota in appresso intorno a ciò.

Proconfoli a' tempi della Repubblica Romana , togliere l' autorità , ch' essi godeanfi sopra le Città delle Provincie alla lor cura commesse . Tito Livio (n) da lui medesimo riferito , in ispezialità scrivendo de' Conventi di Sicilia , asserisce , che : *Siculi in Conventu imperio Pratoris evocati , Pratorem excelso in suggestu superba jura reddentem , stipatum lictoribus vident : virga tergo , secures cervicibus imminuent .* Lo stesso vien confermato da Carlo Sigonio (o) : *De Jurisdictionibus autem satis constat multos Conventus fuisse in Provincia (Sicilia) constitutos , in hisque Pratores juvis dicendi causa versatos , ut Syracusanum , Lilybætanum , Panormitanum , & Mamertinum , quorum sèpe meminit idem Cicero in defensione Sicilia .* Ed il Goltzio similmente (p) : *Conventus quoque in Provincia quatuor fuisse constitutos , in hisque Pratores juvis dicendi causa versatos , utpote Syracusanum , Lilybætanum , Panormitanum , & Mamertinum .* E il tutto arrecato venne , sebbene ad altro argomento , dallo assai erudito , ed inclito Cittadino di nostra fioritissima Patria , Gabriele Lancellotto Castello Principe di Torremuzza (q) , di cui eccelsa laude ne tessono i Novellisti di Firenze a gran ragione .

(n) Lib. 314

(o) De Antiq. Jur. Proov. lib. 1. cap. 3.

(p) In descript. Sicil. & Magn. Græcia.

(q) Dissert. sopra una Statua di marmo dell' antica Città di Atene f. 27.

Quello adunque io vengo ad asserire egli è , che quantunque i Pretori , e Proconfoli avessero una pienezza di potestà nelle Città delle Provincie loro commesse ; però non in tutte le Città di una Provincia eguale giuridizione esercitavano ; ma a proporzion della chiarezza , e de' privilegi delle Città mentovate . Ed in fatti così andò la faccenda nella Provincia nostra ; conciossiachè non essendo tutte le Città sue di tuguai condizione , nella maggior parte tutta la giuridizione vi esercitava il Pretore , ed in cinque Città solamente esercitar non la potea , perchè liberè , ed immuni ; esse sur'ono Centuripe , Alesa , Segesta , Alìcia , Palermo , come più sotto ad evidenza si mostrerà diffusamente . Quinci se dall' osservare in Palermo il Convento , o Foro Giudiziario , argomenta il buon mio Compastore , che il Pretore fosse tenuto ad usarvi giuridizione , ed autorità 'ntorno alle cause non men civili , che criminali de' Cittadini di Palermo , come Cittadini di Città Forense , mi si permetta il dirgli , che la sbagliò a partito ; nel mentrecchè la gran Roma non per altro assegnò il Foro a Palermo , se non se per fare a lei , come a Città cospicua , un particolare onore ; come altresì a favor di Atene Città libera argomenta a proposito il dottissimo Carlo Sigonio (r) con dire :

(r) De Antiq. Jur. Proov. lib. 1. cap. 9.

B

Atbe-

Athenis autem quamquam liberis, Conventum fuisse constitutum opinor, non ut in Athenienses jus diceretur, sed ut honos ei Civitati haberetur. Leggansi in fatti le orazioni di Cicerone contro di Verre, ed altro non si rinverrà se non se delle accuse moltissime date avanti il Senato Romano contro di quel ribaldo, per avere usata giurisdizione contro i Cittadini di una Città libera, com'era in quel tempo Palermo, poste in non cale le Romane Leggi, che ne la esentavano.

CAPITOLO III.

*La Legge delle dodici Tavole de Capite Civis &c.
era privilegio de' Cittadini Romani
e de' Municipj.*



Richiederebbe una forte prova il volere stendere un privilegio tutto particolare de' Cittadini Romani, e delle Città, che godeano la grazia della Romana Cittadinanza, alle Città Libere, ed a quelle, che di detta Romana Cittadinanza non si gloriano. Poichè a favor de' Cittadini Romani, e de' Municipj, vi sono delle convincentissime ragioni, che apertamente cel persuadono; locchè per l' altre non accaderà in conto alcuno.

E prima d'ogn' altro, la Legge delle dodici Tavole, che con la dovuta fedeltà non fu arrecata dapprima dallo scaltro Apologista, (tacciuto avendone la parte più essenziale, che fa al caso nostro; la è la parola *Romani*, che siegue a quelle de *Capite Civis* (1), quantunque poi ove all' uopo non tanto fa, la suggerisca) la Legge, io dico, delle dodici Tavole, allo rapporto ne fa Cicerone, è questa (2): *De Capite Civis Romani, nisi per maximum Comitiatum, ne ferunt.* A cui ben si accorda il Sigonio, che così la trascrisse (3): *Ne de Capite Civis Romani, nisi Centuriatis agi Comitibus, possit.* Ora che questo fosse stato Privilegio soltanto de' Cittadini Romani, leggasi di grazia la Legge Valeria (4), nel Capitolo precedente cennata, nella quale si determina: *Ut si quis Magistratus Civem Romanum necare, verberare, mulctare vellet, privatus eum ad*

(1) *Scritt. del Contrab. 134.*

(2) *Lib. 3. de Legib.*

(3) *De Antiq. Jur. Civ. Rom. lib. 1. cap. 6.*

(4) *Appo St. Louis loc. cit.*

Romanum necare, verberare, mulctare vellet, privatus eum ad

populi iudicium vocare posset; interea verò a Magistratu damni nihil acciperet, nisi ubi populus starnisset. Leggasi in oltre ciocchè ne disse Cicerone (y), declamando a favor suo in ROMA.: (y) *Pro Domo* Hoc juris in hac Civitate etiam tum, cum Reges essent, dico fuisse; *Idem.* hoc nobis esse a maioribus traditum, hoc esse denique proprium libertæ Civitatis, ut nihil de Capite Civis (Romani) aut de bonis sine iudicio Senatus, Populi, aut eorum, qui de quavis re iudices constituti sunt, detrahi possit. Ed altrove (z): Cur de Capite Civis, & de bonis prescriptio ferretur, cum & sacratis Legibus, & XII. Tabulis sancitum esset, neque privilegium irrogari liceret, neque de Capite, nisi Comitibus Centuriatis rogari, nulla vox est audita Consulibus? E poi (a): Princeps rogatus sententiam L. Cottæ dixit, nihil de me actum esse, nihil movere maiorum, nihil legitus. Non posse quemquam de Civitate tolli sine iudicio: de Capite non modo ferri, sed ne iudicari quidem posse, nisi Comitibus Centuriatis. E nel suo trattato de Legibus (b) soggiugne: *Yum. Leges præclarissimæ de XII. Tabulis translatae duæ; quarum altera privilegia tollit, altera de Capite Civis rogari, nisi maximo Comitatu, vetat; nondum inventis seditionis Tribunis Plebis admirandum, tantùm majores in posterum providisse; in privatos homines leges ferri noluerunt, id est enim privilegium, quo quid est injustius? cum legis hæc vis sit, scitum esse, & iustum in omnes? Ferri de singulis, nisi Centuriatis Comitibus noluerunt; descriptus enim Populus censu, ordinibus, ætatibus plus adhibet ad suffragium consilii, quàm fuscè in tribus convocatus.* Onde ebbe ad avvertire il Sigonio (c): *Atque his quidem legibus firmata in primis libertas Civis Romani putatur, quod Caput ejus nec Magistratuum libidini, nec Plebis arbitrio, sed totius Populi Romani iudicio esset commissum.* (c) *De Antiq. Jur. Civ. Ro. lib. 1. cap. 1.*

Leggasi finalmente quello mai sopra di questo privilegio inteso ne avessero due gravi Scrittori Rosino, e Gravina, ove scrissero, il primo (d), che: *Reipublica interest, inquit Ulpianus, ut delicta puniantur. Hoc animadvertentes Romani etiam ipsi sua iudicia gravissimè consultaverunt, & alia quidem; videlicet leviora, Magistratibus mandsunt; graviora autem, ubi de Capite Civis actum fuit, Populus sibi reservavit, illamque Populi potestatem, Decemviri hac lege confirmaverunt, ut de Capite Civis, nisi Centuriatis Comitibus non rogaretur, vel ad Populum referretur: sic etiam scribit Pomponius non potuisse Consules injussu Populi de Capite Civis Romani sententiam ferre. Ideoque securis Consulibus aliquando adempta ea lege, & conditione a Largio Dictatore resti-*

(e) *De Jur. Nat. Gent. & XII. Tab. n. 75.* *tute dicuntur, ne in iis Caput Civis Romani injussu Populi animadverterent.* Ed il secondo (e) riferendo la sovraccennata Legge, è d'avviso, che chiaro apparisce *quanti Civis Romanus juretur, cum de eo non nisi Populus judicavit univcrsus eadem solemnitate, atque ordine convocatus, ac si de summa Republica, ac de creatione Majorum Magistratum ageretur. Hinc merito Cicero nihil de se actum jure dicebat, nihil legibus, nihil more majorum a P. Clodio, quia cum nemo tolli de Civitate potuerit sine judicio, de Capite Civis Romani ne judicari quidem licuerit, nisi Comitibus Centuriatis.* Pruove tutte son queste, ed in sua ragion convincentissime per dimostrare il gran privilegio a' Cittadini Romani concesso, e che s' intitola *de Capite Civis Romani.*

Se non che all'Alma Città di Roma non solo, ma ancora a tutte quelle Città, che erano innalzate all' onore della Cittadinanza Romana, e diceansi Municipij, stendesi a vero dire un così grazioso favorevole privilegio. Chiaro apparisce ciò da quanto disse il più volte arrecato Marco Tullio Cicero-

(f) *In Ver. 5.*

(f), declamando in Roma contro di Verre a favor di P. Gavio Municipi: *Quid ego (son del famoso Orator le parole) de P. Gavio Municipi dicam Judices? Cadebatur virgis in medio Foro Messana Civis Romanus. . . . O Lex Porcia, Legesque Sempronii!* Livio in oltre ce ne può somministrare ampia testimonianza. *Per Senatum agi, scrisse egli (f), de Campanis, qui Civis Romani sunt, injussu Populi non video posse, idque & apud Majores nostros in Satricanis factum est, cum defecissent, ut M. Antistius Tribunus Plebis prius rogationem ferret, sciretque Plebs, uti Senatui de Satricanis sententia dicenda jus esset. Itaque censio cum Tribunus Plebis agendum esse, ut eorum unus, pluresque rogationem ferant ad plebem, qua nobis statuendi de Campanis fiat.* Che è quanto dire, che godendo li Municipij tutti i privilegj de' Cittadini Romani, non poteano esser condannati senza il consenso, e sentenza del Popolo.

(g) *Hist. li. 26.*

(b) *De Antiq. Jur. Civ. Rom. lib. 1. cap. 6.*

(i) *De Legib. Rom. lib. 1. cap. 16.*

(k) *De Comit. Roman. lib. 1. cap. 3.*

(l) *Lexic. V. Civis Roma. sur.*

Ora e chi non sa, che privilegio sì grande in nessun conto era a favor di quelle Città, che ascrisse non erano alla Cittadinanza Romana; ma che queste piuttosto reggeansi da Magistrati, che ogni anno da Roma inviavansi, e da questi senza consenso del Popolo condannavansi i di lor Cittadini? Vedansi il Sigonio (k), Manuzio (i), e Gruchio (l). Basta qui in materia pur troppo chiara, e comunemente abbracciata, il trascrivere le parole di Pitisco (l), il quale coll' autorità di moltissimi Scrittori, attesta: *De iis, qui Civis Romani non essent, nihil*

horum (cioè degli onori, e privilegj de' Cittadini Romani) cautum erat, poterantque a Magistratibus non solum Peregrini, & Latini etiam ipsi, quorum privilegia maxime ad Civitatem Romanam secedebant, non consulto Populo, servili supplicio affici.

Or come si dirà poi, che le Città libere tal privilegio godessero? Quando si sa per altro, che il lor privilegio della libertà totalmente esenti dalla giurisdizione de' Prefidi, Pretori, e Proconsoli della Provincia rendea; e facea sì, che si potessero governare colle proprie Leggi, e creare i lor Magistrati Urbani; come ancora esenti li rendea di alcun dazio? Così coll' autorità di Polibio, Tucidide, Diodoro, Dionigi Alicarnassico, Dione, Appiano, ed altri ci attesta il citato Pittico (n): *Urbium illarum, quae cateroquin erant in Romanorum* (n) *Lenic. V. auctoritate.* *sive, autonomia, vel praecipua pars libertatis erat in eo sita, ut eadem suis legibus agerent, & proprios crearent Magistratus, a quibus jus iis, non vero a Romanis Praesidibus, vel Judicibus diceretur; & pro ut utrumque conjungit alleubi Polybius, avito regimine, & legibus patris utentes.* Se le Città libere adunque alle Romane Leggi sottoposte non erano, chiaro a mio parere, e ben fondato sarà il concludere, che non poteano mai esser partecipi de' privilegj de' Cittadini Romani: uno de' quali, el principalissimo, era questo *de Capite Civis Romani* &c.

Aggiungasi, che nemmeno de' Romani stessi, e de' Municipij si costante fu, e invariabile questa Legge *de Capite Civis Romani*, che non rimanesse soggetta a mutazione, o che non fosse stata totalmente abolita. Moltissimi esempli rapportar potrei ora da Cicerone, il quale in quasi tutte le sue Orazioni declama a favor de' privilegj talor conculcati de' Cittadini Romani. Pregio dell' opera sopra ogn' altro mi sembra il riferire alcune parole di Gracco appresso Gellio (n), tolte dall' Orazione delle Leggi promulgate: *Legemur orationem Gracchi de Legibus promulgatis, in qua M. Matium, & quosdam ex Municipiis Italici honestos viros, virgis per injuriam casos a Magistratibus Populi Romani, quanta maxima invidia potest, conquestrit. Verba haec sunt, quae super ea re fecit; Nuper Sexunum Sidicinum Consul venit; uxorem duxit in balneis virilibus velle lavari; Quaestori Sidicino M. Mario datum est negotium, uti balneis exigenterentur, qui lavabantur; uxor renunciat viro; parum citò sibi balneas traditas esse, & parum laetas fuisse. Idcirco palus destitutus est in Foro, eoque adductus juæ Civitatis nobis*

(n) Appo Sigonio de antiq. Jur. Civ. Rom. lib. 1. cap. 6.

bilissimus homo M. Marius, vestimenta detracta sunt, virgis caesus est. Caleni ubi id audierunt, ne quis in balneis lavisse vellet, cum Magistratus Romanus ibi esset. Ferentini ob eandem causam Prator noster Quaestores arripiti iussit; alter se de muro dejecit, alter prehensus, & virgis caesus est. Fin qui Gellio. Da ciò non altro appare, che lo 'mpegno suo a favore de' Cittadini Romani, per lo privilegio, di cui favelliamo, e pella osservanza della Legge Porcia, e Sempronia, delle quali tutte come violatori ne accusa i Magistrati. Guarentita è vero per molto tempo ella fu da queste Leggi la Romana libertà contro la potenza, e le violenze de' loro Magistrati, con maturo giudizio prevedendo que' Popoli, che sciolti dal giogo Regio, oppressi per l' avvenire farebbono dalla superbia de' Consoli, e de' Magistrati. Locche è tanto vero, quanto il saperli da mille testimonianze, che il nome solo di Cittadino Romano nelle Provincie, e nelle più barbare Nazioni, liberò molti dalla potenza de' Magistrati, come ne fa indubitata fede Cicerone (e):

(e) *In Ferr.*

Cervices in carcere frangebantur indignissimè Civium Romanorum, ut etiam illa vox, & illa imploratio Civis Romani, quae saepe multis in ultimis terris opem inter Barbaros, & salutem tulit, ea mortem illis acerbiorem, & supplicium maturius ferret. Nulla vox audiebatur, nisi haec: Civis Romanus sum. E nella lettera di Asinio a Cicerone: Cum illi misero qui vitanti Civis Romanus sum; responderet, abi, nunc Populi fidem implora. Ma finalmente poi caduta ebbe a vedersi dal primiero suo stato la suddetta libertà Romana, e di così bei privilegj affatto nuda ebbe a rimirarsi, per opera di Silla Dittatore, che una Legge soltanto delle Semproniane lasciolle, come da

(p) *Orat. pro A. Cluentia.*

Cicerone lo abbiamo (p): Ne quis iudicio publico circumveniretur, quae lege Senatores, & ii, qui Magistratum gesserant, soli tentantur. La qual cosa medesima veder si può presso

(q) *In Graccho.*

(r) *Loc. cit.*

Plutarco (q). Ed aggiugne Carlo Sigonio (r): Reliquas ille, (cioè Silla) mihi victoria parva, non solum labefactasse videtur, sed etiam funditus sustulisse, quibus munita Plebis, Populique Romani libertas fuit; nam proscriptione Civium, Romanorum novo exemplo proposita, eade eorum acerbissima facta, agris plebi ereptis, iudicium commutatis, Tribunitia potestate debilitata, quid reliqui juris Civibus Romanis fecit? Per la qual cosa inutili alla perfine ebbero a riuscire i travagli molti, e le fatiche, onde il Popolo Romano affaticato si era in addietro per sostenere que' suoi privilegj, li quali erano il fonda-
men-

mento, ed il sostegno della libertà. Di niun frutto le tante guerre egli intraprese, i sudori molti egli sparse ora contro del Re Porfenna, e de' Latini Popoli, ora co' Cartaginesi, co' Cimbri, co' Teutonj, e con altri barbari Popoli. Per la libertà si oppose a Catilina, ed a quanti mai ribaldi Cittadini Romani s'eran con lui confederati. Per la libertà Lepido si oppose a Sulla, Cicerone a Marcantonio. Ma dopo tante lunghissime contese, alla fine privato totalmente ne rimase quel Popolo dall' Imperadore Augusto. Così lasciò notato il Sigonio (1): *Sed tamen haec libertas dominante Sylla concessa, Caesare verò regnante labefactata, Augusto demum imperante funditus eversa est; quod fuit nihil aliud, nisi cum plus ille unus in Civitate potuit, quam universa Respublica.* Onde notò qui il Giurisconsulto Gio: Maderno (2): *Sed cum libertas nimium effranata nocet, satius est in Principe temperari. Liberiùs enim sub justo Principe vivimus, quam sub affectionibus nostris, ut liberiùs sub legibus, quam exleges.* Del che fece pur menzione il Gravina (3) in queste parole: *Quo pacto Principes, quo se publico praesidio, ac totius ferme Populi auctoritate munirent, tribunitiam sibi potestatem arripuerunt: itaque non armis solum, sed vi, ac jure populari exorientis Imperii radices perpetuo confirmarunt.* E Filippo Berterio (4) pure scrisse: *Pena fuit Civis Romani, qui Populum ipsum Judicem habuit l. ult. de legation. Sed ubi res in unius potestatem recidit, Princeps capit pro Populo judicare. Unde illud M. Antonini apud Capitolinum: dignitas reorum esse dicitur, ut ab eo audirentur, qui pro Populo judicarent.*

Che s'è così, come lo è senza alcun fallo, chiaramente da ognun si scorge, che il mio dotto Compastore *oleum*, e *speram perdidit*, nel pretendere, che i Conventi Giudiziarj, e la Legge de *Capite Civis Romani* fossero state in osservanza non solo a' tempi di S. Agata, ma ancora sino a quelli dell' Imperador Costantino; locchè sfuggito avrebbe di certo, se fatta avesse la giusta distinzione fra' tempi della Repubblica, e quelli dell' Imperio [1].

Toc-

[1] Non debbo qui passare sotto silenzio gli argomenti, che dal buon Autore arrecati vengono nel *Disimpegno* a cap. 6. per istabile contro gli dotti Autori delle Osservazioni Critiche, che le leggi delle Dodici Tavole furono più che mai in uso a' tempi dell' Imperadori. Ecco quei sono. Il primo leggesi a f. 267. ove dice: che molti gravissimi Autori anno con eru-

(1) *Loc. cit.*

(2) *In Cōment. ad Sigon. loc. cit. n. 58.*

(3) *De Ort. & progress. Jur. Civil. n. 22.*

(4) *Plitbaros Distrib. 1. cap. 9 f. 108.*

Tocca ora a me in grazia dell'Amico Oppositore, che senza ombra alcuna di ragione allungar pretende la forma del governo politico de' Romani fiorente a' tempi della loro Repubblica.

erudizione scritto sovra le sudette leggi delle dodici Tavole, come il Revardo, il Balduino, il Gravina, l'Einnecio, ed altri. Or bene, ripigliò qui io; e che perciò? Dunque per questo non erano a' tempi degli Imperadori ite ancora in difuso le dette Leggi? Ma esaminiamo di grazia queste autorità medesime da esso lui rapportate. Riferisce l'autorità di Einnecio *Antiq. Rom. part. 1. cap. 4.* che attesta: *Quamvis hae Leges Decemviroles Tabulis aeneis inscriberentur à Romanis, & loco Urbis celesterrimo, idest pro Rastris, adfigerentur in perpetuum rei memoriam; tamen anno tamen Urbis condita CCC. LXVIII. Gollico incendio una cum ipsa Urbe perierunt, restituta paulatim conquisitis unisque fragmentis, & apographis. Postea, ut ea minus esset eas amittendi periculum, non solum ari incidebantur, in quo Cypriani adhuc arate publicè extabant, verum etiam pueris ipsis ab imbecillitate ediscende proponebantur. Verum tamen ne sic quidem etatem sinit nobilissimum illud Legum Decemviratum Corpus, quod jam inulo à seculo sexto periisse non sine ratione existimamus? Lo stesso replica l'Einnecio altrove, *hist. Jur. Civ. lib. 5. §. 32.* le cui parole egli reggistra, Ma di grazia io ripiglio: adunque perchè le Leggi a' tempi dell'Imperio erano assise ne' pubblici luoghi, erano perciò elleno in osservanza? Il primo soltanto, e non già l'altro asserisce il dotto Scrittore: All'Einnecio aggiugne l'autorità di Diodoro Siciliano *lib. 12. Et peracta, quam faciendam constituerant, legum sanctione, hanc in duodecim aeneis Tabulis incidentes Consules affixerunt ante Curiam, tunc passis Restrict. Hac conscriptio legum breviter, & nulla superfluitate compacta perduravit, id quod admiratione dignum, ad haec usque tempora.* Ma che altro ciò importa, se non che incise vedevansi in bronzo le dette Leggi a' tempi di Diodoro, vale a dire ne' tempi di Giulio Cesare, e di Ottaviano Augusto? Succede appresso l'autorità di S. Cipriano *lib. 2. epist. 2. ad Donatum: Incise sunt leges duodecim Tabulis, & publico aere praefissa jura praescripta sunt; inter leges ipsas delinquntur, inter jura peccatur; innocens nec illis, ubi defenditur, refertur.* Ma oibò, che questa autorità medesima di S. Cipriano, se voglia considerarsi adoor superficialmente com' ella sta, contraria è piuttosto, che favorevole all'asserito dal Signor Paternò, mentre ella non d' altro va piena, che della inosservanza, e trascuratezza delle Leggi stesse, ch'ei pretende essere state ancora in vigore, ed osservate. Intorno alle parole di S. Agostino de *Civit. Dei lib. 1. cap. 19. Post appello leges XII. Tab. Indicesset Romanis. Nempe post patrata facinora, nec quemquam sceleratum indemonstratum impune voluissent occidi; ostendebat nella sua natural semplicità non furono dal buon Scrittore arrecate, aggiunto avendovi del suo le parole *XII. Tabularum*, nulla gli giovano, quando anche conceder gli volessimo, che il Santo Dottore abbia inteso parlare delle pretese Leggi delle dodici Tavole. Conciosiachè il Santo fa parola: *ivi. de Lucretia, quae se ob***

pubblica, non solo a' tempi di S. Agata, ma ancora sino a quelli di Costantino Imperadore, di mostrare, ma con la possibile brevità, che passato l' Impero della Repubblica Romana da' Consoli agl' Imperadori, videsi in un tratto mutato il di lei governo politico non solo in Roma, ma ancora in tutte le Provincie. Ed in vero, chi v' ha che non sappia, che annullati quasi tutti i Romani Magistrati, tutti in un solo Imperadore si unirono; onde ne nasce, che in tutte le Imperiali Iscrizioni restringonsi tutti gli onori de' Magistrati Romani, come di Pontefice Massimo, di Tribuno della Plebe, di Console, di Proconsole &c. in quel solo d' Imperadore? Così il celebre Ludovico Antonio Muratori (y) la discorre: *Neque enim ulla Lex umquam prodiit, per quam Senatus, Populusque Romanus cuncta sua jura in Imperatores transfulerit. Et simul evincit jura hac*

(y) *Antiq. Ital. Med. Ævi to. 1. differ. 18. pag. 988.*

illatum sibi suprum peremit, ch' è quanto dire, di un tempo, in cui nella Repubblica Romana erano in osservanza le dette Leggi. In fatti Ludovico Vives nelle note a quelle parole: *Sceleratum, & indematam*, non lasciò di avvertire: *Cicero scribit, de Capite Civis Romani legibus esse cantum, ut judicium ferretur, nisi à toto Populo magnis Comitibus, que dicuntur Centuriata. Modum, & ordinem judicii ponit in oratione pro domo sua, & Plurarchus in Gracchis*. Lo stesso dicai dell' autorità di Salviano de' Governat. *Dei lib. 8. cap. 5.* che scrive: *Interfici indematam quemcumque hominem etiam duodecim Tabularum Decreta veterunt. . . . Ex quo cognoscitur, quod magna illic prerogativa Dominica Religionis fuit, uti ideo tantum Dei servis (ideest Monachis) licuit evadere, quia à pagano jure (hoc est a Legibus XII. Tabularum) defensi sunt;* cioè, e che le parole *XII. Tabularum* sono dello Scrittore nostro, e che dalla stessa autorità l' inosservanza piuttosto delle dette Leggi ricavasi. Finalmente all' autorità di Giusto Lipsio *De X. Viror. legib. vol. 2. f. 228. Virorum ille maximas, optimasque, Mose, & Saada, & Sophia decus vetusta, perlata sunt (X. Virorum Leges) Comitibus Centuriatis, sissa in foro ad Curiam Hostilium, manseruntque quomvis post varia incendia Urbis, ultra Septimii Severi Imperatoris tempora;* altra risposta non daremo se non quella data a lui full' incominciare di questo argomento, cioè, che il vedersene fatta memoria, e registrate anche tutt' esse da taluni Scrittori, ciò nulla importa all' affonto. In simile guisacchè stranissimo argomento sarebbe il voler provare, che esiste il culto delle false Divinità de' bugiardi Numi a' di nostri, non per altronde, te non dal vedersene le loro sacrileghe Immagini, e i profani delubri fin oggi. Del resto sia come si voglia, egli è certissimo appresso tutti i Scrittori, che quella Legge: *De Capite Civis Romani* &c. ella fu la prima, che soggetta rimase alla inosservanza, come sopra si ha con chiarezza dimostrato.

senfim in ipfos Augustos transfusa, quamquam illi Reipublica, sive Romani Imperii nomine potestatem supremam, & reapse Regiam exercerent, & quamvis adhuc Senatus, & Magistratus cum Roma, tum alibi perdurarent. Legga, se il Ciel lo salvi, a un tal uopo il mio dotto Compastore la Dissertazione Ipatica del Pagi (z), e si, che moltissime Iscrizioni potrà ivi trovare, da cui questa mia proposizione, (seppure piuttosto appellar non si vogli comune, e certissima) confermata resterà, e posta in chiaro.

(z) *In Appar. ad Annal. Gordiu. Baronii edit. Lucensit.*

Che se poi tanto a lui non basti, sovvia facciasi ad ascoltare ciò, che sopra di questo argomento ne scrive Dion Cassio (a). Il principal fine (dic' Egli) del Senato Romano, e degl' Imperadori si fu di far cadere il Popolo Romano dalla sua libertà, con farlo privo con arte, e con lusinghe, o pur con violenze del Tribunato della Plebe, che era la base della Romana libertà, e di tanti Magistrati, che altiero, e superbo rendevanlo, e attribuire in tal guisa l'autorità all'Imperadore, ed al Senato. Ecco di fatto come ciò chiaramente egli attesta, ove parla di Augusto: *Senatus Augusto hos honores decrevit, ut Tribunus Plebis perpetuus esset, & quoties Senatus haberetur, etiamsi Consulatum non gereret, de quibuscumque rebus referre pesser; ut Proconsulare Imperium semper haberet, neque id in Urbem intrans deponeret, aut renovando opus ei esset; ut major ipsi in Provinciis, quam Praefectis earum semper esset potestas. Inde exortum est, ut Augustus, & qui cum secuti sunt Imperatores, lege quadam reliquis hisce, & Tribunitia potestate uterentur.* Senta pur Cassiodoro (b), il quale scrive, che

(b) *In Chron.*

Ottaviano Augusto sul principio del suo Impero, promulgò nuove Leggi, ordinò nuovi Giudizj, dispose le Provincie diversamente da quelle del tempo della Repubblica; *Cesar leges protulit, Judices ordinavit, Provincias disposuit; & ideo Augustus cognominatus est.* E Giacomo Strada (c) dello stesso Imperadore scrivendo, notò: *Sacerdotia reformavit, abusus correxit multos in Republica, leges quasdam retractavit, quasdam ex integro sanxit, Senatorum numerum definiit, officia nova excogitavit.* A finirla, la suprema potestà de' Consoli videsi prima diminuita, e poscia dello 'ntutto spenta sotto lo stesso Augusto, come coll' autorità di Erodiano lo scrive il Bertierio (d): *Ego quidem summam Consulatus potestatem consilio decrevit ab Augusto imminutam non dubito.* Ed altrove (e): *Nam summum Imperium, quod initio penes Consules fuerat, quidem*

(d) *Pitban. diatr. 1. cap. 7. f. 85.*

(e) *Loc. cit. cap. 9. f. 107.*

abrogatum constat l. 2. de Orig. Jur. . . . imo summa hac dignitas honorum olim finis, novo demum Imperii fulgore percussa penè concidit. Ed il Gravina (f) più distesamente non lasciò (f) De Rom. di scrivere: Verùm non ad Imperatoriam auctoritatem hæc omnia revocat, sed ad munera veteris, popularisque Reipublicæ, quorum summa Princeps in se transferebat, veluti crebros Consulatus, Potestatem Tribuniciam, Proconsulare Imperium, quibus Imperator inducitur summam, ac supremam civillibus etiam in negotiis potestatem in Principem transeuntem, non jure quidem Regio, quod Brutus extinxerat, neque ex Dictatura, quam Augustus, utpote sibi maxime periculosam, invisamque Populo recusavit, sed jure ordinariorum Magistratum a se susceptorum, quibus in unius personam, vel perpetuò cumlatis, vel crebro repetitis ad exitum Regia potestatis arto hac subdola perveniebat is, cui tradebatur militare Imperium, per quod munera, quæ vellet, ad se civillia trahebat, cum leges plerumque parant armis.

Che se una tale, e sì gran mutazione ebbe a vedersi in Roma, qual mai la dovette essere nelle Provincie? Vi farà forse chi persuader vogliasi, che rimaste fossero della stessa maniera, come a' tempi della Repubblica? Ma se mutò in Roma il governo politico, per qual ragione non ce lo crederem poi delle Provincie, quando si sa, che l' Imperadore Augusto, come scrive il Sigonio (g), non solo cercò di stabilire l' Imperio, e munirlo di nuove Leggi, e Magistrati; ma ancora descriver facendo tutte le Provincie, assegnò loro Rettori, Prefidi, Proconsoli, e Prefetti, acciò le reggessero? Imperium Romanum longè omnium terra, marique latissimum, primùm Augustus Cesar non solum armis, opibusque firmavit, sed etiam Legibus, ac Magistratibus exornavit. Nam cum Provincias omnes descripsit, et certos singulis Rectores, Praefides, Proconsules, Praefectisque imposuit, tum limites Imperii terminavit. (g) In Praef. ad lib. de Occid. Imper. tom. 1.

Vero è, che nel tempo della Repubblica, le Provincie, come notò lo stesso Sigonio (b), non solo furono vettigali del Popolo Romano, ma ancora servitute mulctatae sunt, quippe quæ Legibus suis, ac Magistratibus jus dicentibus spoliate sunt, e le Città di una stessa Provincia furono da' Romani trattate ognuna secondo i lor meriti, e servizj presso alla Romana Repubblica; poichè alcune Città erano vettigali, altre immuni, altre servæ, altre libere: Vettigales dictæ, son parole del citato Sigonio, quibus vettigal aliquid impostum est; immunes quibus nullum; servitute affecta, quas Magistratui Romano pa-

vere voluerunt; libertate, quas Magistratus Romani jurisdictione solverunt.

Ma poi sotto l' Imperio di Augusto tutte affatto le Città libere furono dalla lor libertà private, in somiglievole guisa, che privo ne rimase il Popolo Romano. Così scrive Svetonio (i): *Urbium quasdam faderatas, sed ad exitium licentia precipites libertate privavit; alias, merita erga Populum Romanum allegantes, Latinitate, vel Civitate donavit.* Dopo ciò fu, nota il Sigonio (k), che più frequenti son da osservarsi nelle Provincie le Colonie: *At ab Augusto, & successoribus ejus, ut multa alia, sic hoc innovatum, ut Provinciae Colonis frequentarentur, ut aliis Oppidis Civitas, aliis Latinitas, aliis jus Italicum, tribueretur.*

In oltre sotto l' Imperio dello stesso Augusto, tutte le Leggi fatte in tempo della Repubblica abolite rimasero; trattenne solamente la Cornelia, la Pompeja, e la Giulia; il perchè esse sole trovansi registrate nelle Pandette: *Postrema autem, così il più volte citato Sigonio (l), omnium Leges fuisse Cornelia, Pompeja, & Julia. Cornelias tulit L. Cornelius Sylla in Dictatura; Pompejas C. Pompejus, maxime in tertio Consulatu; alias Cajus Julius Caesar Consul, & Dictator; alias C. Caesar Octavianus Imperator. Quae causa est, ut harum tantummodo in Pandectarum libris memoria celebretur, quod reliqua superiores his unis observatis, obliterata essent.*

Ora da quanto si è addotto fin quà, e da quello eziandio che se ne dice nella Notizia dell' Imperio fatta dall' Imperadore Augusto, ed in quella di Adriano, e che per brevità si tralascia, ben potrà chicchessia ad evidenza conoscere quanto siasi apposto lungi dal vero il buon mio Amico, il Signor Paternò, nel darsi a credere, che la forma del governo politico, quale fiori a' tempi della Repubblica, durata fosse per sì no a' tempi dell' Imperio, e dell' Imperador Costantino il Grande; e che quindi coll' essere trasferita S. Agata da Palermo in Catania per esservi giudicata, trascurate si fossero, e poste sopra le antiche Romane Leggi, e tutte e quante le vetulle giuridizioni de' sovradetti Fori, e Tribunali. Se la Grande Agata vissuta fosse in tempo della Romana Repubblica, cioè prima dell' Imperador Tiberio, avrebbe pur pure qualche ombra di ragione di commetterli la vittoria il valoroso Apologista; sospettar potendosi allora, sebbene con qualche non ispregevole difficoltà, che violate fossero state, e

poste in non cale le Leggi, le Giuridizioni, ed i Tribunali. Ma se visse ella nel terzo secolo, vale a dire, in un tempo in cui le Romane Leggi, e i Privilegj non avean più forza, e vigore, no, che non recò alcun pregiudizio il Proconsole Quinziano alla Città di Palermo, nell' estrarre da questa la Grande Eroina, e trasferirla per esser giudicata in Catania, dove facea egli allora la sua residenza; anzi così facendo, operò secondo la disposizione delle Leggi, le quali a' Proconsoli, ed a' Prefidi delle Provincie davano il mero Impero, come diremo a suo luogo piussotto; ed a tenore di quella Legge dell' Imperador Trajano dal Cardinal Baronio accennata (m) con quelle parole: *Trajanus Reor a Praesidibus Provincia- rum jure esse plectendos, edita Legge, consuluit.*

(m) *Ad ann.*
100. n. 8.

CAPITOLO IV.

Ancorchè per opinione del Contraddittore durati fossero i Conventi Giudiziarj, e la Legge de Capite Civis Romani &c., tuttavia altre furon le Leggi contro de' Cristiani promulgate dagl' Imperadori.



A sinvia, si accordi pure per questa volta all' Amico Apologista, l' uso de' Conventi Giudiziarj, anche sotto gl' Imperadori, e sino all' Imperador Costantino il Grande; gli si permetta ancora, che quella Legge de Capite &c. fosse stata in vigore, anche nelle Città libere; ma che pertanto? Resta a lui la briga con tutto ciò di mostrare, che queste Giuridizioni, e Leggi fossero state in vigore, ed osservate co' Cristiani, spezialmente in tempo di persecuzione; che è quello appunto che assai difficile, anzi che no impossibile, a lui riescirà per ogni parte.

Io porto ferma opinione (ed ecco ove fondasi la difficoltà della richiesta pruova per esso lui) io porto ferma opinione, torno a dire, sull' autorità di gravissimi accreditati Scrittori appoggiato, che altre furon le Leggi dagli Imperanti Sommi pro-

promulgate contro gli Adoratori del Crocefisso Signore, ed i Giudizj contro di essi loro, che le Leggi, e i Giudizj contro i Gentili in quei stessi tempi osservati.

E prima di qualunque altra cosa giova qui rammentare, con quanto zelo vissuti fossero i Romani, acciò una qualche nuova Religione introdotta non fossesi infra di loro. Perciò fu, che, quasi sul nascere della Repubblica, fu interdetto il culto di Deità straniere, anche privatamente; e solo adorar si poteano quelle sole; che con pubblico decreto eran già stabilite. Così

(u) *Lib. 2. de Legibus.*

(o) *Lib. 4. Hist. p. Lib. 1. c. 13. (q) Lib. 1. Hist.*

abbiamo da Cicerone (a): *Separatim nemo habessit Deos, neve novos, sed ne advenas, nisi publicè adjectos, privatim colunt.* Lo stesso di qualsivisia peregrina, e nuova Religione ci attestano Tito Livio (c), Lucio Floro (p), Jornande (q), e tutti i Scrittori della Romana Storia. Or se egli è ciò vero, come l'è pur verissimo da una parte; e se dall'altra i seguaci del Nazaren. Crocefisso, non che una nuova, e sconosciuta Religione (se così lice di esprimerci) a qualunque costo d'introdur s'impegnavano, ma eziandio qualunque altra, che dessa non fosse, per falsa, e ridicola apertamente rimproveravano; qual gelosia, qual furore, qual rabbia d'esser non dovean contro se stesso que' Popoli zelantissimi osservatori cotanto della singolarità di lor empia, ed ingannevole Religione? Senza meno fu tale, che spinse gl'Imperadori Romani, il Senato, ed il Popolo a stabilir nuove Leggi, affine solo di sterminar tostamente il Cristiano nome, come ne fa autorevole testimonianza Origene (r):

(r) *Hom. 9. in Josue.*

(s) *Hist. lib. 2. cum not. Car. Sigon.*

(t) *Lib. 5. In Ast. cap. 4.*

Senatus, Populusque, & Principes Romani decreverunt suis legibus, ut non sint Christiani. E Sulpicio Severo (s) lasciò scritto: *Hoc initio in Christianos severi ceptum. Post etiam datus (o come legge del Sigonio latin) legibus Religio vetatur, palamque edictis propositis, Christianum esse non licebat.* E con più chiarezza Lattanzio Firmiano (t), ove disse: *Sceleratissimi homicidæ contra pios jura impia condiderunt: nam & constitutiones sacrilegæ, & dissimulationes Jurisperitorum leguntur injustæ. De mutis de Officiis Proconsulis lib. 7. excerpta Principum nefaria collegit, ut doceret, quibus parvis affici oporteret, qui se cultores Dei presisterentur.*

Ed oh se intera esistesse l'Opera del Giuriconsulto Domizio Ulpiano, com'era a' tempi di Lattanzio! Al certo che di tal vero assaiissime testimonianze ne avremmo, più di quel;

(v) *Ad ann. 225. s. 2. & 3.*

che i mentovati Scrittori ci somministrano: *Christiani illa, (mi servirò delle parole, onde il Baronio (v) questo stesso sentimen-*

mento ebbe ad appalesare) *utinam illa extarent; quae postea Juris Collector, & Emendator expulsi, ut impia, atque tanquam injusta, nequaquam rescribi voluit, sed proscribi. Ex illis enim complura fierent manifesta, quibus tum Lactantii querela iustissima explorator haberetur, tam etiam Christianorum constantia, in quos tot tantaque saevirent leges, manifestior appareret.* Ci basti non per tanto ciò che ne restò de' sentimenti d' un tale Autore nel sesto libro, che vale di preambolo a quel d' appresso, cioè il settimo, per argomentar noi a favor di nostra causa quel di più, che si smarrì intorno alle Leggi de' Cristiani. Congruo, scrive Ulpiano (x), *bono & gravi Praesidi curare, ut pacata, atque quieta Provincia sit, quam regit, quod non difficile obtinebit, si sollicitè agat, ut malis hominibus Provincia careat, eosque conquirat, nam & sacrilegos, latrones, plagiarior, fures, conquirere debet.* Canciossiacosacchè fallo ognuno da non pochi Scrittori antichissimi nelle loro apologie pe' Cristiani, che dessi (y) sacrilegi spesse volte, e secondo Svetonio (z): *genus hominum superstitionis nova, ac malefica*, furon chiamati in que' primi secoli da' Gentili. A' Proconsoli s'incarica, prosegue Ulpiano (x), d'invigilare 'ntorno al culto de' Dei, di visitare i Templi, di curare i sacrificij, ed altre cose di simil fatta. Queste si furon le Leggi, que' li i Decreti promulgati novellamente dagl' Imperadori Romani a solo oggetto di sbandire affatto da lor confini la nuova Setta del Nazareno (così appellavansi i Cristiani) e con principj irregolari cotanto ed illegittimi regolavansi que' Tiranni nel formare il giudizio, e nello stabilire le pene contro i Cristiani suddetti. Or come pos' potrà lamentarsi, che nell' uccidere barbaramente la nostra Santa Eroina, qual Cristiana, adempiuto non fossesi, quanto dalle Leggi si prescriveva in allora? E non asserire piuttosto, che siccome eranvi allora delle nove particolari Leggi dagl' Imperadori promulgate contro di quei, che il nome Cristiano professavano, giusta le quali contro di essi i giudizj, le pene, ed i tormenti si stabilivano, così nuovo giudizio, particolar pena, e tormento singolarissimo per la invitta Amazone della Cristiana Religione la grand' Agata si machinò, si pose in opra, e si effettuò?

Ma no, che non voglio io qui troppo scarso mostrarmi e di ragioni, e di autorità con persona, che dell' uno nommen, che dell' altro, abbastanza è provista, e di giustissimo discernimento. Si scenda pertanto al particolare, e si diffamini se

(x) Lib. 6. de Offic. Proconsul. L. Praefes Provinciae. L. Congruo ff. de Offic. Praesidis.

(y) L. Sacrilegii 6 ff. ad Leg. Juliae. & L. Sacrilegi 9. eod. tit.

(z) In Nerone. (a) L. Illicite ff. de Offic. Praesidis.

in taluna forse di siffatte persecuzioni, riguardo alcuno si avesse mai o alle Leggi Romane, o a' Privilegj de' Cittadini stessi.

CAPITOLO V.

*Nelle persecuzioni di Nerone, Domiziano,
e Trajano Imperadori, non ebbero
luogo nè le Romane Leggi,
nè li Privilegj de' Cit-
tadini Romani.*



HI ha qualche tintura della Storia della Chiesa, ben sa, come gli Appostoli avendo predicata la dottrina dell' Uomo-Dio nella maggior parte delle Provincie dell' Imperio Romano, partorirono in cotal guisa alla Cristiana Religione de' Fedeli molti; ed alcune Chiese eziandio stabilirono quasi per ogni dove del Romano Impero. Il Paganesimo da codesta nuova Religione assalito, contro lei sollevossi; i Principi per politica scellerata, ed i Popoli per superstizione cieca contro di lei forte si opposero, e contro di quei, che da superna celestial forza guidati a via di sangue, e di sudore impegnavansi d'innalzare sulle rovine dell' abbattuto Paganesimo la verace Religione del lor Maestro.

Nerone fra gl' Imperadori fu il primo, che diede gli ordini di perseguitarli per ogni dove i Cristiani. L' incendio di Roma, di cui erane lui stesso il verace autore, gliene somministrò il pretesto. Affine di annullar quella voce, come scrive Cornelio Tacito (b), ne fece rei i Cristiani; perlocchè tali a sua insinuazione creduti dal cieco Popolo, a rigorosi supplizj condannati vennero iniquamente. Furono pertanto prima arrestati coloro, che faceano professione pubblica del Cristianesimo, e da poi anco quelli, che per qualche indizio sospettavasi d'esser tali; indi tutti unitamente diputati a morire. *Perantibus (eccone la maniera descritta da Tacito) addita ludibria, ut ferarum tergis contesti, laniatu canum interirent, aut*

(b) *Annal. lib.*
15.

crucibus affixi, aut flammandi, atque, ubi defecisset dies, in uijum nocturni luminis uterentur. Del che fan menzione pur anche Svetonio (c), Sulpicio Severo (d), Paolo Orosio (e), Lattanzio Firmiano (f), Baronio (g), ed altri.

Ma del! Come? Cittadini Romani, quali eran fra questi moltissimi Cristiani, condannati alla rinfusa alle bestie, alle croci, al fuoco! E quel che più monta senz' alcuna forma di giudizio! Io qui mi dò a credere, e non fuor di ragione, che se trovato fossesi allora in Roma il dotto mio Compastore, qual Lepido, e qual altro Tullio, non si farebbe trattenuto a perorare avanti a quell' empio Imperadore a favor di que' tali, allegando le giuridizioni, e i privilegi de' Romani Cittadini, la Legge delle dodici Tavole, l'autorità del Senato, e del Popolo Romano, i Conventi Giudiziarj, e alla perfine le giuridizioni de' Tribuni della plebe.

Ma a che rammentar tali cose, quasi che non si sapesse da ognuno bastar solo in que' giorni l'essere Cristiano per esser giudicato diversamente da quello, che la Romana Cittadinanza, o tal altro privilegio suggeriva; e che i Cristiani in allora, alla frase di Eutropio (h), *carebant omni honore, & dignitate?* A giusta ragione per tanto ebbe a scrivere Eusebio (i), che contro de' Cristiani *jure belli* si procedeva. Ed Atenagora (k), che bastava il solo nome di Cristiano senz' altro esame, per esser condannati: *Nomine tenus dumtaxat accusamur* Etenim *Judices non quid commiserit Reus aliquis nostrum inquirunt, quàm ipsi nomini tam certo sceleri illudunt.* Ed ancora il Ruinart (l): *Plerique eorum quasi tumultuosè acerostim, & nulla observata juris formula, martyrium consummarint.* Lascio qui di riferire ciò, che ne dissero ed un Paolo Orosio (m), ed un Lattanzio Firmiano (n), e quegli altri, che della Storia di que' tempi le pregevoli, quanto più scarse notizie ci lasciarono.

Quanto abbiam qui veduto operarfi da Nerone, lo stesso addivenne in quel primo secolo stesso nella persecuzione di Domiziano, che giusta l'espressione di Eusebio (o) appellar si puote una immagin vera del menzionato Imperadore. Condannò egli fra Cristiani altri all'ultimo supplizio, altri privò solamente de' loro beni, altri confinò a perpetuo esiglio; e tutto questo senz' alcuna forma di giudizio, e senza riguardo alcuno alle prerogative di Cittadini Romani, come osservar si potrà in alcuni Atti de' Santi Martiri appresso il Ruinart (p), *selecta.*

D

c i

(c) In Nerone.

(d) Lib. 2. Hist.

(e) Lib. 7. Hist.

cap. 5.

(f) De Mortib.

Persecutor. c. 2.

(g) Ad ann. 66.

n. 1. & seqq.

(h) Lib. 9. Hist.

(i) Lib. 4. Hist.

Eccl. edit. Va-

les.

(k) Apolog. pro

Cristian. in

Biblioth. PP.

edit. Paris. t. 1.

(l) A. M. M.

selecta f. 267.

& 268.

(m) Li. 7. Hist.

cap. 5.

(n) De Mortib.

Persecutor. c. 2.

(o) Lib. 3. cap.

17. Hist.

(p) A. M. M.

selecta.

(9) *Dio Xi-
phil.*

e i Bollandisti: *Eodem anno* (son parole di Dione (9), ove
fassi a ragionar di Domiziano) *Domitianus cum alios mul-
tos, tum verò Fabium Clementem Conjulem (estis Patruelis ejus
erat, & Flaviam Domitillam Domitiani consanguineam ux-
orem haberet) morte affecit, illato amobus crimine impietatis. Cu-
jus rei causa multi, qui in Judaeorum (così gli Etnici chiama-
vano i Cristiani rei di Giudaismo, Ateismo, ed altra empietà)
mores transferant, damnati sunt; quorum pars spoliata facultati-
bus; Domitilla tantummodo in Pandetariam relegata est. Glabrio-
nem quoque, qui cum Trajano Magistratum gesserat, accusatum,
prater cetera, superioris criminis, interfici jussit.* E tutti eran Cit-
tadini Romani.

Non la cedette a i menzionati Tiranni Trajano Impera-
dore, giacchè molto ancor egli afflisse la nascente Chiesa, una
infinità di Cristiani per tutte le Provincie del Mondo uccisi
avendo in odio di nostra Fede. Con cescrando Editto aucon
egli, come abbiamo dagli Atti di S. Ignazio Martire, *omnes aut
sacrificare, aut mori cogebat.* Che se da taluno mi si opporrà,
ciocchè egli il detto Imperadore rispose in una lettera a Pli-
nio secondo Proconsole nella Bitinia, che i Cristiani a suo sen-
timento *conquiverendi non sunt: si deserantur, & arguantur, fu-
niendi sunt;* ove par che non tanto mostri di rabbia, e di livo-
re contro de' Cristiani, e che aderir voglia piuttosto a' senti-
menti del testè citato Plinio (r), che a lui scritto avea in cotal

(r) *Lib. 10. e-
pist. ad Trajan.*

guisa: *In iis, qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc
sequutus sum modum. Interrogavi ipsos, an essent Christiani; con-
fiteutes, iterum, ac tertio interrogavi, supplicium minatus, per-
severantes duci jussi; se cìd, dico, mi si opporrà da taluno, a
lieta fronte risponderò, che sebbene cìd sia vero, è altresì certo
dall' altra parte, che negli Atti de' Santi Martiri di que' tem-
pi, non si fa motto veruno nè di Conventi Giudiziarj, nè di
Privilegj, anzi tutto il contrario si rinviene. Ed in vero negli
Atti sinceri di S. Ignazio Martire Vescovo di Antiochia appref-
so Ruinart (r), si racconta, che ritrovandosi allora l' Impera-
dor Trajano in Antiochia, fè condurre alla di lui presenza
Ignazio, e che interrogatolo della Religione, che professava:
Tu igitur in te ipso Christum circumfers? E rispondendo il Santo
Vescovo: *Etiam.* L' Imperadore ad un tratto senza frapporte
indugie, e senza ulterior sindacato, e giudizio profferì senten-
za contro del Santo Prelato: *Ignatium precipimus in se ipso di-
centem circumferre Crucifixum, a Militibus duci in Magnam Ro-*
*manam,**

(r) *At. MM.
selecta f. 9.*

Sotto Antonino Pio furono varie, e fiere le persecuzioni; ed in tutte esse li Cristiani senza alcuno strepito di giudizio condannati: vi furono, come ne fa testimonianza il mentovato Giustino (a): *Propter confessionem torquentis . . . causa non judicata supplicia inferis*. Gli Atti di S. Felicità, e suoi sette figliuoli, appresso il cit. Ruinart (b), apertamente ci dichiarano, che furono da Publico Prefetto puniti per comando di Antonino Imperadore, con pene a' Cittadini Romani non competenti, per la sola confession, ch' essi fecero, e coraggiosa di esser seguaci di Gesù Cristo.

Generale ancora fu la persecuzione sotto l' Imperadore Marco Aurelio, e per tutte le parti del Mondo si contano de' Martiri innumerabili. Ascoltisi però quello che a nostro proposito ne riferisce Giustino (c): *Qua heri, & proximis diebus in Urbe vestra, o Romani, sub Urbicio accidere; & quae ubique locorum similiter citra rationem omnem a Praesidibus fiunt &c. Maligni Damonem occidi nos procurant*. Eusebio (d) ancora ci attesta, che sotto l' Imperio di Marco Aurelio, *ex incurfione popularium innumerabiles prope Martyres per unversum Orbem emiſſiſſe*. Di questo Imperadore per fine la seguente Costituzione si legge appresso Giustino (e), ed Eusebio (f): *Si quis autem inveniatur Christianum, propterea quod Christianus fit, deferre, delatum ipsum Christianum, qui hoc fit professus, nulloque alio crimine accusatum, quam quod Christianus fit, manifesto se pro cogere, delatorem verò ipsum virum comburi volo. At Christianum confessum, ac proinde eo nomine tutum, atque securum (notiſſime bene queste parole) is, cui Provincia Praefectura creditur est, ad poenitentiam ejusmodi professionis, & statum illiberalem non traducet. Hac vero etiam Senatusconsulto confirmari volo; & Constitutionem hanc meam in Foro Trajani proponi jubeo. Illam quoque in Provincias mittendam curabit Verastus Pollio Praefectus. Quicumque autem hanc uti, & habere exemplar ejus voluerit, ne recipere id ex eo, quod a nobis propositum est, prohibetur*. Effetto di un tale Editto, ossia Costituzione scellerata, dee dirsi ciò, che leggiamo negli Atti de' Santi Martiri di questo tempo, appresso il Surio, i Bollandisti, e' l Ruinart, vale a dire, che questi Campioni o presentatisi da se stessi agl' Imperadori, e Prefidi delle Provincie, o da altri condottivi, richiesi della lor professione, al confessar generoso, che essi facevano, la professione Cristiana, a più gravi pene, e fino all' ultimo supplicio condannati venivano. Vedansi gli Atti de'

San-

(a) In Apolog. ad Pium data.

(b) Loc. cit. f. 22.

(c) Apolog. 1.

(d) Lib. 5. c. 1.

(e) Apolog. 2.

(f) Lib. 4. cap. 12.

39

Santi Martiri Lugdunensi, e Vicnensi, (sopra de' quali in appresso rilletteremo,) di S. Giustino, e Compagni, e di molti altri, ne' quali non si fa motto veruno nè di Conventi Giudiziarj, nè di Giuridizioni, nè di Privilegj; ma solo che o dall' Imperadore, o da' Prefidi, o da' Prefetti delle Provincie, per la sola confessione d' esser seguaci del Crocefisso, eran condotti a morire.

CAPITOLO VII.

Nelle Persecuzioni dell' Impp. Commodo, Severo, Antonino Caracalla, Massimino, e Decio osservate non si vedono nè le Romane Leggi, nè li Privilegj di Cittadini Romani,



Quantunque sotto l' Imperador Commodo, *res nostra*, allo scriver di Eusebio (g), in (g) *Lib. 5. c. 21.* *tranquilliore statu versabantur, pace per Dei gratiam cunctas Orbis terrarum Ecclesias complexa;* cid non per tauto in tale tempo, all' opinar di alcuni; (giacchè altri a' tempi di Severo essere accaduto cid son di parere) si ritrovano i Martiri Scillitani nell'

anno di Criito 200. sotto Saturnino Proconsole dell' Africa; i di cui Atti vengono riferiti dal Baronio (h), dal Mabillonio (i), e dal Ruinart (k). A vero dire di questi Atti potrebbe prevalersi il mio dotto Compastore in ripruova de' Conventi Giudiziarj, leggendovisi sul principio queste parole: *Existente Claudio Consule quattordecimo Kalendas Augustas Carthagine M. tropoli, statuto Forensi Conventu, praecerunt Magistratus assistere sibi speratum &c.* Ma per fare cid con plausibil maniera provar prima dovrebbe, che questo Convento Cartaginese menzionato negli Atti fosse lo stesso, ed avuto avesse tutta quell' autorità, che aveano in tempo della Repubblica cotai Conventi; ed oltracciò che nella guisa stessa durati fossero fino all' anno 200. Giacchè adunque in essi Atti la sentenza del solo Proconsole vi si ravvisa; senza veruna citazione asserir deesi,

(h) *Ad an. 202.*

n. 2.

(i) *Tom. 4. P. ser. Analector.*

(k) *AE. MM. solella f. 74.*

essere stati que' generosi Confessori di Cristo presentati sol tanto al Tribunale del Proconsole, ed al Foro giudiziario, dove intervenivano i Magistrati per esaminarli avanti a lui la professione, ed il pensier di essi loro. Senonche avvertir bisogna col dotto Baronio intorno a questi Atti (che nella Biblioteca Vaticana rinvengonsi) esser dessi depravati, e corrotti, in ispezial maniera in questo luogo, che abbiam fra le mani, giacchè in altri due Codici, uno della Bibliotece Colbertina, e l'altro della Augiense, riportati entrambi dal Mabillonio, e dal Ruinart, non si fa menzione alcuna del Convento Cartaginese, ma solamente si legge nel primo: *Adductis ergo in Secretario Carthaginiis Apparitorum officio sperato &c.* E nel secondo: *In diebus illis presidente bis Claudiano Consule XVI. Kal. Augusti. Carthagine in Secretario [1], impositis sperato &c.*

- Universale poi fu la persecuzione dell' Imperador Severo; onde Eusebio non dubitò di asserire (1): *per omnes utique locorum Ecclesias ab Athletis pro pietate certantibus illustra confecta esse Martyria.* Tertulliano (2) così descrive i tormenti de' Santi Martiri, e la lor condannazione ne' tempi di sì feroce persecuzione: *Crucibus, & spiritibus impositis Christianos . . . Ungulis deraditis latera Christianorum . . . Cervices puniuntur ante plumbum, & glutinum, & gompbos . . . Ignibus urimur . . . In metalla damnamur.* Ma e da chi condannati a fessire si fatti tormenti? Da soli Prefidi delle Provincie, come lo stesso Tertulliano lo dichiara in queste parole (3): *Sed hec agite boni Praefides, meliores multò ad populum, si illis Christianis immolaveritis. Cruciate, torquete, atterite nos.* Ed opportuna è la riflessione, che fa a un tal uopo il Ruinart (4), che il libro Apologetico di Tertulliano fu dirizzato a' soli Prefidi delle Provincie del Romano Impero; come chiaramente ricavasi dagli Atti sinceri delle Sante Martiri Perpetua, Felicità, e Compagni, da Luca Ostenio ritrovati, e pubblicati da Errico

Va-

Scritt. del Con-
tra. f. 151.

[1] Secretario diceasi il Conclave, o il luogo, dove si esaminavano da' Giudici le cause de' Rei, e si decretava la sentenza, che profferir si dovea nel Tribunale, come dottamente cenò il mio Compastore. Così nella *L. ult. C. de Offic. Jud. & L. ult. C. ubi Senatur.* Questo luogo separavasi spesso con un velo dal Tribunale, al quale portavasi il Prefide per decretar la sentenza. Vedasi il Pratico in *Lex. V. Secretarii.*

Valesio, e poi dal Ruinart (p). Ivi si narra, che furono con- (p) *At. MM.*
dannati da Ilariano; *Hilarius Procurator, qui tunc loco Pro-* f. 80.
consulis Minucii Firmiani defuncti jus gladii acceperat &c. meri-
tando spezial riflessione quella parola *jus gladii*, che dimostra,
non altro poterli all'ultimo supplicio condannare, se non se il
solo Preside della Provincia Cartaginense, in cui tutta la pote-
stà risedeva, come nel seguente Capitolo ad evidenza dimo-
straremo. Eusebio finalmente (q) narra la persecuzione di Se- (q) *Lib. 6. cap.*
vero, e riporta la notizia di varj Martiri Alessandrini, ma, 1. & seq.
tutti condannati a morte dal solo Leto Proconsole dell'Egitto.
Ecco dunque in tale tempo ogni sorta di Convento Giudiziario
posto in dimenticanza, e non praticato.

Sotto Antonino Caracalla non mancarono le persecuzioni
in alcune Provincie dell'Imperio Romano, se creder vogliasi,
che il libro di Tertulliano *Ad Scapulam* sia stato scritto dopo la
morte di Severo; ed in tale tempo di Convento Giudiziario
forma alcuna non vedesi. *Pro Deo* (scrivse in quel libro (r) *Ad Scapul.*
Tertulliano) *vivo cremamus . . . Nam & nunc a Praefide,* cap. 4.
Legionis, & a Praefide Mauritania vexatur hoc nomen, sed gladio
tenus &c.

Per tre anni continui vedèd la Chiesa l'Imperador Massi-
mino, come scrivono Eusebio (s), e Ruffino (t); la di cui per- (s) *Lib. 6. c. 28.*
secuzione, al riferire del Pagi (v) sulla testimonianza di Giu- (t) *Lib. 6. Hist.*
lio Capitolino, e di Erodiano: *Tam crudelis fuit, ut illum alii* cap. 19.
Cyclopem, alii Ausridem, alii Scironem, nonnulli Phalarim,
multi Tryphonem, vel Gygem vocarent. Dal Senato Romano, e (v) *In Crit.*
dal Popolo voti faceansi per non ritornare in Roma mostro sì *Baron. ad ann.*
abominevole; e non poteano i Romani soffrire la di lui crude- 235. & 238.
lta. Ora in questo tempo si trovano Cristiani condannati an-
cor essi a' tormenti, ed a crudelissima morte. Ma in niun di
essi vedrassi usata forma alcuna di legittimo giudizio, mentre
alcuni uccisi rinvengonsi con impeto, e con violenza da' Popo-
li, ed altri nelle Provincie da' soli Presidj condannati.

Ma che non dirassi di fiero, di barbaro, e d' inumano ef-
fettuato da quell'empio Tiranno, sotto il cui imperio la palma
del martirio la nostra Donzelletta S. Agata ottenne? Io parlo
di Decio, di cui così lasciò scritto Lattanzio Firmiano (x): (x) *De Mor-*
Extitit post plurimos annos execrabile animal Decius, qui vexa- tib. *Persecut.*
ret Ecclesiam . . . & quasi hujus rei gratia proventus esset cap. 4.
ad illud principale fastidium, furere protinus contra Deum cœ-
pit, ut protinus caderet. Che fosse stata crudelissima, e fiera,
que-

questa persecuzione, e sparfa per ogni luogo nelle Provincie al Romano Impero soggette, l'attestano, oltre del citato Lattanzio, Dionigi Alessandrino appresso Eusebio (y), Costantino Magno (z), S. Cipriano (a), Ottato Milevitano (b); ed il Nifeno (c) ebbe a notare, che gravi pene minacciò a' Prefidi delle Provincie dell' Impero, acciocchè non trascurassero di affatto sterminare il nome Cristiano: *In gentium Praefides terribiles supplicii penas statuit, nisi omnibus probris, contumeliis, & cruciatibus afficerent, qui nomen Christi adorabant.* Ora in cofiffata numerosissima strage del Cristiano fangue, ed in tanti Atti sinceri, che abbiamo, de' Santi Martiri di cotal tempo, si troverà forse ombra alcuna, o vestigio di osservanza delle Romane Leggi nel giudicare, e proscrir sentenze di morte? No, io rispondo, e costantemente che no. E che sia così la bifogna, leggesi in primo luogo l' Epistola di S. Dionigi Alessandrino appresso Eusebio (d), nella quale trattasi del Martirio di moltissimi Santi Alessandrini nella persecuzione di Decio. In essa altro non trovasi, se non se essere stati loro al Prefetto condotti, accusati, e da esso lui con barbarie inaudita condannati per il solo delitto di esser Cristiani. Lo stesso leggesi negli Atti di S. Acazio Vescovo e Martire, di S. Massimo, de' Santi Pietro, Andrea, Paolo, e Dionisia; de' Santi Trifonio, Respicio, e Ninfa; di Luciano, e Marciano, e di altri nella persecuzione del detto Imperadore.

Ma non devo lasciar di riflettere sugli Atti di S. Pionio Martire, e Compagni di Smirne appresso Ruinart (e). Riferiscono essi, che per ordine del Proconsole preso Pionio, e i Compagni suoi da Polemone Ufficiale Maggiore della Corte, dopo varj strapazzi, poichè non vollero in niun conto sacrificare alle false Deità di quella gente, confinati furono in oscurissima carcere, tuttocchè il Popolo gridato avesse pria ad alta voce a Polemone, *puniantur si sacrificare detrectent.* Ma perchè mai Polemone la final sentenza contro di quei illustri Campioni non volle pronunziare? Appunto per quel motivo itteffo, per cui Polemone alle voglie del Popolo acconsentito non avca primamente, ove alle istanze di lui così rispose: *Faces, & ligna non ad nos, & habere non possumus potestatem;* o come legge Bollandò: *Nobis non praecidunt faeces, neque securus, ut hanc habeamus potestatem.* Sicchè dal non ravvivare in se Polemone, per altro Giudice iniquo, la podestà di condannar Pionio, e Compagni, ne nacque il condannarli alla car-

cere; sendocche il *ius gladii* solo si apparteneva al Proconsole dell' Asia, la di cui venuta a spettare doveasi. In fatti dopo alcuni giorni ritornato in Smirne il Proconsole, e condotto alla di lui presenza Pionio, cominciò ad interrogarlo, come si chiamasse, di qual Setta egli fosse &c., ad obbligarlo in fine a sacrificare agl' Idoli. Il che non potendo nè con minaccie, nè con preghiere ottenere, fulminò la sentenza di morte contro del Gran Pionio: *Pionium sacrilega virum mentis, qui se Christianum esse confessus est, ultricibus flammis iubemus incendi, & ut hominibus metum faciat, & Diis tribuat ultisuem.*

Ancorchè il racconto già detto sarebbe sufficiente a disingannare la mente del mio detto Compastore; nulla sia di meno il mio dovere, per abbattere quella sua proposizione, che la Santa Vergine Agata condannar doveasi da' Magistrati Urbani di Palermo, ribattere maggiormente il chiodo con altre ragioni massiccie, e riflettere non solo sugli Atti già detti, ma ancora su quelli de' Martiri Lugdunensi, e Viennensi cennati nel Cap. 6.

CAPITOLO VIII.

Il profferir sentenza di morte per disposizione delle Leggi spettava solamente a' Presidi delle Provincie, e non già a' Magistrati Urbani.



ltre ciò che narrafi negli Atti di S. Pionio, e Compagni, cade qui in acconcio il riflettere, che quantunque per tumulti della Plebe fossero stati in varie parti perseguitati i Cristiani; giammai però leggerassi essere stata dalla suddetta Plebe la capital pena eseguita contro de' Cristiani suddetti, sendo ciò per disposizione delle Leggi al Preside della Provincia riservato. Senza vagar oltre, gli Atti de' riferiti Martiri Lugdunensi, e Viennensi, chiara testimonianza ne fanno. Ivi si dice, che l' ignorante Popolo da' Magistrati Urbani autorizzato, avventossi furibondo contro de' Sant; e che questi dopo varj strapazzi condotti furono dal Tri-

E bu-

buno, e da' Magistrati Urbani nel Foro alla presenza dell' intero Popolo, davanti a cui per seguaci del Crocefisso unitamente si appalesarono. Commosso à un tal dire quel Popolo da una parte, ma conoscendo dall' altra il Tribuno, e i Magistrati non competer loro l' autorità di condannarli all' ultimo supplicio, poichè dalle Leggi venivagli proibito, in oscuro carcere li racchiusero, fintantocchè ritorno facesse nella Città il Prefide della Provincia, a cui spettava de jure profferir la sentenza di morte. *Ac primum quidem, son parole degli Arti appressato Eusebio (f), e Ruinart (g), quacumque a Populo universo aceruatim ingerebantur, constantissime tolerarunt; acclamationes scilicet, plagas, veptationes, sjolationes honorum, lapidum jacturæ, carceres, cur. Et denique, quæ vulgus furore, & rabie, concitatum adversus hostes, & inimicos comminisci solet. Perducti deinde in Forum a Tribuno Militum, & a Magistratus Civitatis, coram universo Populo interrogati, confessique, usque ad Præfidis adventum conjecti sunt in carcerem.* In fatti appena ritornato il Prefide, furono alla di lui presenza condotti in giudizio nel Foro; da cui interrogati di lor religione, e trovati di esser, quali si accusavan dal Popolo, furono a varie forti di tormenti, e poi all' ultima pena condannati.

Or meco qui riflettasi seriosamente (e vagliami insieme quanto da me ora si accenna, ad ispianar la via per tutto quello farò per soggiugnere in appresso) riflettasi, io diceva, che la sentenza contro questi Martiri, ed ancora contro di Pionio, ancorchè proferita nel Foro, (e non già nel Convento Giudiziario,) fu nientemeno dal solo Prefide della Provincia pronunziata; imperocchè a lui solo, ad esclusione di qualunque altro, s' apparteneva condannare i Rei a morte secondo la disposizione delle Leggi, sendo stata ad essi soli, ed a i Proconsoli, come cennai nel Cap. 2., dagl' Imperadori conferita una picciolissima giurisdizione sulle Provincie commesse loro; perchè essi solo esercitar potevano tutti gli uffizj, che in Roma i Romani Magistrati esercitavano. *Cum plenissimam jurisdictionem Proconsul (h) habeat, omnium partes, quas Romæ, quasi*

(b) *L. Si in abolitionem Proconsul (h) habeat, omnium partes, quas Romæ, quasi quæ 7. ff. de Magistratus, vel extra ordinem jus dicunt, ad ipsum pertinent. Offic. Proconsul.* E quito medesimo non altrove, che nella sola Provincia a

(i) *L. Proconsul (i) potestatem non exerceat, nisi in eam Provincia sola, quæ ei decræta est.* E da ciò nasce, prosiegue a

(k) *L. & ideo (k) L. & ideo (k) majus imperium in Provincia dopo l' Imperadore: Et ille (i) majus imperium*

in 21 Provincia habet omnibus post Principem. Locchè tutto de' Prefidi ancor si dee dire; Praefes Provincia (l) in sua Provincia homines imperium habet. De omnibus causis (m) de quibus . . . Consules, & Praetores, caterique Romae cognoscunt, Correctorum, & Praesidium Provinciarum notio est. Omnia enim Provincialia desideria (n), quae Romae varios Judices habent, ad officium Praesidium pertinent. A dirlo in brieve i Prefidi solamente, i Proconsoli, e tutti quelli, alli quali davasi l' amministrazione delle Provincie, aveano dalle Leggi il Jus gladii: Qui universas Provincias regunt (o), jus gladii habent, & in metallum dandi eis potestas permessa est. Qual diritto ad altri delegar non poteano; tanto è vero, che alla di loro dignità sola era unito. Per la qual cosa sebben potesse il Proconsole, o Prefide di una Provincia commettere a' suoi Legati l' esame delle cause criminali, no che non potean però questi profferir la sentenza: Non enim (p) potest Proconsul gladii potestatem sibi datam, vel cuiusquam alterius coactionis ad alium transferre. Onde la Glossa cost' soggiugne (q): Proconsul, postquam intraverit Provinciam sibi decretam, potest mandare Legatis, ut ipsi Legati audiant custoditos, vel ipsos Custodes, & postquam audierint, quod ipsi Legati remittant ad Proconsulem, ut ipse Proconsul damnat, vel absolvat. Quod Legati Proconsulis possunt cognoscere de criminibus, sed Proconsul sententiabit. Neque enim, cioè il Legato del Proconsole (r), animadvertendi, coercedi, vel atrociter verberandi jus habet. Nè di questo molto lontana forse ne abbiam la ragione; conciosiacchè se un tale diritto di sentenziare dal mero Impero, che al Jus gladii equivale, al Prefide, o al Proconsole ne deriva, palese è ad ognuno, che tale jus delegar non si puote (s). Verius est (t) enim more majorum jurisdictionem quidem transferri, sed merum Imperium, quod lege datur, non posse transferre. Dice Ulpiano (v): Imperium aut merum, aut mixtum est. Merum Imperium est habere gladii potestatem ad animadvertendum in facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. Mixtum Imperium est, cui etiam jurisdictio inest; quod in danda honorum possessione consistit. Si legga intorno al mero, e misto Impero il Giuriscofulto Giovanni Maderno (x). . . .

Altro adunque a' Magistrati Urbani non si apparteneva, che la cura della Repubblica; checche ne sia della opinion di taluni, che il misto Impero sol tanto giungono ad accordargli, come potrà osservarsi appresso il Gravina (y), Oinotomo (z), ed il cit. Maderno, ma non già il mero Imperio; quando per

(l) L. Praefes 3. ff. de Offic. Praesid.

(m) L. de omnibus 10. ff. eod. tit.

(n) L. annio 113. ff. eod. tit.

(o) L. Illicitar 6. ff. de Offic. Praesid.

(p) L. sicut 6. ff. de Offic. Praesid.

(q) Ibid.

(r) L. si quis 2. ff. de Offic. Praesid.

(s) Ibid.

(t) L. si quis 2. ff. de Offic. Praesid.

(v) L. Imperium 3. de Jurisd. omn. Judic.

(x) In Comment. ad Sigon. de antiqu. Jur. Civ. Rom. lib. 1. c. 20. n. 113.

(y) De Legib. & Senat. Consult. n. 4.

(z) Lib. 4. de public. Judic. tit. 18.

(a) *L. ea qua
ff. de Municip.
& de Incolis.*

(b) *L. Magi-
stratus 12. ff.
Jurisdic. omni-
Judic.*

(c) *In Pref.
Gener. ad Act.
M.M. n. 37.*

(d) *Loc. cit. n.
63.*

akro e questo , e quello dalle Leggi fu lor già negato indubita-
tamente : *Ea, qua magis imperii sunt, quam Jurisdictionis (a),*
Magistratus Municipalis facere non potest. Ripiglia la Glossa :
Magistratus Municipalis non potest facere ea, qua sunt Imperii
meri, vel mixti. Al che si accorda Ulpiano, il quale scrisse,
che i Magistrati Municipali non hanno l' autorità di dare l' ulti-
mo supplizio neppure ad un servo : *Magistratibus Municipali-*
bus (b) supplicium a servo sumere non licet: modica autem castiga-
tio eis non est deneganda. *Hac lege dicitur,* (è la spiegazion della
Glossa), *quod si servus aliquis damnari debet ad mortem, quod Ma-*
gistratus Municipalis, id est, qui non habet Imperium merum, tunc
servum damnare non potest,

Or da tutto ciò argomentiamo così : O come servi confi-
derar vogliamo i Cristiani, in que' tempi di persecuzione, o
come liberi : se come servi, chiaro diducesi da quanto disse
nel Capitolo quinto, che non poteano esser condannati da' Ma-
gistrati Municipali. Se come liberi neppure in un tal caso
avrebbero potuto fare i Magistrati ; poichè se non poteano
condannare il servo, moltoppiù il libero ; *Deneganda etiam in*
libero, siegue la Glossa, una tal podestà, perchè le mancava il
mero Impero, cioè il *Jus gladii.* Ciò notò il Dodvello Prote-
stante, censurando gli Atti de' Martiri Lugdunensi, presso il
Ruinart (c), ove disse : *Populares motus in ea Provincia adversus*
Christianos commoti sunt, in quibus tamen nulla cedes, cum Ur-
bici Magistratus, qui soli in iis tumultibus serviebant jus gladii
non haberent. E il Ruinart avea detto (d) ; *Præter Provinciarum*
Romanos Præsides, & Judices &c. nemo gauderet jure gladii, Ed
ecco svelato il perchè i Magistrati Urbani di Vienna, e quelli
di Smirna si astennero a dar sentenza capitale a que' Santi ; ciò
fu, perchè non riconobbero in se talè autorità.

Da questa si sonda, e stabile verità ben si avvede l' accorto
mio Compastore, che atterrata rimane tutta la sua Apologia, e
in voler sostenere, che la Grande Eroina Agata se Palermitana
ella fosse stata, dovea esser condannata da' Magistrati Urbani di
Palermo, e non già da Quinziano Proconsole della Sicilia in
Catania. Ma ciò si vedrà in appresso.

CAPITOLO IX.

*Da quanto si è detto chiaramente si ricava, che
Quinziano non pregiudicò Palermo nell'
estrarre da questa la Grande
Agata, per condannarla
in Catania,*



Vista ora del fin quà detto, io mi persuado, ed a ragione, che agevole cosa riuscirà a chicchessia l'avvedersi quanto pur troppo fostesi ingannato il Signor Paternò nell'asserir cose contrarie affatto alla verità. Avvegnacchè se i Conventi Giudiziarj istituiti al tempo della Romana Repubblica, furono dall'Imperador Tiberio affatto aboliti in Roma, forti argomenti ci vorrebbero per sostenere, che durati poi fossero in tutte le Provincie al Romano Imperio attenentesi. Quali perchè fino ad ora dall'Amico Apologista non furono messi fuori, nè rinvenir giammai si potranno sino a' tempi di Costantino il Grande nelle Storie tanto Greche, quanto Latine; conchiuder bisogna, che in tutte quelle Provincie addivenuto fosse ciò, che nella gran Roma abbiam ravvisato fin ora; vale a dire, che aboliti ancora sieno stati, nè mai più veduti in appresso.

Quello soltanto che di poter opporre gli parve, egli fu, che anche in questi tempi vedonsi adoperati i Fori nelle Provincie (e). Ma che perciò? io ripiglio; furonvi adunque i Conventi Giudiziarj? Falsa, falsissima illazione, nel mentrecche avvertir bisogna esservi della gran differenza tra i primi, e tra i secondi. E che sia così, si rifletta, che Conventi chiamavansi quelli a cui dalle parti convicine convenivan quei, che aveano qualche litigio, o per civil causa, o criminale, per averne dal Pretore, o dal Proconsole, che in quelli presiede la decisione. Questi Conventi eran dotati d'una suprema giurisdizione, giacchè non foggievan mica ad appello. Celebravansi nelle Città più forti, e munite d'una qualche Provincia, (il perchè furonvi una volta nella nostra Sicilia nel
le

(e) *Scritt. del
Contyad. n. 5.*

le Città di Palermo, Messina, Siracusa, e-Lilibeo,) e con una straordinaria solennità, siccome viene dal mio Compastore riferita. E di questi avvertì Teofilo (f), che il Pretore *Conventum inchoaturus, solitus fuit cum ita dividere, ut alium diem pofulationibus, alium cognitionibus, alium manuffitionibus, alium aliis partibus assignaret.*

I Fori Giudiziarj però; sebbene prima dell' Imperio eran gli stessi, che i Conventi, aboliti poi questi, restaron sì quelli, ma non già come prima destinati a certi particolari luoghi; ond' era, che a' Conventi assomigliavansi; ma per le Città tutte delle Provincie dell' Imperio Romano questi Fori osservavansi, nelli quali era lecito al Pretore, Proconsole, o Prefide alzar Tribunale Giudiziario: *Hinc Fori nomen*, dice Pitisco (g), *omnibus acinde Tribunalibus, & locis, ubi jus dicitur, datum.* Plinio secondo (h) ci attesta impertanto, che ogni Città avea il suo Foro Giudiziario, ossia Curia, sotto qual nome,

(g) *Lex. V. Forum.*

(h) *Lib. 10. e. pist. ad Trajan.*

(i) *Pitiscus diacr. 1. cap. 10. f. 117.*

intende quel luogo, dove il Pretore, il Proconsole, ed il Prefide alzava il suo Tribunale, ed amministrava la giustizia. Questo luogo veniva chiamato *Bule* dal Greco *βουλή*, di cui si servono Omero, Demostene, Senofonte, Erodoto, ed altri, per significare *Forum, Concilium, Curia &c.* Locchè coll' autorità di Plinio notò il Berterio (i): *Omnes enim Civitates Curiam, seu ut Plinius loquitur, Bulem habuerunt.* Ed ecco ora, come bene accordasi la Legge dell' Imperador Valentiniano, (Legge per altro dal mio Amico a niun suo vantaggio arrecata,) che imponeva a coloro, i quali erano destinati a governar la Provincia, che nel giro, cui far doveano, *in his locis sedem constituerent, in quibus oporteret omnibus praesto esse;* che è lo stesso, che il dire, che fermar doveessero la lor residenza, ed ivi alzar Foro Giudiziario, ove maggior necessità, e premurosa occorrenza vi conoscessero. Ed ecco insieme la ragione, per cui negli Atti de' Santi Martiri osserviamo i Tribunali, e li Fori Giudiziarj in quasi tutte le Città o piccole, o grandi ell' si fossero d' una qualche Provincia [1].

Or

[1] Ma giacchè a via di autorità nella seconda opera a cap. 4. e 5. la pretefa opinione sua de' Conventi Giudiziarj nelle Provincie del Romano Imperio simili in tutto a quelli, che nei fioriti della Repubblica stessa fiorirono, cerca di stabilire; diam principio adunque a rispondere minutamente alle sudette autorità. E prima d' ogni altro vero egli è, che

Or ciò premesso, a chi mai può venire in capo, e
 Quinziano nell' estrarre S. Agata da Palermo per giudicarla in
 Catania, offesi avesse, e pregiudicati li diritti del Convento
 Giu-

il foro Giudiziario appellato viene talvolta col nome di Convento, come presso Tertulliano *ad Scap. cap. 3.* ; ma che poi questo Convento avuto avesse dopo la Repubblica l'autorità medesima, come l'aveva ne' primieri tempi, or questo provar devesi sopra ogni altro. Passiamo ora all' autorità di S. Cipriano, che fu quasi coetaneo con la nostra Santa. Scrive egli così nell' Epistola seconda a Donato, narrando le ingiustizie usate dal Proconsole contro de' Cristiani: *Sevis inuicem discordantium rabies, & inter togas pace supra forum litibus unguis insanam; hysta illic, & gladius, & Carnifex praesto est, ungula effodiens, equuleus extendens, ignis excrucius, ad hominis corpus unum suspicia plura, quom membra suis.* Ecco adoperate dal Santo ora la parola *forum*, ed ora quella di *Congregatus*, come più sopra fatto avevamo a dinotare una cosa stessa. Del rimanente, giacchè di S. Cipriano venuti siamo a far parola, ascolti di grazia come il medesimo Santo di siffatti Conventi, offien Fori, delle Romane Leggi, della forma de' Giudizj, della imposizion de' castighi, e di tutt' altro in tempo di persecuzione ragioni nella stessa lettera: *Quis inter haec verò subventus? Patronus? sed pravaricator, & decipit. Iudex? sed sententiam vendit. Qui sedet crimino vindicatorum, admittit, & ut reus innocens pereat, sit nocens Iudex. Flagrant ubique decessa, & passim multiformi genere peccandi, per improbas mentes nocent vitia operatur. Hic testamentum subicit; ille falsum capisoli fraude conscribit; hic arcentur hereditatibus liberi; illic bonis donantur alieni. Inimicus insinuat, calumniator impugnat, testis infamas, ubique grassatur in mendacium criminum prostituta vocis venalis audacia, cum interim nocentes nec cum innocentibus perent. Nullus de Legibus metas est: de Quaestore, de Iudice pavor nullus; quod potest redimi non timeatur: esse jam inter nocentes innocuum crimen est; malos quisquis non imitatur, offendit. Conserere iura peccatis, & capis licitum esse, quod publicum est. Quis illic rerum pudor, quae esse possit integritas; ubi qui damnans improbus desunt, soli sibi, qui damnentur, occurrunt con quel che si segue. A S. Cipriano aggiugner vi puote ancora Lattanzio *Miscell. tom. 2. ad ann. 121.* da lui stesso allegato favellando di S. Sabina: *Veniente Praefecto Hespido, Praefes indicavit ei Sabinam, & omnia, quae gesta fuerant. Quam cum exhibuissent introduxerunt in Praetorium, & videns ea Praefectus, interrogavit dicens: Tu es Sabina? ... Tunc Praefectus protulit in eam sententiam dicens: Sabinam Divi imobedientem, Dominus quoque, & Augustus nostros blasphemantem, gloria peccati decrevimus.* Si aggiungano qui ancora gli Atti di S. Euplio Martire da lui allegati, e riportati dal Baronio *ad an. 203. n. 46.* In essi narra, che Euplio rinvenuto col libro degli Evangelj, e che istruiva molti nella Fede di Gesù Cristo, fu presentato al Tribunale di Calvisiano Proconsole in Catania; dal quale interrogato, rispose d' esser Cristiano, e professare, ed insegna-*

Giudiziario di quella Città? Se quello Tribunale abelito era già non solo in Roma, ma ancora per tutte le Provincie fin da Tiberio Imperadore; e perchè dunque non potea Quinziano chiamare a se da Palermo la gran Verginella in Catania? Chi ha qualche tintura delle Sacre Storie non ignora, nè ignorar dee, non esser nuovo il veder trasferiti i Cristiani non sol di Città in Città, ma ancora di Regno in Regno per esser martirizzati. De' Santi Secondiano Affessore, Marcellino, e Veriano Cittadini Romani io leggo in fatti, che nella persecuzione di Decio Imperadore furono da Roma trasferiti a Civitavecchia dal Console Quadrato, come riferisce il Baronio (k), per cader vittime del suo furore. I Santi Alfio, Filadelfo, e Cirino da Prefetta Città della Vascegna, dopo varj strazj sofferti per amor del Crocefisso Signore, furono tramandati a Roma; e da

(l) *Ad an. 253.*
n. 39.

re la Santa Legge di Cislò, A tai detti, comandò il Proconsole, che fosse cospo a' gravi tormenti; e dopo alquanti giorni scello di nuovo condurre alla sua prefenza, ed interrogatolo di bel nuovo, conoscendo d'esser coltanzissimo nella Cristiana Fede; *intra celum interitè ingrediens, sententiam dicitur: & furas egressus, effertur tabellam legis: In Exilium Christianum . . . gladio ante adverti jubeo, ducite eum, proclamante hoc Praecons &c.* Ora cosa mai da tutto ciò didur pretende il mio Signor Catoaico? Forse che vi fossero stati in questi tempi i Conventi Giudiziarj, e che si condannavano i Cristiani *juris*, & *ritus ordine servato*? Ma erra egli all' ingrosso, sì perchè Catania non fu mai Città Tribunalizia a' sentimenti di lui, cioè non vi fu mai il Convento Giudiziarjo; sì perchè tanto Sabina, quanto Euplio furono condannati ne' Tribunali del Prefide, e del Proconsole giusta le leggi prescritte dagl' Imperadori contro i seguaci di Gesù Cislò. Neppure vedo come posso mai giovare gli Atti del Martirio di S. Cipriano appresso il Baronio, e Ruinart; perchè da essi altro non riconoscesi, se non che condannati venivano tutti i Santi Martiri dopo di essere interrogati, e di aver confessati d'essere Cristiani. Nè in essi fatti menzione alcuna di Convento, ma del solo loro Giudiziarjo assistito da tutti gli Officiali. Intorno agli Atti de' Martiri Scillitani ne abbiamo di sopra favellato. Ma deh più non si risponda agli altri esempi, giacchè in nulla confermano l'opinione del Signor Canonico; mi sol dimostrano lo stesso fin qui detto, cioè che li Cristiani presentati al Foro, al Pretorio, al Tribunale del Proconsole, interrogati di lor professione, sentenziati venivano all'ultimo supplicio. E quello fu il metodo usato da Plinio, ed approvato da Trajano, come riporta l'Apologilla, e da me in già riferito. Che poi il Giudizio, e le cause de' Cristiani esaminare si fa loro come quelle de' Gentili, non è vero, come a suo luogo abbassanza ho dimostrato coll' autorità di gravi Autori.

e da Valeriano Affessore di Decio in Pozzolo a Diomede, e da questo trasmessi a Tertullo in Sicilia; dove in Lentini, (la quale non era Città Tribunalizia, all'asserir del mio Compastore) dopo varj tormenti, riceverono la palma d'un glorioso Martirio. Lo stesso pur si legge de' Santi Faustino, e Jovuita, e di mille altri, che potran rinvenirsi con più comodità nel Breviaire Romano.

Ma deli fermiamci alcun poco qui ad ascoltare cosa mai contro dell'anzidetta testimonianza degli Atti de' SS. Alfio, Filadelfo, e Cirino pretende egli rispondero il Paternò (l). Ecco le sue parole: *E già affm di troncar affatto una volta per sempre ogni difficoltà, che mi si patria opporre, mi giova di avvertirvi a tempo, che se mai vorremo dar fede agli Atti de' Santi Martiri Alfio, Filadelfo, e Cirino, in cui leggiamo, che la lor causa non sol passò di Foro in Foro, ma pur di Regno in Regno, io punto non mi curo di rispondere a chi sopra un tal fatto qualche obbiezione contro di me formerebbe, poichè mi contento solo di rimetter costui da medesimi Atti, ne quali troverà, che coloro, qui legibus soluti sunt (m), cioè gli stessi Imperadori in questa causa, o derogarono, o pur dispensarono alle già da noi divise Tribunalizie Leggi.*

(l) *Scritt. del*
Coïrad. f. 142.
e 143.

(m) *L. Principe*
31. ff. de Legib.
& Senatuscons.

Ohi la 'ngegnosa preoccupazione! oh la saggia risposta! Ma deli gentilissimo Amico mio permettetemi, che pria di rispondere a un tal ragionamento, io vi faccia riflettere, che niente accordasi quest'ultimo argomentar vostro con quel voi scriveste un po' avanti; egli fu, che (n) sovra le Tribunalizie Leggi dispensa veruna cader non potea. Forse dunque perchè l'esempio di que' Santi Martiri vi par troppo calzante, volete ora, che dispensato, o derogato si fosse alle Leggi? Ma si accordi un fallo di memoria, a chi per esser convinto altre armi ci somministra alla mano.

(n) *Scritt. del*
Coïrad. f. 22.

Andiam pertanto alle Leggi Tribunalizie, che dispensate da lui si vogliono, o pur derogate dagl' Imperadori stessi, che *legibus soluti sunt*; e si ponghi mente alle parole stesse della Legge da lui addotta. Essa è: *Princeps legibus solutus est*; e non già come lui la riferisce: *qui legibus soluti sunt*, cioè gli stessi Imperadori. E' vero, che il Principe è sciolto dall'osservanza delle Leggi; ma di quali Leggi? Senta la Glossa (o); *Princeps legibus solutus est*, cioè di quelle Leggi *ab alio conditis*; a quelle però da lui stabilite, soggiugne la stessa Glossa: *voluntate tantu sua seipsum subijcit*. Locchè è conforme alle

(o) *Ad Leg.*
Princeps 31. ff.
de Legib. &
Senatuscons.

- (p) *L. Digna Cede Legib.* stesfe Leggi, nell: quali leggiamo (p): *Digna vox est majestate Regnantis legitus alligatum se Principem praesertim*. S. Ambrogio nella lettera a Valentiniano scrive (q): *Cum praescripisti alius, praescripisti etiam tibi; Leges enim Imperator fert, quas primus ipse custodiat*. Così pure l'Angelico S. Tommaso (r), a cui van dietro i Dottori tuttu al riferire de' Salmaticensi (t), i quali scrivono: *Hac sententia est communis inter Theologos, ut vix aliquis detur, qui eam neget*.
- (r) 1. 2. *quass. 56. art. 5. ad 3.*
 (t) *Tr. 11. de Legib. cap. 3. p. 3. n. 37.*

Più pero di qualunque altro donano a noi materia di diffamina le seguenti parole, che lo Scrittor nostro soggiugne (r): *Cui però in iscorrere coll'occhio attentamente i medesimi (cioè gli Atti de' SS. Alfio, Filadelfo, e Cirino) non comprenderà, che questo abuso non venne in tal circostanza da' Pretori, o Proconsoli, o altro che fosse Imperial Ministro? Solo scorgere nol potrà, chi non si da premura ai quivi osservare l'oraine di Valeriano Cesare attribuito a Dionete in Puzzo, nel di cui fine si trovano queste precise parole: Reliquos vero tres pueros, mittito in Siciliam ad Tertullum, qui eam Insulam gubernat; e pone in non cale di leggere l'Editto di Decio trasmesso con Nigellione nella Città di Prejeta, coll' autorità sovrana di procedere contro de' Cristiani, in quella guisa appunto, ch' egli giudicava più spediente, e più convenevole.*

Me la perdoni per questa volta però il buon Amico, se io qui ancora gli replico, che s' inganna a partito, nell' asserire Valeriano Cesare un tempo di Decio; poichè, e chi non fa, che Valeriano fu Imperadore nell' anno 254., e che fra Decio, e Valeriano vi si framezzarono altri tre Imperadori. Quel che da Trebellio Pollione appresso il Baronio (v), e Pagi (x), sappiamo noi intorno a Valeriano, egli è, che nell' anno primo di Decio fu fatto Censore con podestà assoluta di perseguitare i Cristiani, mentre l' Imperadore impicciavasi nella guerra contro de' Persi Cristiani. Che se in alcuni Atti di Santi Martiri si legge scritto Decio, e Valeriano Imperadori, devcsi avvertire col dottissimo Pagi, che favolosi sono, e di niuna fede codesti Atti: *Quod verò Baronius ait, ex censura Valeriano concessa accessisse, ut in Edictis nomina Decii, atque Valeriani, nullum fundamentum in veteri historia habet, ubi Edictorum Valeriani adversus Christianos mentio nulla ante quintum Imperii ejus annum. Acta S. Mercurii & Surio die XXV. Novembris ex Simone Metaphrasie recitata, & a Baronio hanc in rem laudata, subiecta fidei sunt, & adulterina. In iis enim*

- (v) *Adan. 253. n. 140.*
 (x) *Ad emend. an. n. 9.*

Decretum adversus Christianos, ut supponitur, emissum his verbis inchoatur; Imperatores, Triumphatores, Victores, Augusti, Pii Decius, & Valerianus simul cum Senatu hæc communi consilio &c. Quæ prorsus fabulosa, sicut quod in iisdem Actis describitur.

Del resto io non vedo, come possano in qualche maniera suffragare a lui le parole dell' ordine di Valeriano a Diomede dirizzato; ed ancora quelle dell' Editto di Decio; giacchè ivi altro non si accenna, che una fiera persecuzione contro de' Cristiani, li quali dovessero esser giudicati giusta le leggi delle persecuzioni.

Nemmen finalmente mi persuado, come mai possa giovargli quell' altro ripiego di ricorrere alla diversità del Gius d' Italia (y), e del Gius proprio, e particolare delle Romane Provincie; poichè (siccome per me finora si è dimostrato) nelle persecuzioni non consideravansi, nè alcun riguardo aveasi alle Leggi, ed a' Privilegj; quindi è che inutile io reputo di rispondere a quanto egli inutilmente insista sul particolare delle Tribunaltie Leggi; perchè dette Leggi (oltre d' essere state da gran tempo abolite) erano totalmente diverse da quelle Leggi dal furor nate, e dalla rabbia in tempo delle persecuzioni, e non già dal natural diritto, e delle Genti, nell' animo de' Tiranni Principi, siccome sopra ho dimostrato, ed in conseguenza senza ricorrere a veruna dispensa, o derogazione di Leggi, possiam dir francamente, che Quinziano giusta le Leggi delle Persecuzioni potea chiamare a se Agata da Palermo, senza verun pregiudizio di questa Città, e giudicarla in Catania, ove allora faceva la sua residenza.

(y) Scritt. del
Còrad. f. 144.



CAPITOLO X.

Il Privilegio della Libertà di Palermo, niente pregiudica la detta Città, se si dica, che S. Agata estratta ne fu per essere giudicata in Catania.



(e) *Scritt. del Contrad. f. 44. n. 45.*

Ulle antiche incontrastabili prerogative di Palermo dalla magnificenza, e liberalità Romana concesseli, passa l' Amico Scrittore (z) nel quarto numero, sulla base appoggiandosi del falso suo teste addotto sistema, ad asserir nuove cose.

(a) *Pal. Sacr. f. 170.*

(b) *Pal. Antic. f. 463.*

(c) *Differt. 3. cap. 3. §. 3. n. 712.*

(f) *In Pison.*

E prima d' ogn' altro pone egli in veduta il Privilegio della Libertà, che rende la Città di Palermo in tempo della Romana Repubblica, esente dalla giurisdizione civile, e criminale del Proconsole della Sicilia, secondo l' Inveges da lui citato (a); qual Privilegio recava quel diritto di *eligeri quella varietà di Magistrati, la quale ne' comizj di Roma si creava*, come dice lo stesso Inveges (b); e siccome ancor io ebbi a farne parola in altra occasione (c). Questa libertà poi faceva sì, che Palermo della stessa maniera, come la Città di Roma, colle proprie Leggi, e Magistrati si governasse, come chiaro diducesi da tanti luoghi di Cicerone, e più d' ogn' altro dalle di lui Verrine, nelle quali accusa appresso il Senato Romano quell' infame Verre, come violatore delle Leggi, e de' Privilegj di quasi tutte le Città di Sicilia, ed in ispezialità di Palermo. Nulla però arrecherà quà io dalle dette Orazioni; bastami solamente per ora, locchè l' Oratore medesimo altrove scrisse (d) contro Pifone, accusandolo di avere usata giurisdizione contro una Città libera, e contro le Leggi: *Omitto jurisdictionem in liberam Civitatem, contra Leges, Senatusque consulta*. E poi: *Tu emisti grandi pecunia, ut tibi de pecuniis creditis in liberos populos contra Senatusconsulta, et contra legem generis tui dicere liceret*. Vedasi se poteva scriver più chiaro l' Oratore a favor delle Città libere, sovra delle quali autorità alcuna esercitar non potea, nè do-

dovea il Romano Pretore , Lo stesso poi conferma Carlo Sigonio (e) : *Quod autem scripsi, jus dictum esse Provincialibus; ex eo numero liberos populos eximii oportet, quibus jus dici non licuit*. Avendo più avanti scritto egli stesso (f) : *Ignovisse dictus est, cum liberis reliquit, ac suis uti legibus, jusque creare more patrio Magistratus permisit*. Paolo Manuzio (g) ancora non lascia di notare questa verità : *Liberi Populi dicebantur, qui suis Legibus uterentur*. Rosino (h) : *Libertate, quam Magistratus Romani jurisdictione soluerunt*. E Freigio finalmente (i) : *Libertate affecta erant, quae Magistratus Romani jurisdictione soluta erant*.

(e) *De antiq. Jur. Provinc lib. 2. cap 5.*
 (f) *Loc. cit. lib. 1. cap. 1.*
 (g) *In Addict. ad Colep. V. Libertas.*
 (h) *Lib. 10. cap. 22.*
 (i) *In Cicer. grat. 9.*

PreMESSo ora cid il buon Amico (quantunque a dimostrarlo di moderni Autori piuttosto piacquegli di valersi , che degli Antichi ; come se di maggior peso fusser eglieno a pruovare un privilegio antichissimo i giovani Scrittori , che non sono i vetusti,) e stante questa indipendenza, che la Città di Palermo godea a cagion della già conceduta libertà , insieme con altre quattro Città della Sicilia per attestato di Cicerone (k) : *Quinque praterea sine fœdere immunes, ac libera Civitates, Centuripina, Halesina, Segestana, Halyciensis, Panormitana; si maraviglia egli come una Cittadina abbenchè nobilissima di Palermo , ma sempre soggetta alle giuridizioni de' suoi Urbani Magistrati , che fiorivano in Palermo al par di que' di Roma , ed erano affatto affatto indipendenti dal Pretor Provinciale , fosse da Quinziano in Catania a giudizio convocata , senza che le medesime giuridizioni venissero punto pregiudicate (l).*

(k) *In Verr.*

(l) *Scritt. del Conrad. f. 47. 48.*

Ma cessino una volta maraviglie sì strane al riflesso di quanto finora fu da me detto intorno a cosa tale , dir voglio , che di siffatta indipendenza ne rimase dell' intutto spogliata la Città di Palermo ne' tempi di Augusto , conforme dispogliate ne rimasero tutte l' altre Città libere del Romano Impero , ed anche la stessa Roma . Per la qual cosa se da' tempi del detto Imperadore soggetta rimase la Città di Palermo al Pretore , e Proconsole della Sicilia ; qual pregiudizio mai recar potea Quinziano a Palermo , ed a' suoi Magistrati Urbani, nel chiamare a se la Grand' Agata per giudicarla in Catania ?

Vero è però , che la privazione della libertà dispogliò Palermo di alcune prerogative alla libertà annesse , e non già di tutte , conforme privò tutte l' altre Città libere del Romano Impero . Questa libertà non altro alle Città contribuiva , come si è detto , che l' essere esenti dalla giuridizione ordinaria della

la Romana Repubblica, il vivere colle proprie Leggi Municipali, lo avere il loro Senato, la loro Repubblica, i loro proprj Magistrati. Per l'immunità franche rendevansi da qualunque vettigale, o tributo, che a favore della Romana Repubblica, esigevasi. Perdè adunque Palermo insieme con tutte le altre Città libere il merito della libertà, e dell'immunità al tempo di Augusto; ma non già perdetto quello di proseguire a regolarli colle proprie Leggi Municipali, ad esser governata dal suo Senato, ad avere la sua Repubblica nel senso, che si spiegherà in appresso, e d'esser retta da' suoi proprj Magistrati, come apertamente ne fanno indubitata fede le tante antiche lapidi conservate a dispetto del vorace tempo, infra di noi, e pubblicate dal Gualtieri, dall'Inveges, e dal celebre Ludovico Antonio Muratori; quantunque il ben accorto nostro Apologista, perchè valevoli le conosceva ad atterrar la sua causa, non vergognossi di asserire, che fossero millantarie, ed invenzioni di sfaccendati Palermitani [1].

Ma

[1] Così torna di belnuovo a replicare, ed incalzare nel cap. 2. del suo Disimpegno f. 33. rispondendo agli autori della Lettera con soggiugnere, che le Lapidi de' Palermitani Scrittori arrecaate *su di null' altro testimonio sono elleno appoggiate, se non se sovra quattro vani infinti scartafucci*. Ma quale più verace testimonianza sopra di un tale argomento arrecar si può meglio da noi delle Lapidi stesse originali incastrate nel muro occidentale del Palazzo Senatorio, delle quali così ebbe a scrivere il non men dotto, che erudito P. D. Vito Maria Amico Catanese in *addit. ad Fazell. dec. 1. lib. 8. n. 7. pag. 356. Cernuntur hodie sub eodem Prætorio Palatia contra Clericorum Regularium aedes decenter locati, extatque Cojetani Noti libellus, eorumdem explicationem completens, ob eruditè apprime commendatus*. Anzi il Fazello stesso di siffatte lapidi scritto avea: *Hoc cum Civium incuria, inertique passim meo atate projecti conculcarentur, ne tam certa antiquitatis Paucitanæ monumento interirent Senatui (me auctore) 1552. ad prætorium Urbis Curiam asportari curavit*. Egli solo il Signor Paternò ebbe l'ardire di taciar siffatte Lapidi per invenzione de' Palermitani. Ma lappia che per veridiche, e siccome furono riputate da' celebri Grutero, Giorgio Gualtieri, e Ludovico Antonio Muratori. Soggiugne poi al f. 34. che il famoso Valguarnera dovea farne menzione. Ma e qual necessità mai avea il detto Autore di rapportare le dette Lapidi, se queste connessione alcuna non aveano colla storia della prima origine di Palermo? Ecco però un altro bizzarro argomento, che qui inutilza. Dice egli, che la Città di Palermo non fu soggetta mai, a sentimento de' Palermitani Scrittori, *o verus diffusor, o calamitate di Tremoto, o ver di fuoco, o par di guerra devastatrice delle sue mura*; inferir volendo da ciò, che se fossero vere le vetuste

di

Ma sù, voglio io essere liberale ancora quì col mio Compastore; voglio a lui concedere, che Palermo la Patria mia, la stessa libertà godesse sotto l' Imperio, quale ne' tempi della Repubblica; come pure, che la stessa indipendenza dal Romano Pretore non solo a' tempi di S. Agata, ma sino a quelli del Gran Costantino la si godesse. Ora e che perciò? Non potea dunque il Proconsole Quinziano estrar da Palermo per giudicare in Catania la Grande Eroina? Sì, che ben lo potea, senza recar verun pregiudizio, nè alla Città di Palermo, ed alla di lei libertà, nè a' Magistrati Urbani. Fondasi la ragione negli Atti Latini, tanto per altro dall' Amico stesso ayuti in pregio, fondasi nientemeno negli Atti Greci. E in quanto a i primi ecco alla mano le proposte di Quinziano, e le risposte di Agata. *Cujus conditionis es? richiese Quinziano; a cui' Agata; Non solum sum ingenua, sed ex spectabili genere, ut omnis parentela mea testatur. A un tal parlare Quinziano soggiunse: Esti ingenua progaris, & nobilis, cur moribus te servilem habere persequeris?*

di lui magnificenze, e si fossero in qualche tempo in piedi rinvenute a cagion dell' invariabile non interrotta loro permanenza, avrùbbero dovute essere menzionate dagli Storici. Qui o egli favellare intende degli Antichi come di un Diodoro, di un Tucidide, e di mille altri; e questi talj non rapportano Istizioni; oppure de' moderni; e questi come il Fazello, l' Ingegner, ed altri poco famati, non solo le rapportano, ma ancora le spiegano. Finalmente un mucchio di bugie accumulando conchiude, se in Palermo non vi si veggono tali monumenti di antichità, che non andò mica a ferir lungi dal vero, il non mai quanto per meriti applaudito gran Donno Tommaso di Angelo, *lò dove si accinse a scrivere*, Humillimis initiis (*de' tempi non guari da noi lontani ei ci favella*) *ex Oppido in celebrem Urbem Panormus emerisit*. Strana conseguenza tirata da un più strano discorso; E qual connessione ha mai la mancanza (com' egli falsamente asserisce) di tali antichità coll' origine di Palermo? E come entra l' autorità del P. d' Angelo Messinese? E' a tutti noto il carattere di quest' Autore. E poi il dire che Palermo *Humilibus iniisit ex oppido in celebrem Urbem emerisit*; è una bugia aperta e manifesta; perchè Palermo, come s' ha da tutti gli Storici, sin dal suo nascimento fu Città, e Città grande. Il fuggiugnere poi l' interpretazione, che scrivere intenle *de' tempi non guari da noi lontani*, crede forse il mio Compastore, che nata fosse la Città di Palermo nel passato secolo? Vada a leggere l' opera del celebre Valguarnera, dell' Ingegner, del Fazello, e di altri ne' quali troverà la verità di un tal dire. Ed ancorchè il P. d' Angelo citi a suo favore il Cluverio; questi non si ha sognato mai di scrivere quanto accenna il detto Messinese, dal nostro Catanese ad occhi chiusi seguito.

nam ostendis? Ma oh la bella risposta! *Quia Ancilla Christi sum, ideo servilem me ostendo habere personam.* Quinziano non pertanto ripiglia; *Certè si ingenua es & nobilis, quomodo te Ancillam esse commemoras?* Ed essa ingegnosamente argomentando: *Summa ingenuitas ista est, in qua servitus Christi comprobatur.* Leggansi ora gli Atti Greci. Così interrogò Quinziano la Vergine: *Quo genere nata es?* Elci: *Non modò nobili, illustrisque, genere prognata sum, sed propinquos etiam habeo multis divitiis affluentes. Si nobilis, atque adeo illustris es, ut prædicas, ripiglia tostamente Quinziano, cur mortuus ancillam te præstas? A cui Agata: Rectè dicis, cum enim ancilla sibi Christi, quid cursum est, cur non pro me seram Ancillam?* Prosegua a un tal dire il Proconsole: *Cum ingenua, ac libera es, cur te servilem autumas?* Ed Agata: *Ea apud nos nobilitas, & gloria censetur, cum quis sese Christi servitio mancipavit.* Or vedasi da tutto ciò se con più chiarezza può parlare la nostra Santa al nostr' uopo. E

(m) *Cap. 4. §. 5.* ci sovvenga in tanto locche di sopra in accennai (m), che li Cristiani, cioè come rei di lesa Maestà Divina a sentimento de' Pagani, *carebant omni honore, & dignitate*, secondo Eutropio (n). Il che verissimo essendo, bisogna una volta conchiudere, che quantunque libera fosse stata Palermo in allora, quantunque indipendente si gloriasse d' essere dal Romano Pretore; Agata con tutto ciò, perchè seguace di Cristo Crocefisso, perder dovette tutti i Privilegj, che come Cittadina di Palermo godeasi: quello, dir voglio, della libertà, ed eziandio quello della nobiltà; e perchè tale, soggetta più non era a' Tribunali Urbani della sua Patria, ma soggetta rimane al Proconsole, a cui spettava *de jure* il ricercare, e' l' gastigare gli Adoratori del Crocefisso: il perchè senza ingiuria alcuna, e pregiudizio a' Tribunali Urbani, ben potè Quinziano il Proconsole cstrarla da Palermo, per giudicarla in Catania.

(o) *Scrit. del Contrad. f. 80.*

Ma egli il mio nobile Compastore (o) rislettendo altrove su questo privilegio di libertà alla nostra Città conceduto, soggiugne, che non rendevala totalmente esente dalla giurisdizione del Pretore, o Proconsole della Provincia, adducendo moltissimi esempi cavati da Cicerone; e che nemmen questa siffatta libertà faceva, che Palermo come Repubblica si reggesse.

S' egli però fatta avesse, come doveva, la giusta distinzione fra' tempi della Repubblica, e dell' Imperio, dispensato certamente farebbesi dal ripigliar questo punto. Sappia egli adunque, e ciò che altrove si disse, chiami di bel nuovo a me-

moris ; che la libertà rendeva esente dalla giurisdizione del Pretore, o Proconsole della Provincia la Città nostra ; altro non dimostrandosi dagli esempj di Cicerone, se non se le violenze da Verre usate nelle Città libere contro le Leggi ; onde fu che non ebbe il grande Oratore ripugnanza di accusarlo in pubblico Senato . Di questa libertà poi, che ho detto, priva ne rimase in tempo di Augusto, siccome dispogliate ne furono tutte le altre Città libere dell' Imperio Romano [1] .

Il Titolo di Repubblica, è certo, che fu effetto partorito dalla libertà, che Palermo godea . Ma negli antichi secoli, come fondatamente la discorre il celebre Ludovico Antonio Muratori (p), le Città d' Italia, ancorchè a' Re, o agl' Imperadori obbedissero, e governate fossero da' Magistrati colà da questi inviati, conservaron elleno cio non per tanto una forma di Comunità, con de' Magistrati, le proprie rendite avendo, e moltissime giurisdizioni, e privilegj . *Inquirendum nunc mihi statum, seu parole del Muratori, num antiquis saeculis in Italicis Urbibus, quamquam ille Regibus, aut Imperatoribus parent, & ab eorum Magistratibus regerentur, aliqua tamen forma juerit Communis, sive Communitatis: nos enim ita appellamus Universitatem, & corpus Civium, cui sunt proprii Magistratus, proprii redditus, & jura multa, ac privilegia in regimine Urbium; Communis Civitatis Mutinae (atque ita reliquarum liberarum Civitatum) ideo olim fuit, ac Respublica Mutinensis, dum nulli Principi, nisi Imperatori libera Civitas parebat, ac juberat. Postquam vero Principibus sese tradiderunt Civitates liberae in Italia, perrexit adhuc durare nomen Communis, & Universitatis Civium, fuit*

(p) *Antiquit. Ital. Med. Aevi tom. 1. dissert. 18. f. 981.*

[1] Che ne' tempi di Augusto fosse stata la Città di Palermo priva della libertà, e della immunità, fu c'ò prima di me accennato nella Lettera del Pastore Arcade: a qual difficoltà pretese il buon mio Compastore rispondero al f. 307. con opporre le autorità dell' Inveges, di Francesco Baronio, e del Serio. Ma s'ingannò all'ingrosso, poichè siffatti Autori scrivono pel tempo della Repubblica Romana, non già per quello degli Augusti. Sicchè colle ragioni addotte di sopra facilmente si deduce, che Palermo in tempo di Augusto, non avea sicuramente nè libertà, nè immunità. Onde le autorità da lui addotte del Sigonio, di Livio, e di altri, altro non dimostrano, se non se, che tutte le Città pagavano, chi più, chi meno, ancorchè fossero Colonie o Romane, o Latine. Sicchè lasciar potea da parte tutto quello che in appresso soggiungo, perchè affatto affatto inutile. A che dunque accumulare innumerevoli testimonianze di Tullio, che niente conducono all' intento?

fuitque illius nihilominus non levis auctoritas; atque erant; & adhuc sunt latifundia; vectigalia, ac tributa ad idem Commune spectantia. Praerat, ac imperabat cunctis Princeps; sed supremum illius jus, vectigalia, atque auctoritas minime oblabant; quin & Commune, seu Respublica suis, quamquam subiecta Principi, iuribus, ac prerogativis uteretur. E dopo: Certo certissimè est sub Romanis Imperatoribus Civitates Italiae non solum Augustorum Dominationi suprema obnoxias fuisse, sed ab iis etiam accepisse Magistratus; a quibus regerantur; jusque dicebatur, sive hi Praeconules, sive Praetores, Praesides &c. essent. Nihilò tamen fecius sub Romanis rerum Dominis, pleraque ex iis Civitatibus quamdam Republicam formam servarunt, variam sane, quoniam ex iis quaedam Coloniae, quaedam Municipia, quaedam iudicatae essent, neque omnes eodem jure, iisdemque privilegiis fruebantur. Plerisque ergo Urbibus suus erat Senatus, sui Magistratus, Conventus, ac Leges, Decuriones, Duumviri, & Ediles, Quaestores, Censores, Curatores, Praefecti juri dicundo, aliisque Magistratus et Civitatis eligebantur, sita ut illi species aliqua inspiceretur Romae ipsius dominantis. Fin qui il Muratori.

A villa ora di tutto l'anzidetto, necessario per altro per mettere in buon lume la questione; io così ripiglio: O vogliamo noi considerar Palermo in tempo della Romana Repubblica, o in quello dell' Imperio. Se in tempo della Repubblica, è più che certo, che fosse stata vera Repubblica, perchè come una delle vere Città libere, ed immuni, governavasi col le proprie Leggi, e Magistrati a guisa d' un' altra Roma, conforme molte altre Città d' Italia, come sopra ho dimostrato, ed or confermai abbastanza co' sentimenti del Muratori; a' quali aggiunger potrei moltissime lapidi antiche di quel tempo dedicate a' Pretori, Propretori, e Correttori della Sicilia, nelle quali leggiamo a chiare note *K. sp. Panorm.* Oppure in tempo de' Cesari; ed allora considerandola dalla sua antica libertà dispogliata, come a suo luogo abbian ponderato; si sa, che rimase come tutte le altre Città d' Italia, le quali tal preminenza godcano; e soggetta solamente, non a' Romani Magistrati, ma immediatamente agli stessi Imperadori, ricevendo da questi forse i Magistrati; mantenendo un governo a forma di Repubblica, conforme moltissime Città d' Italia, lo mantengono. Sicchè quelli Scrittori, che dicono Palermo essere stata vera Repubblica, devono intendersi per tempo della Romana Repubblica. Quelli, che dicono Palermo reggersi
a for-

a forma di Repubblica, scrivono pel tempo dell' Imperio. In fatti mantenne Palermo questo titolo al senso del Muratori, eziandio al tempo degl' Imperadori, come lo dimostrano le antiche Lapidi dedicate dagli antichi Palermitani agl' Imperadori, nelle quali leggesi come sopra *Resp. Panorm.* [1].

Or

[1] Con questi sodi, e stabili sentimenti dell' immortal Muratori, vedendosi pur troppo inalzato il Paternò dagli Autori, com' egli dice, della Lettera, procurò di rispondere nella sua seconda opera del disimpegno nel cap. 7. dal f. 201. in poi; ma ecco la maniera, e la soavità del suo rispondere. Dice primieramente, che il Muratori *n' andò favellando delle libere Città, non unqua mai de' tempi de' primi Augusti, neppure del regimento di Decio, e della Pretura di Quinziano, ma della mezzana etade. Medii aevi, & post Romani Imperii declinationem.* E riporta, e trascrive in comprova tutto intero il frontispizio dell' opera tanto celebre. Risposta veramente da favio. Ma chi legge tutta intiera l' autorità sopra riferita, ancorchè la Dissertazione 18. del primo Tomo abbia per iscopo *De Republica, parte publica, & Ministeria Republica; antiquit temporibus, & an Civium Communitates, uti nunc, ita & vetustis seculis fuerint in Civitatibus Italicis?* nulla dimeno egli colla sua profonda erudizione, da più alti principj, e sin dalla sua origine delle Città libere, e del nome di Repubblica il suo discorso intraprende. Arte si è questa de' veri scienziati, per scendere poi a quei tempi, pe' quali egli scrive, e così dimostrarne la diversità. In secondo luogo soggiugne: *Vadasi da noi fingendo di buon grado, per fino ad onta della stessa verità, che quel grand' Uomo si fe a ragionare delle libere Città non già medii aevi, non già post Romani Imperii declinationem, ma di que' secoli, in cui i Cesari in for n' andavano; per tutta stata costoro, in qu'alunque guiso non possono, in vigor di que' dettami del Muratori, inalararsi punto a ferire nè per ombra, nè pur da lungi fin anco un pelo degli argomenti della ben conta opera; picchè altro non è egli lo scopo di un sì sublime Letterato, (nissò si rinvieno, che noi mirivi) se non se il trarre in prospettiva le libere Città non unqua delle soggette Romane Provincie, ma sol tanto delle Italiane Regioni, In Italicis Urbibus, che entrambi con leggi toto cielo diverse, e lontane governate desse se giovano, a cagion dell' alto divario, che trall' Italiane, e l' Provincial diritto, egli si rinvieniva. Ma di grazia si consideri attentamente da ognuno la sovradetta autorità del Muratori, e si osserverà, ch' egli favella delle libere Città d' Italia pel tempo della Romana Repubblica; poscia delle stesse sotto l' Impero de' Cesari, e finalmente dopo la decadenza di esse, Sicchè fa egli con maturo, e favio giudizio di vero Letterato la distinzione, e la diversità da tempo a tempo; come ancora l' han fat-*

Or comunque voglia il mio Compastore considerare la Città di Palermo, giammai Quinziano recò alcun pregiudizio alla libertà Palermitana, nell' estrarre la Grand' Agata, per giudicarla in Catania. Poichè o vuol Palermo Città libera, ed immune; ed in conseguenza vera Repubblica, indipendente dal Romano Pretore, e da' Magistrati Romani; e ciò non ha connessione alcuna co' tempi di S. Agata. O la vuol considerare come spogliata da Augusto della detta libertà; e con ciò non recò alcun pregiudizio Quinziano nel condannarla in Catania. O finalmente, che conservata si fosse nella stessa libertà; e così neppure offese li diritti di Palermo; perchè Agata, come Cristiana, e seguace del Crocifisso Signore, dicadette da tutti li privilegj di Cittadina Palermitana; e come tale potè Quinziano estrarla da Palermo, e giudicarla in Catania, senza recare alcun' ombra di pregiudizio a' privilegj, e prerogative della detta Città di Palermo.

to gli Autori della Lettera Critica. Qual distinzione far doves il mio Signor Compastore; e non ostinarsi a sostenere senza veruna ragione *inalterabile il sistema, e governo non men de' Consoli, che de' gli Augusti*.



CAPITOLO XI.

Le altre Prerogative di Palermo non vennero neppur lese da Quinziano nell' estrarre Sani' Agata dalla detta Città, per giudicarla in Catania.



Intento del mio nobile Compastore, chi nol conosce? in tutta quella sua voluminosa scrittura, non fu solamente di contrastare a noi la bella gloria d' avere apprettato la culla a S. Agata; ma ancora di crivellare, e calunniare tutte quante le vetuste prerogative della Città nostra. Potrei io prima d' ogn' altro lasciar di rispondere a queste impugnazioni, o per meglio dire cavillazioni, perchè non hanno connessione alcuna colla materia, che a trattare egli imprese. Ma perchè egli pur troppo impegnato si dimostra ad annientarle; religioso dover mi costringe a riggettar le falsità, onde lo di lui pruove son sparse (9): e molto più perchè motivo ei prende a far tanto, da quanto io ebbi a scrivere altra stagione, come dissi, in alcune mie Dissertazioni (r) intorno alle altre prerogative della Città di Palermo.

Al che fare giusto mi sembra què di mettere in veduta i miei sentime...ti. Volendo io dimostrare quanto la Romana Repubblica apprezzata avesse la Città di Palermo, scrissi, che le concedette il titolo di *Urbs*, di Senato, di Pretore, e le diede, oppur le confermò l' insegna dell' Aquila. Cennai pure l' amicizia, e società tra Roma, e Palermo; feci menzion della sua libertà, ed immunità; delle Colonie, e di altre prerogative moltissime; conchiudendo alla fine, che era la Città di Palermo al tempo della Romana Repubblica come un' altra Roma, secondo i sentimenti del Muratori nel precedente Capitolo accennati, con dire: *Pretore, e Senato ha Roma: Pretore, e Senato ha Palermo. Città libera, e Repubblica fu Roma: tale pur la Città di Palermo. Aquila per insegna ha Roma: l' Aquila ha pure Palermo. Collegio di Pontefici, e Sacerdoti pub-*
bli-

(9) *Scritt. del Contraditt. dal f. 96. fino al f. 123.*

(r) *Dissert. 3. cap. 3. §. 3. n. 711. & 712. f. 161.*

blici vi fu in Roma: e fieroi pure in Palermo. In somma io altro allor non pretesi, se non dare chiaramente a comprendere, quanto la Città di Palermo sovra l' altre Città libere della Sicilia, s' estollea nel merito, nella magnificenza, nell' autorità.

A vista ora di tante, e sì sublimi prerogative, e privilegi di Palermo, il buono Scrittore, con cui abbiain la causa, non lasciò di maravigliarsi con dire (1): *Che aperebbe (di me scrivendo) mai potuto inventar di più superbo, e più magnifico la- mente tanto altera di un tale Scrittore a favor della propria Patria? Se pajono invenzioni al mio Compaitore, a me senza veruna alterigia, perchè molto distante dal Mongibello, pajono massicce verità, perchè sulla verità fondate.* Andiamo di una in una considerando queste sì fatte prerogative.

Ma prima d'ogni altro avvertir devo, che tutto ciò che da me fu accennato nella terza Dissertazione, in maggior parte fu fondato sovra quell' antichissima lapida, situata nella scala del Palazzo Senatorio, nella quale così leggesi:

L. CÆCILIO. METELLO. ROM. IN. SIC. COS.
S. P. Q. R. CONSIDERANS. FIDEM. ET. DEVOTIONEM.
REIP. PANOR. EAM. SIBI. SOCIAM. STATVIT.
VNDE. VRBIS. PRATORIS. ET. AQUILÆ. DECVS. CÆPIT.

(1) *Scritt. del Contrad. f. 97.* Pretende egli render sospetta questa lapida per due motivi (1), uno per il silenzio, e la total nescienza degli esteri Scrittori; secondo per la evidente contraddizione di alcuni de' medesimi Storici di Palermo, che tai titoli or niegano, ed or concedono.

Circa al primo motivo rimetto il mio virtuoso Compaitore al primo discorso preliminare alle mie Dissertazioni, nel quale ho di proposito trattato della nullità, e fallacia dell' argomento negativo fondato sul silenzio degli Autori.

Intorno al secondo motivo, a noi poco importa se il Fazello, ed Inveges neghino il titolo di *Urbs*, e la dignità di Pretore a Palermo. Il primo non potè mai aver notizia di tal lapida, perchè ritrovata fu molto tempo dopo la sua morte, nel cavarli le fondamenta di alcune case, e consegnata a D. Francesco del Bosco Conte di Vicari Pretore nell' anno 1600., e da questi collocata venne nel luogo ove oggi si vede, come scrisse Vincenzo Littara (2). Se il Fazello avesse avuta la notizia di questa lapida scritto non avrebbe (x): *Ranzanus. autem nul-*

(1) *De Aquila Panorm. m. 11. f. mibi 65.*
(2) *Dec. 1. lib. 8. cap. 1.*

novi auctoritate suffultus, Urbis titulum, Pratoris nomen, & insigne, quod est Aquila aureo colore fulgens, post Metelli contra Adrabalem victoriam, huic Urbi a Senatu, Populoque Romano, simul & Patritiam Coloniam obvenisse scribit. Inde Joannis Nasti Corlionensis Siculi a jud. Panormitano vulgatum illud discription:

Tacta fide sociam statuit sibi Roma Panormum;

Hinc Aquila, & Prator, & decus Urbis adest.

Sed harum rerum fides penes eos sit, qui ausi sunt hac prodere.

L' Inveges poi (y) in questa parte segul ad occhi chiusi (y) *Palanie. s. 456. & 466.* il Fazello; ed ancorchè esistesse a' suoi tempi la lapida, pure o non n' ebbe notizia, o pur sinse di non vederla; conforme lascio di riferire alcune cose molto patenti. E qui cade a pelo l' avvertire, che il detto Autore non recò questo sol pregiudizio a Palermo, ma de' mille altri, quali tutti se volessi io di uno in uno mostrare, ne formerci al certo un grosso volume. Ma contentandomi per ora di far riflettere a un tal uopo, che non han mancato varj Autori a riprenderlo, e correggerlo in varj punti, ne quali egli grossolanamente sbagliò, conforme sbagliò seguitando in questo luogo ad occhi chiusi il Fazello; prego soltanto gli accorti vigilantissimi Padri di nostra Patria a non fidarsi in appresso di penna forastiera, ove trattasi di far parola della Città nostra. Con più sicurezza commettesi alla terra madre quella sementa, che naturalmente ivi nasce, che quella, la quale viene da stranio paese arrecata.

Che poi questa lapida fosse stata inventata dall' astuzia de' Cittadini Palermitani; altro vi vuole, che sole parole per persuaderlo; avvegnacliè evvi in contrario la testimonianza espressa del furriscrito Littara, il quale fu presente al scoprimento della Iscrizione, ed al riporsi, che fecesi in quel luogo, ove oggì collocata si trova. Oltre di ciò a valermi dell' argomento stesso, di cui si son valuti in cosa tale altre siate el Grutero, el Muratori, el Fabretti, antichissima la dimostra il carattere, e lo stile. Antichissima ancora le immagini poste al disotto, ed unite colla iscrizione, di que' due personaggi di basso rilievo, che si dan la mano l' un l' altro, (geroglifico della società tra Roma, e Palermo;) e somiglievoli alle altre due statue grandi situate nell' esteriore angolo orientale, e meridionale dello stesso Palazzo Senatorio.

Un non ispregievole argomento però egli è quello, che ci somministrano el Ranzano, e Gio: Nasto Scrittori, che fo-

rirono prima assai del Fazello, mentre essi onorevol menzione anco fecero delle sudette prerogative, senzacchè notizia alcuna avessero avuta della lapida; argomento sicuro, che in que' tempi era costantissima opinione, che la Città di Palermo ricevuti avesse que' privilegj dalla liberalità della Romana Repubblica.

Il farsi poi menzione dal Pretore Urbano, sospetta in nissun conto renderà per esso noi questa lapida, come lo fu col Fazello, e coll'Inveges, solocchè si consideri quanto scrive Cicerone (a): *Ut quaque Civitas nobiscum maxime societate, amicitia, sponfione, pactione, federe conjuncta est; ita mihi maxime conjunctionem beneficiorum, praeiorum, Civitatis continere videtur*. Se la Città di Palermo adunque ebbe la società, ed amicitia colla Città di Roma, come lo dimostrano le statue poc' anzi cennate, ed anche le stesse medaglie; qual difficoltà per asserire, che questa a riguardo de' servizj prestati a se dalla nostra Patria, tutti i suoi privilegj, e prerogative comunicato le avesse, come di fatto in inassuna parte gli comunicò, e tra queste ancora quella del Pretore Urbano? Nè giova il dire, che non leggesi nelle Storie di avere i Romani conceduta que sta tal dignità a veruna Città particolare; poichè quante cose non si leggono nelle storie, e si trovano solamente nelle lapidi? Onde il comun dire negli eruditi Antiquarj, che le lapidi servono di supplemento alle Storie. Sebbene ciò neppure è vero, che non abbia la Romana Repubblica tal prerogativa conceduta a veruna Città d' Italia; poichè, io ritrovo un certo Mario Blofio Pretore Urbano Capo del Senato di Capoa, di cui fa menzione Tito Livio appresso il Sigonio (a); ed appresso Ammiano Marcellino (b) leggo il Pretore Urbano Capo del Senato Prenefino. Che maraviglia dunque, che Palermo abbia da' Romani ottenuto un Capo nel suo Senato col nome di Pretore, il quale come scrive Martino Martinio (c): *Civibus inter se jus dicebat*? Cosicchè il farsi menzione nella Lapida del Pretore di Palermo, non si oppone ciò nè alle antiche Storie, neppure sospetta la rende, mentre altre Città furono con tale onore decorate.

Sarà dunque almen vero ciò, che foggugne (d) sull' autorità del Fazello, che la dignità del Pretore di Palermo non è da' nostri tempi vie più rimota, di quello, che si fu l' Imperio dell' altro Re de' Federici, cioè circa l'anno 1320. Pensate. Siccome il Fazello, così egli errò su questo punto. Poichè
Car-

(a) In Defenf. Balbi.

(a) De antiq. Jur. Provinc. lib. 2. cap. 14.

(b) Lib. 3. ff. flor.

(c) Len. Pbiolog. V. Praetor.

(d) Scritt. del Gotrad. f. 110.

Carlo di Angiò reso padrone della Sicilia, egli fu, che quindi alla Città di Palermo il titolo di Pretore in Bajolo, secondo lo stile de' Franzesi, che significa lo stesso, che Pretore, e Capo del Senato, come avvertì dottamente il Dufresne (e) con dire: *(e) Gloss. med. & inf. latin. V. Bajuli, V. Praetores.* *Bajuli in Urbibus iidem, qui mox Ballivi, Praetoris officio, & nomenclaturâ illustres. E poi: Praetores dicti Ballivi, seu Magistratus, qui populo praesunt.*

Ma prima di Carlo d'Angiò non era nuovo in Palermo il titolo di Pretore. In fatti in un privilegio dell' Imperadore, e Re Federico Svevo dell' anno 1224. appresso De Vio (f) leggiamo: *(f) Privileg. Urb. Pan. f. 15.* *Fridericus Dei gratiâ Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Sicilia, Ducatus Apulia, & Principatus Capuae Castellano, Vice-Comiti, Praetori, & Univerſo Populo Panormitano &c.* L' altro Federico Aragonese poi, o per meglio dire Pietro di lui figlio, restituì l' antico suo titolo a Palermo, mutando quello di Bajolo in Pretore, com' era anticamente. Così abbiamo da una Cronica di ANONIMO Scrittore appresso il Martene, el Muratori, nella quale così leggesi: *Tempore cujus coronationis, cioè di Pietro II. celebrata in Palermo vivente suo Padre Federico, inter alia privilegia, & immunitates concessas dictae Univerſitati Panormi per dictum Dominum Regem, Petrum, fuit concessum, quod ex tunc in antea Bajulus dictae Urbis nominaretur, & vocaretur Praetor, prout antiquitus assueverat vocari.* Dunque non fu da Federico Re conceduta tal dignità a Palermo, ma da Pietro suo figliuolo fu rinnovata. Dunque non fu nuova concessione. Dunque bisogna supporla antichissima, e non già moderna, come col Fazello sente il mio Compastore.

Ben anche alla Città di Palermo il titolo di *Urbis* convenivasi. Ed ancorchè gli Oratori, tra' quali Cicerone, indistintamente si vagliano delle parole *Urbis, Civitas, Oppidum*; nulladimeno una notabile differenza vi si scorge.

La voce *Civitas*, come scrive fondatamente Pitisco (g), per sua origine non significa lo stesso che *Urbis*, ma una nazione, un intero popolo, un ceto di Uoinini, che vivono in società, e che da' suoi Magistrati son retti, e che hanno le particolari leggi, A sentimento di altri, consiste non tanto nella moltitudine degli Abitanti, quanto nelle leggi, nella civile disciplina, e nella forma di Repubblica, che tutti in un corpo unisce. Tal era il vero, e verace significato di tal voce in tempo di Scipione Minore distruttore di Cartagine, come abbiamo da Appiano (h); e da ciò di-

cono, che *Civitas* sia lo stesso che *Respublica*; ma nè l'una, nè l'altra negli edifizj consiste, ma nel ceto de' Cittadini, che colle medesime leggi convivono. Così scrive il cit. Appia-

- (i) *De Bellis Civili lib. 11.* 110 (i) degli Ateniesi: *Etiā Athenienses quondam Urbem suam deseruere, milites dum pro libertate bellum gererent, rati viris Civitatem constare, non edificium.* E Dionigi Alicarnasseo (k): *Neque enim Civitas domibus, portibus, aut foris hominum inani-*

nibus, sed Civitas constat. Sicchè la voce *Civitas* anticamente significava o una intera nazione di uno stesso Popolo, che colle stesse Leggi, e Magistrati reggevasi; oppure dinotava le stesse leggi, e forma della civile disciplina, secondo la quale in un ceto comunemente vivcano. Aggiungo ancora, che la voce *Civitas* anco si osserva apposto all' *Urbs*, ma non a tutte le Città; solamente però a quelle nelle quali la somma, e principale autorità della Repubblica, i supremi Magistrati, ed i Tribunali di tutta l'intera Provincia risedevano. Però tra *Civitas* & *Urbs* vi è questa differenza; che *Urbs* qua *Urbs* non ha di necessità nè di Magistrati, nè di Leggi; basta che sia munita di muraglio, vallate, e fossate. Ma quelle dette *Civitates* han di necessità di Leggi, e Magistrati. È questa differenza tra *Civitas* & *Urbs*, cioè tra *ciuitas*, ed *ciu* vien riferita da Strabone (l).

- (l) *Lib. 4.*
(m) *Lex. cit.*
V. Oppidum.

Siegne Pirisco (m): *Oppidum, & Urbs cum conjunguntur, Urbs est nobilior, & Oppidum vilius.* Spiegano gli Autori questa voce *Oppidum*, o dalla opposizione delle muraglie, o dalle ricchezze; o dal ceto degli Abitanti posti in luogo ben munito per la difesa contro de' nemici.

- (n) *De Ling. Lat. lib. 4.*

Intorno alla voce *Urbs*, Varrone (n) così scrive: *Oppida, quae erant primi circumductis aratro ab urbe, & urbo Urbes.* Sulle quali parole così discorre dottamente il Vossio (o): *Quibus verbis indicat, vel Urbem dici quasi orbem, quia in Orbem fieret; vel ab Urbo, sive urvo, hoc est huri, sive aratri curvatura; unde urbare, hoc est in Urbe condenda circumdare urvo aratri.*

- (o) *Etymolog. Lat. V. Urbs.*

Onde soleano gli Antichi nel dover fabbricare una Città attaccare all' aratro un bue, ed una vacca, figura della fecondità del paese, e solcando la terra, disegnavano i limiti, dove fabbricar doveano le muraglie. Così scrive S. Isidoro (p), additando l'autorità di Catone, e l'antico costume di feignare coll' aratro le muraglie: *Qui Urbem novam condit, tauro, & vacca ares, ubi araverit, murum faciat: ubi portam vult esse, aratrum suffollat; & portam, & portam vocet.* Ed in conseguenza scri-

- (p) *Lib. 5. Etymolog. cap. 11.*

scrive Pitisco (q) : *Urbs quidquid manibus continetur, & aratro, sive urbo definitum est, comprehendit*. Ed in fine in brevi parole coll' autorità di Cicerone ne assegna la differenza il cit. S. Isidoro (r) con dire : *Inter Urbem, & Civitatem ita distinguit Cicerone, ut Urbem mania Civitatis significent : Civitas Incolas Urbis. Nam ad Dolabellam sic scripsit : Liberaſti Urbem a periculo, Civitatem a metu . . . Oppidum ad habitantes pertinet, Civitas ad Leges, Urbs ad utramque*.

Ciò poſto, e chi non vede, quanto ben ſi conveniva a Palermo il titolo di *Urbs*, tanto ſe ſi dona uno ſguardo alle ſue antiche muraglie, che dappertutto la circondavano, come io largamente ne ragionai neſe Diſſertazioni mie (1) coll' autorità di Procopio Ceſarienſe, di Pietro Ranzano, di Antonio Pannormita, e di Fazello; quanto ancora ſe ſi faccia riſſeſſione a quelle due parti della Città dette una *Paleopolis*, e l' altra *Neapolis*; le quali ſon compoſte dal Greco *παλιος*, cioè *vetus*, e *πόλις* *Urbs*; da *νέα*, *nova*, e *πόλις*, *Urbs*. Ed avvertaſi frattanto, che *πόλις* non può ſignificare *Civitas*, perchè *Civitas* diceſi *πόλις*, come può oſſervarſi in Strabone (1), e ne' buoni Autori di lingua Greca. E Diodoro (v), Polibio (x), lo Scoliaſte di Apollonio (y), e l' Epitomatore di Stefano (z), tutti nel nominar Palermo ſi ſervono ſempre della parola *πόλις* *Urbs*, e non già di *πόλις* *Civitas*; evidentiffimo contraſſegno, che anche prima de' Romani godea dello ſteſſo titolo. E da' Greci, io credo, che appreſa aveſſero queſta tal diſtinzione i Romani; onde vollero, che la Città di Roma a differenza delle altre Città, *Urbs* ſ' intitolaſſe. E rinvenendo la Città di Palermo col titolo di *Urbs*, o vollero laſciarla nel ſuo antico poſſeſſo, o glielo confermarono; ed i Palermitani volendoſi moſtrar grati a' Romani per le tante prerogative alla lor patria accordate, le vollero eziandio dar queſta gloria di riconoſcere ancor queſto titolo dalla loro liberalità ne' marmi incidendolo; ma in verità n'era da gran tempo avanti in poſſeſſo Palermo. Onde non ſenza fondamento io ſcriffi nelle mie Diſſertazioni (2), che i Romani confermarono, o pur nuovamente concheſſero a Palermo il titolo di *Senato*, del *Pretore*, dell' *Aquila*, di *Città libera*, ed immune, il titolo di *Urbs*, e le inviaron le *Colonie più onorate di Cittadini Romani*.

Nommeno però del titolo di *Urbs* conviene a Palermo quello di *Civitas*; tanto ſe ſi riguarda il ſuo numeroſiſſimo popolo, le ſue leggi, la ſua civile diſciplina, e la forma di Re-

(q) *Lex. cit. V. Urbs.*

(r) *Diſſert. lit. V. n. 587.*

(1) *Diſſert. 3. cap. 5. §. 2. n. 63.*

(v) *Lib. 4.*

(x) *Lib. 22.*

(y) *Lib. 1.*

(z) *Lib. 1.*

(2) *Lex. Urb.*

(1) *Diſſert. 3. cap. 3. §. 3. n. 705.*

pubblica, la quale tutti in un corpo univa, colle stesse Leggi, e Magistrati reggendosi; quanto se si riguardano tutte quante le altre prerogative di libera, ed immune, delle quali ne scrissi nelle mie citate Dissertazioni.

L' Insegna dell' Aquila a Palermo conceduta, che sia antichissima, da niuno di sana mente può mettersi in quistione, come lo dimostrano le sue antiche medaglie, ed in ispezialità la 13. di Paruta, nello di cui rovescio si osserva l' Aquila, e nel diritto si vede un Giovane, che l' Inveges (b) malamente interpreta per Cesare Augusto; quando che Stefano Venando Pighio (c) nelle materie dell' antichità versatissimo, su di parere, che non fosse di Augusto, ma di qualche antico Eroe; e lo argomenta dall' antico carattere, e rozza scultura della medaglia: *Quare numi ipsius character prisca, & rudis, qui sculptura facti ante Caesarum tempora numum hanc usum esse, & ostendere potius effigiem antiqui Herois, vel Principis alicujus primorum cultorum Panormi.*

Sicche da tutto l' anzidetto chiaramente vedesi, che quanto esprimessi nella sopra riferita lapida, tutto a Palermo si conviene; tutto colla Storia si accorda; e perciò non iscorgo, onde sia, che sospetta a noi render si possa.

Bisogna ora, che dietro all' Apologista (d), con cui trattiamo, una digressione facessimo, scbben alcun poco dalla proposita idea traviante, intorno all' altra prerogativa di Palermo; la è delle Colonie più onorevoli, le quali mandar soleansi nelle Città di più rimarco dall' Imperio Romano; nel mentrecchè impegnandosi egli a negargliela, e ciò pel rapporto, molto lontanissimo, che vi ha in ciò col di lui assunto, noi all' opposto d' uopo è, che la difesa ne intraprendessimo.

Ognun sa, che Palermo, come io cennai nelle mie Dissertazioni (e), ebbe la Colonia Romana, e la Colonia Augusta. Della Romana Colonia ne fa menzione Strabone (f). Ed ancorchè il Fazello (g) scriva di questa Colonia da Strabone

menzionata: *Scribit etiam lib. 6. Strabo, Panormum Romanam habuisse Coloniam; sed quo tempore eo pervenerit, neque ab ipso, neque ab Historicorum ullo expressum haecenus legi;* e l' Inveges (b) attribuito abbia la venuta di questa Colonia al tempo di Augusto; nulladimanco bisogna far distinzione fra la Colonia da Augusto inviata, e la Romana. Quella menzionata da Strabone, io non voglio indovinare qual fosse stata, perchè anche la Colonia Augusta fu Colonia Romana; solamente fonderò la

(b) Pal. Antic. f. 501.

(c) Tom. 2. Annal. Rom. lib. 7.

(d) Scritt. del Conrad. f. 108.

(e) Dissert. 3. cap. 3. §. 4. n. 714.

(f) Lib. 6.

(g) Dec. 1. lib. 8. cap. 1.

(b) Pal. Antic. f. 558.

mia ragione sulle Lapidi, e Medaglie, che sono irrefragabili monumenti di antichità.

Due Iscrizioni abbiamo, nelle quali si fa menzione delle Colonie di Palermo, La prima è la seguente:

T. I. CLAVDIO. HERODE
ANO. G. V. LEG. PROV. SI
CIL. IVDICI. MARISSI.
MO. PATRONO. COL.
PANHORMIT. FRINCI
PALES. VIRI. EX. AERE. COL
LATO. D. D.

Questa vien riportata da Giorgio Gualtieri (i), Inveges (k), e (i) *Antiq. Tab. Sicil. n. 174.*

(k) *Pal. Antic. f. 434. 505. & 557.*

(i) *Nov. Thesaur. Inscript. Ital. tom. 2. f. 1114. n. 3.*

IMP. CAES. DIVI.
MAGNI. ANTON.
NI. . . DIVI. SEPTIMI.
SEVERI.
. SEVERO. ET.
. PIO. FEL.
AVG. PONT. MAX. TRI
PO. II. COS. III. COL.
AVG. PANHORM.
D. D.

Vien ella ancora riferita da Gualtieri (m), da Inveges (n), e (m) *Loc. cit. n. 172.*

(n) *Loc. cit. (o) Loc. cit. tom. 1. class. 4. fol. 270. n. 1.*

Ed io parola ne feci nelle citate mie Dissertazioni (p); e l'una poi, e l'altra si veggon tuttora nella parte occidentale del Palazzo Senatorio fra quelle, di cui parlammo già sopra.

(p) *Dissert. 3. cap. 3. §. 4. n. 715. f. 163.*

Or per dare compita soddisfazione al savissimo Oppositore, il quale una Colonia coll'altra confonde, sol per istinto, credo io, e per sola brama di contraddire, e non già per ricercare la verità, dirò, che la Colonia Romana nella prima lapida menzionata non è la stessa con quella nominata nella seconda. Ed ecco il perchè.

Egli è certissimo, che il costume d'inviar le Colonie nell'alma Città di Roma fu antichissimo, anzi nato quasi ad un parto con la Città stessa, giacchè le vestigia se ne osservano, e

(g) *Lib. 11. Hist. flor.* le orme primiere sin a' tempi di Romolo, come abbiamo da Dionigi d' Alicarnasso (g). Ciò fecero quei primi abitatori a fine solo di propagare, e stabilire l' Imperio, ed acciocchè apparissero varie Città figliuole della Città di Roma, come scrisse A. Gellio (r): *Colonias fuisse Civitates ex Civitate Romana quodammodo propagatas.* Espulsi poi i Re il Senato, ed il Popolo Romano, e poscia gl' Imperadori lo stesso laudevolissimo costume proseguirono. Or vediamo un po' poco quando fosse stata mai la Romana Colonia in Palermo condotta. Non potè certamente esser condotta a' tempi di Augusto, neppure potea la Colonia stessa in taluna, o in amendue quelle lapidi esser

(s) *De Ling. Lat. lib. 4.* menzionata. Poichè scrive Varrone (s): *Oppida, quae erant prius circumducta aratro, ab orbe Urbis; & ideo Coloniae nostrae in literis antiquis scribuntur Urbes, quod item conditae, ut Roma: & ideo Coloniae, ut Urbes conduntur, quod intra pomerium penuntur.* Or s' egli è vero, come l'è pur verissimo, ciò che noi per l' addietro abbiain già mostrato, cioè che Palermo tutte le prerogative, e privilegj godca a guisa di Roma, la libertà, l' immunità, il Pretore, il Senato, l' insegna dell' Aquila, il titolo di *Urbs*, il governarsi colle proprie Leggi, e Magistrati; seguir ne deve dunque per innegabile conseguenza, che aver dovette la Colonia Romana: poichè come scrive Igino (t): *Multis legionibus contigit bellum feliciter transigere, & ad laboriosam agriculturam requiem primo tyrociniū gradu pervenire: nam cum signis, & Aquilis, & primis ordinibus, ac Tritanis Coloniae deducebantur.*

E se antichissima è l' insegna dell' Aquila in Palermo, dovette senz' alcun dubbio esser condotta dalla Romana Colonia. Non potè poi essere inviata a' tempi di Augusto, giacchè molto tempo prima di questo Imperadore improntò Palermo nelle sue medaglie l' insegna dell' Aquila. Di grazia si vedano nelle tante medaglie apportate intorno a ciò dal Paruta; ed in ispezialta la 13. di sopra cennata; certamente a vista d' essa io non vedo, come possa qualcuno immaginarsi, che la figura di quel giovane fosse di Augusto; quando l' effigie di questo Imperadore si osserva totalmente diversa da quella della presente medaglia, come potrà osservarsi nell' opera del Vaillant (v), ed in cento altri. Onde su un grossolano error dell' Inveges, e di tal' altri, l'attribuire ad Augusto la cennata medaglia, come l'ayvertì il di sopra riferito Pighio.

Giova però assaiissimo alla bisogna nostra il considerar u. l.
po-

(v) *Nauisim. com. 1.*

poco il rovescio della detta medaglia. Si offervi, che tantoſto vi ſi ſcorgerà un'Aquila, e le parole Greche ΑΝΘΙΚΙΑ, che al Latino *Colonia* equivale. Quale più chiaro, convincentiſſimo monumento poſſiam ora noi apportare per l' antichità della noſtra *Colonia Romana*? No che lungi dal vero non s' andrà a ſerir, ſe ſi dica, che la rozzezza della medaglia, e l' antichifſimo carattere, a chiare note ci moſtrano eſſere ſtata battuta prima de' Ceſari; e che il volto di quel giovane dinoti il perſonaggio, che la *Colonia* in Palermo conduſſe; in memoria del che e l' uno, e l' altro in quel metallo ad eterna memoria fu incifo.

Chiederà dopo ciò forſe taluno, ed opportunamente, in quale tempo mai poteſſe eſſere ſtata inviata queſta prima *Colonia* in Palermo? Che non aveſſe potuto ciò accadere in tempo de' Ceſari, l' ho di già dimoſtrato, e per innegabile aver ſi deve; ſiccome ancora, che Palermo godeſſe tutti li ſovracennati privilegj ſoliti darſi da' Romani alle Romane Colonie prima del tempo di Cicerone; ſendocchè queſto grande Oratore rinvenne Palermo in poſſeſſo della libertà, ed immunità, de' ſuoi Magiſtrati, e Senato; e che finalmente oltre di queſti titoli glorioſo ne diſſe Palermo per altre prerogative non ad altre Città permiſſe. Ciò poſto, io crederei, che queſta *Colonia* foſſe ſtata in Palermo condotta forſe poco dopo della vittoria ottenuta da Metello ſotto le mura della mia Patria contro de' Cartagineſi per opera, ed ajuto particolariffimo de' Palermitani, come ſcrive Polibio (x). Concioſſiachè (x) Lib. 1. qual maraviglia, che quella gran Repubblica riconoſcendo queſta memorabil vittoria avuta da Metello per l' ajuto, ed aſſiſtenza de' Cittadini di Palermo, arricchita l' aveſſe a riguardo della di lei fedeltà, di tante prerogative, e privilegj, ed inviata le aveſſe la Romana *Colonia*? Di queſto ſentimento ſi fu il Fazello ſovra riferito, il quale dopo la parola *Legi*, ſoggiunſe: *Sædæ nihilominus ratio poſt hanc inſignem victoriam eo deductam fuiſſe.* Parole ſon queſte a bella poſta laſciate di riferire dal mio Comparto [1]. Diſſi *Colonia Romana*, cioè di veri
Cit-

[1] Intorno alle Colonie inviate in Palermo, quantunque non laſciò il Signor Paternò di ſcriverne nella primiera Opera, torna di bel nuovo nella ſua opera del diſimpegno dal f. 336. a ripetere la ſteſa cauzione coll' autorità del Fazello ſovraddotta, il quale dice nel libro 8. *Scribit etiam*
Sira-

Cittadini Romani, inviata come a Città libera, immune, e socia; e non Latina, come l'ebbe Catania (cheche il mio nobilissimo Compastore senz'alcun fondamento pretenda per la sua

*Strabo lib. 6. Panormum Romanam habuisse Coloniam; sed quo tempore pervenerit (notinsi bene si rilevanti espressioni) son parole del mio Compastore, neque ab ipso, neque ab Historicorum ullo expressum habentur legi. Sulla quale autorità tanto nella prima, quanto nella seconda opera dice: che se nell'età del Fazello avesse onai avuto un tantinetto di real veritate, quell'altra Lapida del Serio con tanta pompa annoverata, dove tra l'altre, queste parole si scorgevano: Colonia Augusta Panhormitanorum, dalla qual Colonia pur anche si riferisce all'Imperator Alessandro Severo un tal marmo, e si conserva; non sariafi quell'istorico apposto con dire: Quo tempore. . . . Neque ab Historicorum ullo expressum haec legi; perchè il termine Augusta, adattato ne avria il tempo, in cui della Colonia quella Cittade adorna ella ne gisse, cioè la serie di Ottaviano Augusto. Ma oh bel discorso! Ditemi però per vostra fe; e perchè tacere dell'autorità del Fazello le altre parole, che sieguono: Suetet nihilominus ratio &c. come sopra l'ho registrato? Dalle quali parole potea ben concepire ognuno, che l'opinione del Fazello circa il tempo della venuta in Palermo della Romana Colonia, da Strabone menzionata, fosse in favore della nostra, cioè che accadette dopo la vittoria avuta da Metello. Di più come potea mai il Fazello aver notizia di tale Lapida, se ancor non si era scoperta? E quindi come potea il detto Autore colla Lapida della Colonia Augusta investigare il tempo della Colonia da Strabone menzionata? Ma si ascolti di grazia, un'altra sottigliezza di riflettere dal Signor Paternò dimostrata a f. 339. cioè, che *quod terminant Panhormitanorum, non può con ogni splendidezza, non dar a divedere, che la Colonia di Palermo, altrove, non da Roma, in Palermo trasmessa ella ne venne. Che ne dite? non è cosa veramente da ridere?* E come mai la Colonia Augusta nella seconda Lapida nominata potea esser non da Roma, ma da altrove trasmessa? Ci rechi dunque qualche esempio, che la Colonia Augusta non collasse di Cittadini Romani; e poi ci facci dubitare se fosse stata da altrove trasmessa. Udite finalmente come va fantasticando al f. 346. sull'autorità di Strabone, che dice: *Panormus Romanam habet Coloniam.* Afferisce egli non essere ben tradotte queste parole, poichè nel Greco testo si legge *Romanorum Coloniam*, non già *Romanam*, additando con ciò, che la Colonia a Palermo inviata Latina fosse stata, non già Romana; perchè la Latina *Romanorum Colonia* dinominavasi. Io qui non voglio entrar nella diffamina del testo Greco, poichè alcuni traducono: *Romanam Coloniam*, altri *Romanorum Coloniam*; solo rimetto alla censura del nostro Contralitore, come versato appieno nella Romana Storia, se alle Città libere solovasi da quella Gran Repubblica inviare Colonia Romana, o Latina. Io per quanto sappia, mai ritrovo alle Città libere inviate Colonie Latine, ma bensì Romane, come a sufficienza ne scrissi nella mia Dissert. 3. cap. 2. §. 4.*

sua chiarissima Patria.) Briga alcuna io qui non vo' prendermi di notare le condizioni di queste Colonie; rimetto i Lettori a quanto ne scrissi nelle mie Dissertazioni (y), e nel mio Discorso sovra l' iscrizione dell' antico Teatro di Palermo (z).

Ora il mio Signor Compastore a vista di tante, e sì evidenti ragioni, ci dica, che la Colonia Romana di Palermo, fosse la stessa, che la Colonia Augusta menzionata nella seconda lapida; mentre all' osservarsi tra l' una, e l' altra una notabilissima distanza di tempo, non si può ciò, se non per fola, giudicare da' giusti estimatori del vero.

Ma queste però son cose (aggiugne egli (a) dopo di avere inutilmente impugnate le antiche glorie di Palermo) che niente niente giovano al mio intento, e per conseguenza cose tali, che non dovrebbero essere oggetto delle mie presenti annotazioni. Ma nondimeno l' ho voluto toccare almen di trascorso, per non far credere a' nostri Avversarij, che il Mondo è sì sciocco, che coniprar voglia per vere le di lor false monete. Sì è? Ma del dunque per vostra fè; se l' impugnare le prerogative di Palermo, concessione alcuna non avea colla materia, che a trattare imprendeste; a che inutilmente scervellarvi in materie, che uicente al vostro fine conducevano? Forse il difendere la Patria di S. Agata, dipendea dallo sconvolgere le glorie di Palermo? Ah che io forte temo, ed a ragion ne temo, che sia stato di ciò il motivo non altro, se non un certo livore, starci per dirè, ed una qualche gelosia verso una Città, che fra lo Regno tutto per mille titoli vanta il nome di Dominante. Passiam oltre. Dio Immortale! (prosiegue il Signor Paternò,) Tanto dunque potè il furore di un Imperadore, che giunse a cagionar ne' suoi Ministri un tale e tanto ardire, che li rese totalmente audaci, che inoltrar se poterono a violare in un tempo istesso tanti diritti e del Foro, e dell' Urbano Pretore, e del rimanente de' Magistrati di una Città tanto illustre, tanto nobile, tanto privilegiata, ed' era giunta ad esser la più amica, e fortunata compagna della stessa Roma? Di una Città tanto ingrandita, che non sol vantava l' esenzione da ogni dazio, non sol si gloriora di vivere sotto delle proprie leggi a forma di Republica? (b). Dio Immortale! E chi mai potrà di leggieri indursi a credere, che que' Palermitani (c), avessero pacificamente sofferto, che una, a lor parere, propria nobilissima Cittadinza fosse contra omnes Fori Panormitani leges, fatta vilmente prigione, e con tanta ignominia trasportata da una imbellè masnada di Soldati, e Littori Pre-

(y) Dissert. 3.
cap. 3. §. 4. n.
716. f. 163.
(z) f. 17.

(a) Scritt. del
Conrad. f. 110.

(b) Scritt. del
Conrad. f. 111.

(c) Scritt. del
Conrad. f. 112.

toriani, *affin di giudicarsi nel Foro della nostra Città?*

Ma e chi non vede, quanto questa opposizione rimanga dello tutto svanita sulla considerazione de' precedenti Capitoli? Poichè a chi de' Palermitani cadde mai in pensiero, che nel tempo di S. Agata godesse Palermo tutte quante le prerogative, de' quali era in possesso nel tempo della Repubblica? Anzi da noi tutti concedesi, e stolto sarebbe, chi dubitar ne volesse, che in tale tempo perduta avea già la Città nostra la primiera libertà, e la immunità, conforme private ne furono da Augusto tutte le altre Città libere dell' Imperio Romano, ed anche lo stesso Popolo di Roma; il perchè fu, che non rimase co' Magistrati Urbani dello Città libere la stessa libertà, che in tempo della Repubblica godeano.

Dippiù spogliata rimase la Città di Palermo del Convento Giudiziario, conforme prive ne rimasero altre Città del Romano Imperio. Ne giova punto al mio accorto Compastore (d) per mostrare la permanenza de' Conventi Giudiziarj fino a' tempi dell' Imperador Costantino l' autorità del tanto celebre Vincenzo Gravina, là dove scrisse (e): *Neque jus Imperii extinxit jura Magistratuum, neque potestas militaris extingueret unquam potestatem civilem in Senatu perpetuo insidentem, & Magistratibus omnibus, sicuti & Ducibus, ipsiisque Imperatoribus Republica nomine imperantem.* Poichè questi scrisse la notizia del Romano Imperio fino ad Augusto, come lo dimostrano le parole, che sieguono appresso (a bella posta, ommesse dal mio Compastore) *Atque hac de Romano Imperio ad Augustum usque;* riserbandosi in altro tempo a scrivere un particolar trattato della variazion mentovata [1].

Mi

[1] Quale autorità torna più volte a replicarla nell' opera sua del Disimpegno, in inpezialità nel cap. 5. f. 223. senz' avvedersi, che il dotto Autore giammai si sognò di afferire, che le leggi in tempo della Repubblica, osservate tutte si fossero pel tempo dell' Imperio; come vuole il nostro Apologista; locchè si fa più chiaro dal considerare le parole precedenti; dove scrisse: *Quamvis autem Imperator, susceptis sibi per militarem potentiam frequentibus Consulibus, aliisque Magistratibus majoribus, & Tribunitia potestate quotannis, jus praeferret pœe Regium, tamen quia nunquam ex instituto Populi Romani manere cum muneribus, qui potestas militaris cum civili confundebatur, sed semper, etiam si unius in personam coeant, naturâ suâ distinguantur; propterea neque jus Imperii &c.* Vada intanto a considerare il Signor Paternò il cap. 3. della presente

Dis-

Mi ricorda aver detto nel Capitolo scondo, che i Conventi Giudiziarj furono in Roma aboliti dall' Imperador Tiberio. Qui piacemi di soggiugnere l' autorità di Benedetto Bacchini (f), il quale scrivendo de' Conventi Giudiziarj delle Provincie, non lasciò di notar così: *Verum procedente tempore, & Augustorum potentia omnia ad libitum moderante, suadentibus etiam rerum vicibus, Conventuum prerogativa paulatim evanuit, cujus rei propterea rarè apparent vestigia in Romana Historia Scriptoribus Plinii aetatem subsequatis. . . .* E poi soggiugne (g): *Severo imperante, quæ Commodò suggesta fuerant obtinuisse, idem Spartianus tradit; quare crediderim ab eo tempore Conventuum Provincialium formam in desuetudinem abisse paulatim, & tandem ad unam Urbem, ubi Proconsul residebat, conjurverat, omne jus redactum.* Rifletta ora qui il caro Amico, e giacchè a lui piacque di servirsi di questo dotto Autore, sia a me pur lecito di adoperare la di lui gravissima autorità per impugnarlo. Rifletta, io diceva, che l' opinion del Bacchini si è, che i Conventi Giudiziarj nelle Provincie, erano già incominciati a svanire ne' tempi di Plinio; (al che io non aderisco) e perciò negli Autori a Plinio posteriori appena vestigio se ne scorge. Soggiugne ancora, che ne' tempi di Severo andarono in desuetudine. Che se così fu, come giudica il detto Autore, dunque non vi erano più ne' tempi di S. Agata; ed in conseguenza e falsissimo, che durati fossero sino a' tempi del Gran Costantino.

Aboliti questi Conventi, (siegue lo stesso Scrittore) s'istituì la Curia, la quale era in quel luogo, ove il Proconsole più opportuno stimava far la sua residenza; e la quale non fu istituita ne' tempi di Tacito, come vuole il Bacchini, ma molto tempo avanti; e di essa ne fa piena testimonianza Plinio (b), riferito nel Capitolo ottavo, da lui chiamata *Bule* dal Greco *βουλή*, Curia. Che se il Berterio (i) ivi riferito, ebbe a scrivere: *Omnes enim Civitates Curiam, seu ut Plinius loquitur Bulem habuerunt*, intender devesi, non che ogni Città avesse avuta questa Curia, ma che avesse un luogo a ciò destinato, nel quale radunavasi il Proconsole, o Pretore della Provincia per ammi-

(f) De Eccl. Hierarb. Origin. part. 1. c. 1. n. 4. f. 26.

(g) Loc. cit. f. 28.

(b) Lib. 10. c. pist. ad Trajan.

(i) Pittam. diatr. 1. cap. 10. f. 117.

Differtazione, ed ivi conoscerà con più chiarezza quale stata fosse la opinione del tanto celebre Gravina.

nistrar la giustizia ; quale Curia costituivasi non già da' Magistrati Urbani , ma dal Proconsole co' suoi Uffiziali ; e questa era la Curia , che tenevasi , dove stimava più spediente il Proconsole . Ciò posto , ecco il gran colpo io ne deduco contro del mio Compastore . Dunque Agata Santa non fu giudicata nel Foro di Catania , ma nel Foro , o Curia del Proconsole . Non fu giudicata nel Foro , o Tribunale Urbano di Catania , perchè in esso tale autorità non risedeva , come si è dimostrato di sopra . Dunque nella Curia , nel Foro , e nel Tribunale del Proconsole della Sicilia Quinziano , che allora faceva la sua residenza in Catania ; perchè il Tribunale del Proconsole era un Tribunale supremo della Sicilia , a cui spettava unicamente il *Jus gladii* . E ovunque andava il Proconsole , portava seco la Curia , il Tribunale , e tutti gli Officiali . In fatti dopo la morte di S. Agata nel partir Quinziano da Catania , riferiscono gli Atti Latini , che *corripuit iter CUM OFFICIO SVO ad investigandas facultates ejus, & ut teneret omnes de parentela ejus* . Dunque ivani il Foro , e Tribunale di Catania , se Quinziano *corripuit iter cum officio suo* , cioè colla sua Curia . Che se per giusti altissimi giudizj del Grande Iddio , non fosse rimasto sommerso nel fiume Simeto , venuto sarebbe al certo in Palermo , e quì alzato avrebbe l' iniquissimo suo Tribunale ,

Sicchè ad evidenza si conosce , che nel trasferire Quinziano S. Agata da Palermo per giudicarla in Catania , non operò , come vuole il mio Compastore , *contra omnes Fori Panormitani leges* ; perchè i Magistrati Urbani di Palermo non aveano in quel tempo tale e tanta autorità , quanta gliene concede la somma liberalità del mio carissimo Amico ; conforme nè tale , nè tanta autorità aveano i Magistrati Urbani di Catania , come si è abbastanza dimostrato ne' Capitoli precedenti . Fin quì parmi a sufficienza aver dimostrato quanto vani , inutili , ed insufficienti sieno stati i principj , su quali il mio giudizioso Compastore fondò tutta la gran mole di quella sua voluminosa scrittura . Passo ora all' esame di altre opposizioni da lui inventate per discreditare gli Atti Greci della Gloriosa Amazzone di Gesù Cristo S. Agata ,

CAPITOLO XII.

Si dimostra S. Agata esser Palermitana non per la sola autorità di S. Simone Metafraste, ma di altri Codici più antichi.



O non so ancor capire, come gli Scrittori Catanesi, e con essi il mio Compastore nell'impugnare i Palermitani per la Patria di S. Agata, pigliansi di mira solamente il Greco, e dotto S. Simone Metafraste; quasi che i Palermitani altra autorità non avessero, che sola questa per provare S. Agata nata in Palermo.

Ognun ben sa, che a favor di Palermo cinque Codici Greci antichissimi si allegano, che son dell' autorità del Metafraste più antichi. Il primo è quel Codicc della Libreria Vaticana rapportato dal P. Ottavio Gaetano (k). Il secondo il Codice Greco dell' Biblioteca Sforziana, del quale n'è l'Autore S. Anfilochio Vescovo d'Iconio, che secondo il Bellarmino (l), fiorì nel quarto secolo. Il terzo è quello della Libreria di Grottaferrata. Il quarto di quella de' Signori Farnesi. Il quinto di quella del Santissimo Salvatore di Messina. Oltre di questi v'ha il Breviale Greco antichissimo della Biblioteca Vaticana, i Menei de' Greci, ed il Menologio dell' Imperadore Basilio; li quali tutti di comun sentimento attestano, Agata nata in Palermo. Il Metafraste pertanto da' Palermitani si allega non qual principale fondamento della loro giustissima pretensione; ma solamente in conferma di quanto si asserisce negli antichissimi Codici Greci. Contro di questi adunque, prinacchè contro di quello, quale non altro riferisce, se non se quanto ritrovò scritto ne' Codici Greci avanti a lui, dovea lo 'npegno suo sguizzare il Signor Paternò.

Giacchè però il solo Metafraste è l'obbietto degli argomenti suoi, o a meglio dir, delle ingiurie, che contro la Città di Palermo, e suoi Magistrati replica di continuo; conviene anche a noi; che dietro gli andam così passo passo.

(k) *Tom. 1. SS. Sicular. f. 47.*
(l) *De Script. Eccl. ab ann. 300. ad 400. f. 103.*

In-

(m) *Script. del
Contrad. f. 23.*

Insistendo egli (m) sul suo sistema, cioè che nel Foro di nostra Città, e non già in Catania trattar doveasi di S. Agata la causa, così esclama: *E pure si trova, o Signori, si trova un tal uomo, che malgrado delle giurisdizioni di quella Città non dubita di tanto asserire! Quantunque già fosse a lei negat ogni fede; come ad uno, che giusta i destami sì degli antichi, sì de' moderni Scrittori, niuna merita per sino minima credenza.* Dopo di che trascrive l' autorità del Bellarmino, del Roncaglia, del Baronio, di Detterio, di Baillett, e di Onorato da S. Maria, autorità per altro mendicate dal dottissimo P. D. Vito Maria Amico (n), e che la poca fede del Metafraste nel tessere le vite de' Santi ad evidenza dimostrano.

(n) *Catan. Il-
lustr. t. 4. lib.
12. cap. 1. f. 48.*

Quì egli, s' io pur non traveggo, due cose asserisce; la prima, che Metafraste pregiudicò Palermo nell' asserire, che fosse stata S. Agata da questa Città estratta per giudicarsi in Catania da Quinziano contro de' diritti, e privilegj di Palermo; e intorno a ciò chiunque può rimaner disingannato abbastanza della giustatezza del parlare d' un tale Scrittore, quale si è il Metafraste, col rianzare, quanto per me fu detto ne' precedenti Capitoli; vale a dire, che senza verun pregiudizio della Città di Palermo, e suoi Magistrati Urbani, il Proconsole Quinziano ordinò a' suoi Ministri portarsi in Palermo, e trasferire S. Agata in Catania per esservi giudicata.

L' altra cosa su cui egli mena trionfo, è la poca autorità del Metafraste. Ma che io impegnar mi voglia quì ad esaltare pinttosto l' autorità del Metafraste, e la buona opinion, ch' egli godeasi nommen presso gli antichi, che i moderni Scrittori; no che per ora utile cosa non la reputo; specialmente perchè di cosa tale (o) altra stagion ne ragionai lungamente, la testimonianza arrecando di Michele Piscilo, di Teodoro Balsamone, di Leone Allazio, di Macario Jeromonaco, del Concilio Fiorentino, di Guglielmo Cave, del P. Giacomo Laderchi, e del P. Onorato da S. Maria, dell' autorità del quale a suo vantaggio ingannevolmente si vale il buon Amico mio, nel mentrecchè il faggio Critico, la dove egli crede parlar giusta i suoi sensi, altro non fa, che riferir le parole del Baillett, e del Tillemont. In sì fatta circostanza ancora tennai ben io, che il Bellarmino fu fortemente impugnato dal P. Cosimo Rainaudo, e dal P. Bollando. Ed ora a tutte quelle testimonianze aggiunger potrei le autorità di Teodoro Prodromo (p), di Niceforo Callisto (q), del Lippomano (r), del P. Pietro Halloix (s);

del

(o) *Differt. 2.
cap. 1. §. 1. f. 97.
a n. 43.*

(p) *In Breviar.
Hist. Sacror.
Script.*

(q) *Lib. 14. His-
tor. cap. 15.*

(r) *In Pref. ad
Vitas SS.*

(s) *In Vit. Il-
lustr. Viror. Ec-
cles. Oriēt. cap.
10. f. 398.*

del Possivino (t), di Alberto Mirco (v), di Teofilo Rainaud (x), di Melétiore Incofero (y), di Simone Majolo (z), del P. Francesco Scorfo (a), di Natale d' Alessandro (b), di Alfonso Vigliègas (c), del Gravefion (d), e finalmente quella del Pontefice dottissimo Benedetto il Quartodecimo (e), ove approva la censura del Bolland (f) contro del Bellarmino così: *Vellem mitius de virò magnò, cioè di S. Simone Metafraste, vir maximus pronunciaffet. Unde constat eum non vetera scripturum esse monumenta? Omisisse potius multa, quæ non omnino prætare, existimo, quàm aliquid addidisse ex proprio ingenio. Retulerit tamen in suis Commentariis aliquid, quod cum probatis veterum Patrum scriptis minus congruere videbatur? Homo erat, filli poterat. Colloquia Martyrum cum Persecutoribus unde constat habita non esse? Amplificavit ea sanè ad legentium utilitatem, & voluptatem: quis jure id reprehendat? An est quisquam, qui id non permittat historico? Livio, ceterisque licet Ducum Orationes suas ad prælium adhortantium concinnare, sacro Scriptori non licebit mysteria nostræ Redemptionis Gentilibus tradita, ipsorumque confutatas superstitiones explicatius proponere?* Chiude alla fine il parlar suo, dopo di avere approvato la censura fatta a' moderni Critici dal P. Onorato da S. Maria (g), in tal guisa: *Nec Metaphrasti, nec aliis, qui in suis historiis Conciones, & Orationes tamquam a Martyribus, aut Confessoribus prolatas ediderunt, subtrahendum authoritatis pondus ex ea sola ratione censurèrem.*

Ma niun bisogno abbiam noi al presente di far tanto, cioè di ripeter le antiche testimonianze, e di aggiugnerne delle nuove, per rilevare la molta autorità ond' ei si estolle infra i Scrittori antichi il Metafraste; giacchè riputar non deesi, che Uom temerario a di nostri colui, che uno Scrittor tale tenere voglia in poco conto, e farlo comparir qual Pedantè. *Quis verò fuerit, (son questi i sentimenti dell' erudito P. Labbe nella Dissertazione Storica inserita all' Opera del Bellarmino de Scriporib. Eccles. (h)) Quantusque Vir, non ab uno Bollandò, sed ab omnibus ferme Catholicis Scripioribus discas, ac nominatis nostris Gresero, atque Theophylo, aliisque supra laudatis, qui Heterodoxorum oblativantium ora contuderunt, quod virum illustri ortum familia, Principem Secretariorum, & Patricium, & deinde Logothetam creatum, & in aula Imperatoria cum summo honore versatum, in ludimagistrum triobolarem transformarint &c.*

(v) Appar. rom. 3. f. 258.

(v) De Script. Eccles. f. 335.

(x) Pietas spec. ergo Sicut. punt. 5. f. 118.

(y) De Epist. B. M. P. cap. 33. f. 214.

(z) Hist. pro defens. Sacrar. Imag. cent. 11. f. 269.

(a) In Homil. Theoph. Ca. ram. in 2. prom. 6. 4.

(b) Hist. Eccl. sec. 9. & 10. art. 31. n. 2.

(c) In Prolad. Vit. SS.

(d) Hist. Eccl. tom. 4. collog. 5. f. 93. & 94.

(e) De Cononiz. SS. lib. 3. cap. 9. f. 87.

(f) In Pref. General. ad. Vit. SS. cap. 1. §. 3.

(g) In Animad. ad reg. & of. Crit. tom. 1. dissert. 2. §. 5. & seq.

(h) Aben. 800. ad 900. f. 290.

CAPITOLO XIII.

*Si esamina l'arresto della Santa, e' l di Lei
viaggio in Catania accennate
dal Metafraste.*



Opo di avere il mio savio Compastore discredita la gravissima autorità del Metafraste, da' Palermitani in conferma della Patria di S. Agata allegato; passa più oltre ad accennare alcune, a creder suo, manifestissime incoerenze, che si ravvisano nella Vita della detta Santa, scritta dal detto Autore; o per meglio dire per lui trascritta dagli antichi Codici Greci; ed in ispezialità impegnasi a dissaminare alcune circostanze del di lei arresto, e viaggio per Catania; onde poi, che non poteva la essere stata in Palermo, ultimamente ne cava. Ed ecco come.

(i) *Scritt. del
Conrad. f. 25,
c. 26.*

(k) *Lib. 1. Ode
4.*

Si maraviglia in primo luogo (i) della maniera tanto obbrobriosa di una tal cattura adempiuta cum inilitibus Prætorianis, & Lictoribus, & festinanter, in un viaggio sì lungo da Palermo fino a Catania di ben cento venti miglia, nel centro di quella stagione iniscolata da Orazio (k) acris Hyems, (e quel ch'è più ammirabile) fatto tutto a piedi da una nobile delicatissima Donzelleria, come l'addirano queste dello stesso Metafraste, così dalla penna dell' Invoiges nella nostra favella tradotte, precise parole: A caso le si disciolse una fettuccia della scarpa; onde affrettandosi con follecito piè, si avanzò per molto spazio lontano da' compagni, e poito il picde sopra una pietra, si strinse quel disciolto legame: soluta est corvigea ejus calcamenti, & cum posuisset pedem suum super lapidem, id ligavit.

A dirla però con ischiettezza non è questa una inverisimilitudine dalla dotta mente dell' Amico nostro la prima volta notata. Lo fece prima di lui il Carrera, a cui pure da suo pari rispose quel Macstro della Sacra Religione Agostiniana P. Giuseppe Bonafede da Lucca, Per la qual cosa io qui non mi brigo d'intertencrmi a lungo su di ciò: contento di fogggiugnere a quanto disse quell' erudito Apologista, che il Metafraste non aveva l' obbligo di narrar tutte le circostanze del viaggio, se a pic-

pie di, o a cavallo fosse stata condotta la Santa Verginella in Catania, ma solamente cenò, che presso le mura della Città di Palermo, le avvenne quel discioglimento del laccio.

Del resto ad esaminar quanto asserisce il Paternò, io porto ferma opinione, che non in una maniera tanto obbroviosa, com' egli pensa, nè a piedi in una stagione sì rigorosa fu condotta in Catania la Santa, e nobile Verginella; ma sibbene fu d' un qualche destriere, e con ogni comodo, e agevolezza. Tanto, a vero dire, ci persuadono le parole stesse del Metafraste, ove dice si, che i Soldati ritrovata la Santa Vergine in Palermo, il decreto contro lei da Quinziano pronunziato le annunziarono, acciò agl' Idoli sacrificar volesse; e che per suo ordine a lui condur la doveano con ogni onore, e gloria della sua persona. Eccone le stessissime sue parole: *Ut cum omni honore, & gloria te adducamus ad Praesidem Quintianum*. Onde appare, che que' Ministri per ordine del medesimo Quinziano, a lui col dovuto decoro, come a nobile Donzella convenivasi, la condussero, e non vilmente a piedi, come pretendesi. D' un tenore stesso col Metafraste, e il parlare di Costantino Lascari nella traduzione del medesimo: *Summo honore, ac gloria adducere ad Quintianum*. Dello stesso il Codice Vaticano (l) appresso il Gaetano: *Ut inveni cum honore, pompaeque insigni a nobis ad Praefectum adducaris*. E dello stesso altri Codici riferiti già sopra. Da ciò fu poi, che lo stesso P. Francesco Blandizio Catanese della Compagnia di Gesù, (ch' è l' incerto Autore presso il Carrera (m)) ebbe ad asserire, che quantunque presso del Metafraste espressamente non si rinviene il modo, onde ella condotta venne in Catania S. Agata da Palermo, vale a dire, se con carretta, o con lettiga, chiaro però si è, che non a piedi ella s' incamminò per Catania: *Nulla apud Metaphrastem rheda, nulla lectica mentio, jumentumque videtur inani, cum pedem Agathae ad lapidem offendisset. Idque verissimile videatur, produci lapis, in quo testimonium vestigii cognoscimus, quod impressit Virgo, cum jumentum ascensum esset, tantisper immorando, dum calceamentum vestigii accommodat*. Lo stesso assermò il P. Colnago pur Catanese, apportato dal medesimo Carrera (n): *Qui asserunt vestigiis Beatae Agathae in lapide quodam observari, divinitus in eo impressum, quantumvis levi ejus contactu, ut sit, veluti gradu facto, equum insilit, quo tunc martyri amore succensa, Catanam iter parabat*. Vedasi se

(l) Tom. 1. ff.
Sicilior. f. 47.

(m) Lib. 1. f.
189.

(n) Lib. 1. f.
127.

con più chiarezza a favor del Metafraste esprimere si potevano due Scrittori, comechè Catanesi.

Evvi oltracciò un'altra congettura per ismentire ciò ch'egli s'immagina il nostro Scrittore intorno al maltrattamento fatto da' Ministri di Quinziano alla Gloriosa Martire di Gesù Cristo. Ella è, che giunti quelli in Palermo, e fatta avendo consapevole dell'iniquo editto l'inclita Donzella, le permisero, che entrata in sua casa, pregato avesse, e forse per qualche tratto, sebben piccolo, di tempo il Signore, acciò l'ajutasse: *Lictoribus sejinantibus*, prosegue il Metafraste, *eam sistere Tyranno, ingressa in domum suam, cum manus in Cælum, extendisset, dixit, Domine Jesu Christe &c.* Il che dimostra, che que' Ministri ogni dovuta riverenza usata avessero verso la Nobile Donzella, e cortesemente trattata, senza usarle alcuna violenza: quandocchè potuto avrebbero al primo arrivo metterla in prigione, e farle quelle violenze tante, che soleansi nelle persecuzioni eseguire. Consente alle parole del Metafraste la traduzione del Lascari: *Et cum Ministri eam expectarent, cubiculum ingressa, Cælum prospectans orando hæc ait: Domine, Jesu Christe &c.* Ed il Codice Vaticano: *Urgentibus enim projectionem lictoribus, eamque Tyranno quamprimum sistere maturantibus, domum ingressa, erectis in Cælum oculis, hæc dixissetur: Domine Jesu Christe &c.* E gli altri Codici comunemente.

(o) *Scritt. del*
Conrad. f. 26.

Lo stesso Metafraste (foggiugne il mio Compastore (o)) con un tratto di poca stima, o niuna accortezza la fa comparire abbandonata, e lasciata sola nel cammino da que' medesimi compagni, che in vece di ben custodirla, come eran indispensabilmente tenuti a praticare, da lui non so come poteron dipartirsi: *omnes eam reliquisse, & recessisse*. E cita a questo proposito l'Inveges. Ma falso, falsissimo. Ne il Metafraste, ne l'Inveges tanto sognarousi di asserire; ma solamente, che la Verginella videfi abbandonata da' Cittadini. Ecco le parole dell'Inveges (p):

(p) *Pal. Sacro*
f. 247.

*Sulito che Agata si legò la correggia della scarpia, si rivolse a dietro per iscorgere a che segno di distanza fossero arrivati i compagni; ma non vide niuno de' Palermitani, che l'accompagnavano. Ecco il Metafraste: *Retro conversa, cum neminem vidisset eam, sequentem e civibus, qui eam deducebant, sed omnes eam reliquisse, & recessisse, magno dolore affecta &c.* Ed il Codice Vaticano: *Alia verbò retro conversa, cum neminem virum, aut feminam ex**

civilis, qui tam deducebant, frequentem respiceret (jam enim omnes illam deseruerant) ingenti animi dolore percussa Te,

Profiegue a dire appoggiato al suo fallacissimo sistema, che ad un tale arresto non si opposero i Magistrati di Palermo, vedendo conculcate le sue giuridizioni da un Prestore, (dir dovea Proconsole) da cui essi andavano affatto indipendenti; Ma stucchevole oramai diverrebbe il parlar mio, se per rispondere ad una tale obbiezione, che sempre replica il buon Scrittore, replicar io volessi sempre le stesse ragioni, ond' ella si scioglie, come per lo addietro tante volte per me si è fatto.

Si maraviglia finalmente il mio savio Compastore al vedere, che neppure qualcheuno de' Nobili, e de' Congiunti entrò zelante malleadore della gran Santa (g), affinché ella potesse ag- (g) Scritt. del volmente, e senza tanto disonore condursi in Catania davanti al Conrad. f. 27.
Proconsole? Ma irragionevole, sebben neppure nuova meraviglia. Conciosiache dal Grosso prima di lui una tal meraviglia fu fatta; a cui però da suo pari rispose il Bonafede. Irragionevole poi io appello la meraviglia sua, mentre si fa dal Codice Sforziano, che i Cittadini di Palermo, perchè tentavano di seguire la Vergine, furono impediti da que' Soldati, che la custodivano. Onde tutta la ragion ci persuade a dover credere, che se lo stesso tentato avessero i Parenti, e Consanguinei della nostra invitta Donzella, que' Ministri permesso non gl' avrebbero d' accompagnarla, temendo, che in tal guisa più coraggio in lei venuto farebbe: e dispiacente cosa commessa avrebbero per Quinziano; giacchè allora questo Proconsole far la dovea non già con una sola Vergine, ma co' molti di lei parenti per la nobile lor qualità ragguardevoli, e di pregio molto nella Città di Palermo.

Ajuta moltissimo il pensier mio; quel che il P. Colnago Catanese ancor egli, ebbe a rispondere al Valguarnera là in Roma; ove si voleva sapere il perchè da Quinziano i Parenti di S. Agata si ricercavano secondo gli Atti sì Greci, che Latini fuor di Catania; cioè che nelle persecuzioni contro de' Cristiani, quei, che non eran sì coraggiosi a sostenerle, colla fuga procuravano di salvarsi. Odanti le parole del P. Colnago (r), (r) Lib. 1. f. rapportate dal Carrera: *Huc vos leviuscula suspitioni facillimo 227.*
negotio dicentes jatis facimus, neque novum, neque inusitatum videri oportere, ut in tanta, tamque esset adversus Christianos persecutone, et caede, bonorumque direptione, qui minus fortes essent ad eam perferenda, fugam salutem sibi conquirerent. Lo scif-

(r) *Caton. II. fo* ebbe a scrivere il dottissimo P. D. Vito Maria Amico (r); *lust. rom. 4. lib. 32. cap. 1. f. 43.* *Parentes, quod attinget, capta ob Christianam confessionem Virgine, fugam cepisse, ne & ipsi eodem nomine comprehenderentur, facile est opinari; neque id incongruum, nam majestatis rei Christiani fideles habebantur.*

Dalle sognate incoerenze, ed ignominie, passa il mio nobile Compastore (r) a far l'interprete a Metafraste con dire; *(r) Scritt. del nob. Compastore (r) a far l'interprete a Metafraste con dire; che sotto nome di Palermo, (ove egli dice essere stata fatta prigione la nostra Gran Vergine) altro non intenda, che uno de' numerosi poderi della medesima Santa, posto nel Territorio di questa di lei Patria (Catania) e denominato anche Palermo.*

A questa però solennissima invenzione, che prima di lui fu messa in campo dal Carrera (v), e dal Grosso (x), soddisfecero appieno il Bonafede, e l'Inveges, ove dissero, che il Casale di Galermo sendo di origine Sarracena, non ha che fare co' tempi di S. Agata; e che pertanto aver devesi per una bella, e ingegnosa favola, l'attribuire ad errore del Metafraste il nominar Palermo Città magnifica in luogo di quel Villaggio di Galermo, allorchè scrisse: *Qua nata quidem erat ex Civitate Panormitana;* e poco sotto: *Erat enim insigni, & claro genere orta.* E in appresso scrivendo dell'uscita di S. Agata da Palermo, soggiugne: *Egressa est ex Civitate Panormitana tanquam murus infractus [1].*

Ma

[1] Nella seconda risposta intitolata *il Disimpegno* dal f. 204. rispondendo agli eruditi Autori della Lettera, or vuole, che venne arretrata la Santa in Galermo, o Palermo vicino Catania, or nel Galermo nel Territorio di Leonini nel Feudo Bonvicino. Per sostenere il Galermo, o Palermo non tanto lontano da Catania, servesi come il Carrera, ed il Grosso, dell'autorità di un libro favoloso, cioè della Genealogia de' Bugiardj Dei, da Giovanni Boccaccio compilata; opera, che secondo il giudizio di Paolo Giovio, ne' suoi Elogj appo i Letterati appena si considera; ed in fatti l'eruditissimo Natale de' Conti nel libro delle sue Mitologie, in nulla servissi di quest'opera del Boccaccio, indegna, e di favolose autorità costante riputandola. Ma con tutto ciò vediamo ciò che dice il Boccaccio nel cap. 10. lib. 10. *Cur autem Jovis dicti sunt filii, & absorta mater sit, reddis talem Theodotium rationem; dicti autem hanc longè a Panormo non ignobil. in fuisse scopum loco, ubi dicebatur Thalia, in qua omnis aqua, que a plaga illa Montis Etnæ ob imbrem cadebat mergebatur, & quicquid sui fuisset in cavernum defecit, non multo post in lucem, seu fontes Palicorum ebullientes videbantur emergi &c.* Sulle quali parole vogliono i nostri eruditi oppositori,

che

Ma lasciam da parte le Scritture, e diam di mano agli argomenti. Infra de' quali di quelli del Bollandio (y) io vo' servirvi, che cosí la ragiona: *At si solum ad propinquum vicum,* (y) *Ad. S. A. gaiba 5. Febr.*
abijf

che quel luogo da Teodonzio chiamato *Panbormus*, non s' intenda la nostra Città di Palermo tanto da Catania distante, ma quel piccolo Casaleto, oggi detto Galermo, e nel Greco *Ganormos*. Una siffatta invenzione quanto sia erronea, ben si comprende dagli Storici antichissimi, i quali ragionando di questo lago de' Palici in Sicilia, niun motto fecero di siffatto nome *Panbormus* nelle vicinanze di Catania. Il Fazello dec. 1. lib. 1. cap. 5. di questo lago ragionando coll' autorità di Aristotile, Diodoro, Macrobio, Appione, e Plinio, menzione alcuna non fece di quanto da quel Teodonzio viene proposto; essendocche niuno, come Diodoro, che fu Siciliano, l' averebbe detto; anzi Macrobio ne' suoi Saturnali lib. 5. cap. 19. allega due antichi Autori Siciliani su questa materia, cioè Eschilo Tragico, e Callia Storico Siracusano, in niuno de' quali si legge la novità da Teodonzio sognata. E tanto è ciò vero, che lo stesso Pietro Carrera nel suo Dialogo intitolato il Bonano stampato in Messina nel 1625. ragionando di proposito di questo lago de' Palici, i sudetti Autori da Macrobio citati rapportando, nulla dice di questa falsità di Teodonzio; e lo stesso fa nel primo tomo delle Memorie Storiche di Catania lib. 3. f. 277. Aggiungo Filippo Cluverio essetissimo Scrittore delle cose di Sicilia, che distesamente scrivendo di questo Lago de' Palici, e molti antichi Scrittori rapportando, particolarmente Teofilo nella Descrizione di Sicilia, citato dall' Epitomatore di Stefano Bizanzio, niente ha detto su tal novità di Teodonzio. Sappia dippiù il mio savio Compastore, che quel Teodonzio dal Boccaccio citato, non è l' autore legittimo di quelle favole, ma altro, che sotto finto nome di Teodonzio fu divulgato, come lo stesso Boccaccio lib. 15. cap. 6. avverte dicendo: *Et possimè ea, qua sub nomine Theolontii apposta sunt.* Sicchè l' incerto, che sotto nome di Teodonzio sparse quelle favole, non sapendosi chi fosse, bisogna dir, che fu uomo ignorante delle cose di Sicilia, nascere facendo una nuova Città di Palermo nella nostra Isola, non ve n' essendo altra se non la nostra, neppure altrove secondo tutti gli Storici, e Viaggiatori. Sicchè il pretendere, che vi sia stata un' altra Città di Palermo in Sicilia, è una somma sciocchezza, ed ignoranza; anzi somma pertinacia il dirlo; solamente rinvenir potranno fuori della Sicilia il nome di *Panbormus*, che è porto nell' Acaja secondo Tolomeo; un altro porto nell' Isola di Cefalonia; una Città dello stesso nome nella Samia, un' altra in Candia, ed un' altra nella Regione Calcidica, de' quali può osservarsi Carlo Stefano nel suo Dizionario Storico, e Geografico.

Ma non posso lasciar di aggiugnere, che lo stesso Carrera nel suo Monibello descritto stampato in Catania nel 1638. lib. 1. cap. 11. f. 41. confessò, che nel sudetto testo di Boccaccio vi sia errore, mentre disse, che la Caverna di Talia non era lontana da Palermo; perchè Palermo è
 lon-

abijisset Agatha, parum sanè tuta fuisset. Dippiù non avrebbe ella detto, che era lontana dalla sua Patria, e dalla casa pat-

ter-

lontanissimo da Mongibello, e soggiugne così: *Esser può, che la parola Palermo sia scortetta in iscambio di Galermo luogo nella radice di esso monte, e le diede il nome ai Casale, ed è presso Catania:* Onde il Carrera stando dubbioso del tutto, quelle dubbiose parole vi appose: *Esser può.* E nel secondo Tomo delle Memorie storiche lib. 2. f. 273. pure disse a mio giudizio; Finalmente caro mio Compastore sappiate, che il Boccaccio ben riflettendo sull' errore di quell' Incerto, nella sua Opera de' Monti, e Fiumi del Mondo, trattando del sudetto Lago de' Palci in Sicilia, pose da parte il fallo di Teodonzio. Quindi il Carrera, ed il mio Compastore, ed il Grosso sicuramente errarono nel dire, che Metafraste non intese S. Agata esser nata nella nostra Città di Palermo, ma nel lor sinto Galermo, o Palermo presso Catania. Ma se non vi fu altra Città di Palermo in Sicilia, nè non la nostra; dunque quella sì è la Patria dove nacque S. Agata, non quella.

Passiamo in fine ad esaminare un'altra nuova invenzione del Sig. Grosso, e accennata dal Sig. Paternò, con cui mostrano, che oggi in Siracusa, vi è un certo paese, che Palermo appellasi. Al che con facilità rispondesi, che quel che dicono in Siracusa, non è paese, ma territorio così chiamato, da quel fonte detto Gareleme, corrotto poi in Galermo dalla lingua Saracena, come dicono il Fazello, Mirabella, ed Arezio. Anzi nemmeno vi è tal nome di Palermo nel Territorio di Siracusa, come con chiarezza può osservarsi nella Siracusa Illustrata di Giacomo Bonanno Duca di Montalbano nobile Siracusano, il quale descrive tutto il territorio di Siracusa così antico, come moderno, dove non fa par motto di tale novità. E le il Grosso dice ciò aver trovato in una pratica scritta a penna del modo di procedere nella Regia Corte, (che il mio Signor Compastore la chiama con grandi casali a f. 206. *Una vetusta Siciliana Legge Provinciale, volgarmente Prammatica dinominata;*) Molto mi maraviglio, che con un semplice scartafaccio di qualche principiante Canfichio, piantar voglia un nuovo Palermo nel territorio di Siracusa. Ma dato, e non concetto, che in Siracusa vi fu quel territorio, Palermo dinominato, non perciò ne segue, che vi fosse Città col nome di Palermo, ma un paese così dinominato dal fonte detto Gareleme da' Saraceni, poi Galermo, ed indi erroneamente Palermo. Il che è veramente impossibile, perchè questa dinominazione non vi fu nel tempo del Fazello, nè dell' Arezio, Mirabella, e Bonanni, non ne accennando essi una sola lettera. Or se sarà originata ora; dunque non ha altra sussistenza, che quella dell'ignorante volgo, mutando Galermo in Palermo, ed io attribuisco il tutto al capriccio del Grosso, seguito poi dal mio Signor Paternò. Noi però siamo in obbligo di render grazie a questi Catanesi Scrittori, i quali per opporsi ad una verità tanto evidente, abbiano fatto ricorso alle favole, mettendole in campo per istorie. Inorno all' altro Palermo nel territorio di Lentini, si iscriverà in altra nota appresso.

terna: *Ne, ne dicever ipsa*, siegue il P. Bollandò, *apud S. Methodium, se longè a patria, ac paterna domo quietè egisse*, E finalmente, che sapendosi da una parte, che Quinziano dopo la morte della Verginella, portato si fosse a impadronirsi de' beni di lei in Palermo; e dall'altra, che in un tal viaggio-ressò sommerso nel fiume Simeto, che oltrepassar gli era d'uopo; al certo, che del picciolo Casale di Galermo, dal mio Compastore chiamato Palermo, non puossi ciò intendere; nel mentrecchè fiume alcuno non passa per esso, e Catania. Ecco le parole del dotto Storico: *Altera ratio est, quod idem Quinzianus post mortem Virginis ad res ejus diripiendas Patro-
nomum versus profectus est, non Galermum, seu Ganormum; neque enim inter hunc vicum, & Catanam Symethus amnis la-
bitur, sed facile VIII. M. P. ab ea urbe, cum Galermus non-
nisi tribus distet. In Symetho tamen periisse latina Acta referunt, Interceptum igitur hoc effugium.*

Concludiam pertanto una volta, e dicciam coll' In-
veges (z), che se in Roma fosse stato rappresentato alla pre- (z) *Pol. Sacr.*
senza del Papa, e de' tre quanto dotti, altrettanto severi Giu- *f. 216.*
dici Baronio, Bellarmino, ed Antoniani un simil fogno burlesco, altro non se ne avrebbe riportato per approvazione se non se o uno sprezzante riso, od un ragionevol rimproccio,



pari pulchritudinis (b), & castitatis laude commendaretur, (b) *Let. 1. 2. noel. Breviar. Rom. 5. Febr.*
 Quintianus Siciliae Prator ejus amore captus est; sed quin-
 tentatà modis omnibus ejus pudicitia, Agatham in suam sen-
 tentiam perducere non posset (*ponete mente a quel, che ne addi-
 vieno*) Christianae superstitionis nomine comprehensam, Aphro-
 ditiae cuidam mulieri depravandam tradit. Dunque se in Cata-
 nia venn' ella S. Agata da Quinziano tentata; in Catania, e nel
 di lei territorio dobbiam concedere, che venn' ella pur anche la pri-
 ma volta da' Ministri di quel Proconsole arrestata. Dunque non in
 Palermo, ma in Catania cert' è che addivenne, Ma s' è
 così, chi non vede, che già dell' intuito tracolla uno de' più princi-
 pali, e forse l' unico fondamento, in cui eglino appoggiano tutta la
 lor pretenzione di goder della Cittadinanza della nostra gran San-
 ta? Sia detto il fin qui esposto per dimostrare, che S. Agata non
 può essere mai ue nata, ne fatta prigione in Palermo, dacchè dalla
 Storia, quantunque favolosa del di lei arrestamento, a parer de'
 Palermitani, in Palermo seguito, eglino si sforzano, benchè in va-
 no, di ricavarne, che la grande Eroina non altrove, che nella lor
 Patria, sia alla luce di questo Mondo pervenuta. Fin qui egli.

Or mio farà l' impegno di dimostrare, e quello ch' è più,
 non altronde, che dagli Atti stessi Latini, di cui egli si avvale,
 che senz'acchè veduta mai fosse itata da Quinziano S. Agata; pur
 non di meno il di lei arrestamento in Palermo per lo medesimo
 Quinziano ordinato venne a' suoi Ministri.

E giacchè di quegli Atti le parole: *Ut libidinosus ad aspe-
 ctum Virginis pulcherrima oculorum suorum concupiscentiam,
 commovebat*, son quelle, che da lui vengono scelte per forte
 riprova dell' asserir suo; queste altresì, ma unite a poc' altre,
 che le precedono, da me saran recate fuori per indebolire il
 suo forte argomento. Di grazia adunque non si arrechino gli
 Atti Latini, quali già furono rapportati dal Carrera, e dal
 Grosso, interpolati cioè, ed in parte; ma piuttosto quali dal
 Bollando si riferiscono, e dall' erudito Annalista insieme, e
 dotto Scrittor Catanese il P. D. Vito Maria Amico. Ecco per-
 tanto le parole, che al nostr' uopo molto son confacevoli: *Quin-
 tianus Conularis Siciliae AUDIENS SANCTAM OPINIO-
 NEM* (ecco la fama, che dall' Amico nostro si desiderava, e
 che trafandar si volle a bella posta) *Virginis Deo dicata, multi-
 faria intentione perquirebat, ut ad eam pertingeret. Per singula
 enim crimina mentis sua singulorum in se vitiorum excogitabat as-
 fectus, utpote pro gloria saeculi concupiscens suam opinionem exten-
 de-*

dere, nobilissimis ortam natalibus, Dei famulam fecit arctari. Ut qui erat de genere ignobili natus, per hoc personaret ad aures vulgi, quod tantus esset, ac talis, qui posset etiam spectabilium filii subjugare personas: ut libidinosus ad aspectum Virginis pulcherrima oculorum suorum concupiscentiam commovebat. Le quali parole, s' io mal non m' avviso, altro a noi non ci dicono, se non se, che Quinziano s' invogliò prima di Agata alle relazioni avute dell' eccelse sue doti, e che innamorossi quindi di lei per l' avvenenza descrittagli, come notò il P. Bollandò (c), Scrittore per altro a' Catanesi favorevole molto, anzi che no: *Pulchritudinem ejus didicit aliorum narratione, & imagine, vel lineamentis, & coloribus expressa, vel descripta verbis.* Se dicesti pertanto negli Atti, che *libidinosus ad aspectum Virginis pulcherrima oculorum suorum concupiscentiam commovebat*; ciò addivenne dopo che fatta preda la graziosa Vergine di quegli ingordi Avoltoj in Palermo, recata fu al cospetto dell' infame Proconsole, e libidinoso colà in Catania. Quantunque in vero osato non avesse o con promesse, o con minaccie tirarla a se, aspettar volendo piuttosto, e lusingarsi, che la scelleratissima Afrodisia, empia Donna di quel paese disposta l' avesse infra lo spazio di giorni trenta alle sue infane voglie, ed impure. Chiaro indizio, che sebbene la prima veduta, e la prima di lei comparfa più accese: la gravità però e modestia del di lei volto lo confuse sì e per modo, che l' ardir primiero, onde mosso si era a disonestamente bramarla da lungi, attiepidito in lui fossesi, e posto a freno. Che s' è così come l' è senza alcun fallo; venga ora chiunque vuole, e ci dica, che Agata non in Palermo, ma in Catania dimorasse prima del suo martirio, che io in quanto a me non lo crederò mai; molto più che se in Catania fosse stata catturata la Santa Verginella, ed in Catania la prima volta veduta da Quinziano, male con ciò si accorderebbero quelle richieste, che negli Atti Latini si leggono: *Cujus conditionis es? Si ingenua eras?* avvegnacchè se in Catania faceva la sua residenza S. Agata, sarebbe stata senz' altro conosciuta da Quinziano, e la di lei condizione, e la nascita al Proconsole esser non dovea occulta, ed ignota.

Or che dirà il Signor Paternò a vista di siffatte pruove, dagli Atti Latini suoi stessi cavate? Che dirà oltre di essi all' udire Vincenzo Bellovacense (d), che menzion fa della pubblica fama, che sparsa si era di Agata, e da cui fu spinto il Proconsole a ricercarla? *Præses verò Sicilia audiens famam ejus,*

(c) *Act. SS.*
5. Febr.

(d) *Spec. Hist.*
Flor. lib. 11. cap.
42.

justitiam quam quanto citius ad se adduci. Locche anco scrisse prima di lui S. Aldelmo stesso presso il Carrera (e): *Sed & celebratus est rumor ea tempestate longiusculè crebescens?* E lo confermano l' antichissimo manuscritto Longobardo del Monastero delle Monache di Capoa dell' Ordine di S. Benedetto, ed il Breviale Capoano, ove si fa parola della fama pervenuta da Palermo in Catania alle orecchie di Quinziano intorno ad Agata: *Quintianus Consularis Provinciae Siciliae audiens famam, & opinionem Sanctae Virginis Deo dicatae Agathae &c.*

Ma molto più che dirà riflettendo agli Atti Greci? Imperocchè al parlar del Metafraste, da lui abbiamo, che Quinziano non vide mai S. Agata in Catania, prima del di lei martirio. Narrafi di fatto in quello, che Quinziano intesa avendo la bellezza di Agata, che ogn' altra del suo tempo lasciavasi addietro, e superava, a tutt' impegno cercava come da quel luogo, ove ella soggiornava, venire a se la facesse: *Quintianus autem Praefes, cum audisset de sancta, & generosa Christi Athleta, quod forma pulchritudine omnes sui temporis adolescentulas superaret, quaerebat quonam modo Dei Virgineam Agatham comprehenderet, & ad se attraheret.* Locchè fu dal Carrera (f) istesso abbracciato, ove fu alle mentovate parole del Metafraste a rifletter si fece. Lo stesso abbiamo del Codice Vaticano, ove si dice, che voglia molta nutrive in petto il Proconsole di veder la Santa Vergine: *Quintianus verò cum amatoribus, otiose esset deditus, magno videndae Virginis desiderio tenebatur.* E lo stesso finalmente da S. Amfilochio: *At Quintianus otio disfluens cum perditus Virginis amator, tum etiam quod illius fortunae deperibat, formosam puellae aspectum videndi desiderio astuabat.*

Che dirà inoltre (a) profeguir le tracce del Metafraste) che dirà il Signor Paterno, allorchè farassi à leggere presso di questo Greco Autore, che prima ch'è venuti fossero da lei i Ministri di Quinziano, intesa a mala pena la pubblicazione dell' editto di Decio contro de' Cristiani, si armò ella di maschil coraggio fino d' allora, e risolvette in cuor suo di abbandonar la Patria, cioè Palermo, dov' ella ritrovavasi, e di sua paterna casa, e della mondana gloria pensier alcun non si prendere: *Cum audisset hoc impium sermone jactatum esset decretum, illico Patria, genere, gloria, & universa, quae est ad tempus specie, & visione, atque adeo ipsa quoque visio*

contempta, armata fuit ad certamina pro Christo suscipienda. Che dirà alla perfine in rileggendo nel Metafratte istesso, che venuti i Ministri di Quinziano in Palermo, un particolar decreto annunziarono alla Gloriosa Vergiue contro lei dal Proconsole fulminato, perchè non sacrificava a' Dei Patrj: *Exiit aduersus te decretum a Caesaris Praefide, quoniam Diis non sacrificas, qui honorantur ab Imperatore, neque eos colis ritu patrio?* Nel mentrecchè s'ella in Catania fosse itata, non sarebbe stato necessario a que' Ministri di ridirglilo, e di agguignerle, che s'ella sacrificar volca agli Dei, in Catania con pompa, e gloria condotta l'avrebbero: *Nunc ergo saltem pollicere te Diis esse sacrificaturam, ut cum omni honore, & gloria te adducamus ad Praefidem Quintianum.*

Eh sì, che ben dovrà egli conchiudere una volta, se amor di verità lo tocca, come toccar lo dee, che o gli Atti Greci riguardinsi, o i Latini, non già in Catania, ma in Palermo, come in sua Patria, faccia sua dimora la grand' Agata; e che straniera terra era per lei Catania, come presso lo stesso suo Metodio, sebben per me di niuna fede, fassi a confermarlo la nostra Santa, ove disse parlando di Catania: *Dum hic licuit quietè agere, meque continere LONGE A PATRIA, AC PATERNA DOMO.*



CAPITOLO XV.

*Si esamina la Partenza di Quinziano dopo
la morte della nostra
Santa.*



Arrano gli Atti Latini, che Quinziano dopo la morte della nostra Santa, partissi da Catania insieme colla sua Corte per impossessarsi de' di lei beni, e per catturare tutti i di lei Parenti. Gli Atti Greci tutti uniformi aggiungono oltracciò, che si partì da Catania per venire in Palermo, benchè per giusta disposizion dell' Altissimo sommerso rimanesse poi nel fiume Simeto.

Quil il mio Compastore (g) le belle sottilissime invenzioni de' suoi Scrittori Catanesi copiando, così soggiugne: *Il Pretor della nostra Provincia resosi più animoso, arrivò a pretendere dopo la morte obbrobriosa di una Cittadina la più ragguardevole di quella Città di quivi conferirsi (benchè la morte il se rimanere sommerso nel nostro Simeto per istrada) non che ad investigandas ejus facultates, ma pure, ut teneret omnes de parentela ejus, come riferiscono gli Atti Latini presso il Bollando E poi: Io mica non intendo in qual mai guisa accordar si possa, che un Pretor della nostra Provincia contentato si fosse con tanto incommodo di allungar cammino, prendendo la volta per Siracusa, affin di portarsi in Palermo; quando per altro la via diritta più propria, e più breve, e più spedita si era quella o di Piazza, o di Argirò! Siegue poi e conchiude così: Chi non vede quanto ben si accorda il viaggio da Quinziano intrapreso per la volta di Lentini col sovradotto testo degli Atti Proconfolari: Tunc Quintianus arripuit iter cum Officio suo ad investigandas facultates ejus, e colla costante, immemorabile nulla interrotta comunissima Tradizione, onde sappiamo, che nel territorio di questa Città si rinvengono per allora, quasi tutti li beni, e le possessioni (ed in oggi vi si sceorge un Tempio) della nostra grande invirtissima Eroina? Vedono ben anche tutti coloro, che sono ragionevoli, eziandio a chinar' occhi, che non potè mai nella Città di Palermo avverarsi, che si abbia voluto quivi conferire il nostra Proconsole, affin d' im-*

(g) *Scritt. del
Contrad. f. 112.
e seg.*

(b) Lib. 6. *possessarsi de' ricchi averi della Gran Vergine; se ben riflettova, che per essere i feudi, e le terre ereditarie della medesima nel Territorio di Lentini, tra' quali Bovicino, detto da Tucidide (h) Ericinium, attinente, e confinante colle nostre campagne si ritrovava; non era punto spediante, o pur convenevole, che per effettuare il suo disegno nella Patria de' nostri Avversarj egli si portasse Quinziano. Fin qui il mio dotto Compastore. Ma a dirla con ischiettezza, io altro non offervo in questa sì lunga diceria, che sole parole senz' alcun fondamento, e senza verun' ombra di ragione.*

Mi dica pertanto, che il Ciel lo salvi, da qual monumento, da quale scrittura egli cava, che li beni ereditarj di S. Agata erano nel Territorio di Lentini? In quale Arcivo, in quale Biblioteca rinvenne la notizia, che il Feudo, o Castello Bovicino alla grossa eredità della Santa spettato avesse? Altronde certamente non potè egli averla se non dall' immaginario suo Galermo. Né mica mi spaventa l' allegata costante, immemorabile, nulla interrotta, comunissima Tradizione, perchè nata piuttosto io l' appello jer l' altro, e messa fuori e dal Carrera, e dal suo Grosso. E in vero, se stata vi fosse tale tradizione, non avrebbero lasciato di allegarla in Roma i Catanesi: Oltre di che, e quale Scrittore mai rinvenir si potrà, che ne faccia menzione? La tradizione de' beni di S. Agata è piuttosto a Palermo favorevole, e non a Catania, perchè appoggiata sovra stabili fondamenti di autentiche scritture. Ed ancorchè gli Atti Latini non disegnano il luogo dove fossero stati tali beni situati, e solamente accennino, che dopo la morte della Santa: *Quintianus corripuit iter cum officio suo, & ut teneret omnes de parentela ejus;* par che non favorissero nè a Palermo, nè a Catania; nulladimeno però cavasi questa verità dagli Atti Greci, i quali tutti di comun consenso ci dicono, che Quinziano si partì da Catania per venire in Palermo ad occupare i beni della Santa. Così il Codice Vaticano: *Ubi verò recevit Quintianus fato cessisse Agatham, ad paternas ejus divitias, domumque properabat, accepitque secum universam cohortem, uti Panormum contenderet.* A cui consentono i Codici Sforziano, e Farnesiano. Il Metafraste ancora egli scrive: *Cum audisset Quintianus hinc excessisse Sanctam Martyrem, ad invadenda ejus bona contendebat: acceptaque verò secum universa cohorte, properabat ire Panormum.* In quell' altro esemplare di esso Metafraste, tradotto da Leonardo Patè, e riportato dal Carrera (i) si legge lo stesso: *Cum*
ita.

ita, ut *Quintiano perlatum fuisset Sanctam Martyrem occubuisse*, in rem ejus se convertit, omnique secum ducto satellitio, & comitatu, Panormum se convertit. Al medesimo senso corrisponde la traduzione fattane da Costantino Lascari: *Quintianus cum audisset eam expirasse, statim res Virginis egit, ut haberet, & cum omnibus suis Praetorianis Panormum petiit*. Dippiù il medesimo Carrera (k) rapporta il Martirio di S. Agata, tradotto dal mentovato Lascari da un manuscritto del Tesoro di Messina; e benchè lo citi a suo modo circa la nascita della Santa, pure vi si legge la detta partenza di Quinziano per Palermo espressamente: *Cum autem audisset Quintianus obuisse Sanctam Dei Martyrem, ad illius facultates contendebat, erat enim dives; accepta vero universa cohorte, Panormum versus ibat*. (k) Lib. 1. f. 110.

Sebbene non sono i soli Atti Greci, che intorno a ciò sono a noi favorevoli. Gl'istessi Atti Latini, quantunque espressamente non dicano, che Quinziano partisse per la volta di Palermo, ma solamente, che *corripuit iter &c.* in ciò fare però piuttosto a Palermo, che a Catania son favorevoli. Non è mio il sentimento, ma del P. Bolland (l), il quale confessa, che da questa partenza di Quinziano, ne nasce un grande argomento a favor nostro; e conchiude, che tutti i Parenti di S. Agata erano fuori di Catania, perchè erano lontani, e che niente de' beni di essa occupò in Catania. Anzi il medesimo Bolland soggiugne, che se altri risponde (conforme il Grosso (m) scioccamente rispose) che Quinziano partissi da Catania per la sedizione del Popolo, gli Atti manifestamente lo negano; e stabilisce, che questo è un argomento validissimo a favor nostro, cioè che S. Agata non fu Catanese, perchè in Catania niente vi avea. Ecco le parole del Bolland: *Unde sequitur, & hos, & illas (cioè i Parenti, e le ricchezze di Agata) Catana non fuisse; cur enim non his prius iniiceret manus, quàm longinqua sectarentur? At nihil penitus bonorum ejus Catana occupasse, nulli ex Sancta consanguineis successisse negotium minoratur. An seditionem plebis veritus? Insuper, ut hanc declinaret, excessisse Catana, volunt nonnulli, quod manifestè Acta rejellunt. Estque hoc non exigui ponderis argumentum*. Onde io aggiungo, che molto più valevole stimar devesi questo argomento a favor nostro, quanto che per tale riconosciuto dal Bolland per altro a noi contrario. E col medesimo posso replicare della verità del fatto così, come dello stesso Bolland: *Estque hoc non exigui ponderis argumentum*. (l) Die 5. Febr. §. 11. (m) Agath. Cap. 103.

Intorno alla opposizione dell' itinerario da Quinziano in
tra-

trapreso, ella è copiata dal Grosso, il quale contro del Metafraste dice, che circa il sito del fiume Simeto, Metafraste non vide Tolomeo; poichè a suo parere, ed a sentimento del mio Compastore, non può entrare nell' itinerario di Catania a Palermo, ma bensì da Catania a Lentini, Jola, e Siracusa. Al che rispondo, che il Metafraste ben vide Tolomeo, e non già il Grosso; poichè Tolomeo situa il fiume Simeto tra Catania, e Taormina con queste parole: *Pantagia amnis estium, Catana Colonia; Symeti fluminis estium, Tauromenium Colonia*. Onde da questa testimonianza di Tolomeo ben procede il sito di Simeto da Catania a Palermo; e la ragione si è, che il fiume ha tre capi, secondo la descrizione del Fazello (n), il primo capo da Capizzi, il secondo sopra Assoro, il terzo d'Aidone; sicchè il Simeto procede dalla parte verso il cammino di Palermo; e però in quel sito fu collocato dal Cluverio nella pianta della sua Sicilia, cioè presso della Città di Argirò, e Machara, conformandosi cogli antichi Geografi. Dippiù il fiume Simeto, che dicono essere chiamato la Giarretta, ha due nomi, la Giarretta di su, e la Giarretta di giù; e similmente altre due Giarrette, una presso Paternò, e presso Aternò l'altra, le quali sono dello stesso fiume Simeto, come riferisce il Carrera (o); il che avviene dal vario, e tortuoso corso, che soglion fare i fiumi da una parte all'altra. Onde comunque sia stato il viaggio di Quinziano, si vede, che mai era fuor di cammino.

(n) *Dec. 1. lib. 1. cap. 2.*

(o) *Lib. 2. cap. 5. f. 214.*

(p) *Scritt. del Contrad. f. 113.*

Ma sovvia ascoltiamo di grazia un nuovo ritrovamento, che ci presenta il nostro galantissimo Compastore (p). Non sapendo egli come levar di mezzo le autorità di tanti, e sì autorevoli Codici, li quali costantemente asseriscono, che Quinziano si partì da Catania per venire in Palermo; e non contento co' suoi Catauesi Scrittori di attribuire la patria della nostra Santa a Palermo non tanto lontano da Catania, da lui chiamato Palermo, ne fa spuntare un altro, qual fungo nel Territorio di Lentini. Ecco le sue parole: *Anzi non v'è, chi dallo stesso loro Achille (Metafraste egli intende) non possa ad evidenza dedurre, non essere giammai stata la Città di Palermo quel luogo verso dove il proprio cammino disegnava di rivolgere il fuggitivo Proconsole, ma che un altro piccolo Villaggio nel stesso addotto Territorio (di Lentini) presso della fortezza di Bonvicino collocato, che pur anche Palermo si appellava, la meta esser doveva dell' intrapreso Pretoriano viaggio. E non son queste cose veramente da ridere? e non son queste da riputarfi piuttosto*

toſto invenzioni di Poeti, che di Storici? Poterono colle ſottili loro rifleſſioni il Groſſo, ed il mio Compaſtore fare ſpuntare queſto nuovo Palermo nel Territorio di Lentini [1]. Ma con quali pruove? con quali monumenti? con quali argomenti? tanto non ſi ricerchi: *ipſe dixit*, ed ecco un nuovo Palermo; *ipſe dixit*, ed ecco nuove Tradizioni; ecco di una ſemplice Chieſiuola, o Cappella di campagna formate un Tempio. Ma via ſi dicai col mio Sig. Abate, che Quinziano partiſſi da Catania per occupare i beni della Santa, poſti nel Territorio di Lentini, e nel nuovo Palermo patria di eſſa. Se di ſiſſatto Palermo intefe Metaſtraſte; dunque io ne diduco, Agata Santa non nacque in Catania. Ecco il grande onore, che ha recato alla ſua chiariffima Patria; poichè cogli ſteſſi ſuoi argomenti, ſi convince S. Agata non eſſer Catanefe. Eppure nulla di ciò avvedendofi egli, proſiegue ad aſſerire, ma ciò col viziare un teſto di Metaſtraſte, dove diſſe, che S. Agata arreſtata veniſſe (9) *quim extra Catanam in Panormo moram faceret*, che non può in verun conto capirſi ſotto il nome di Palermo la Città noſtra tanto diſtante da Catania, ma quel-

(9) *Scritt. del Contrad. f. 114.*

[1] Lo ſteſſo torna a replicare il mio Sig. Canonico nella ſua ſeconda opera del Diſimpegno f. 204. e 205. ſulla ſcorta dell'auſorevole penna del Groſſo, il quale fu il primo a mettere in campo una tal novità di queſt'altro Palermo, con dire, che ne' confini di Catania vi foſſe un feudo, o regione, che prende il nome di Palermo, a cui è vicina la fortezza di Bombicino, chiamata Briccinia da Tucidide. Quivi eſſi vogliono, che come pertinenza delle poſſeſſioni di S. Agata, ella ſi ritiraffe, eſſendo a morte ricercata da Quinziano, ed ivi preſa da' ſoldati, e portata in Catania; e che a queſto luogo ſi portaffe Quinziano dopo la morte della Santa per impoſſeſſarſi de' di lei beni, Ma a dir vero moltiffime ſono le ripugnanze, che in queſto luogo ſi ſcorgono. La prima è, che i detti Autori ſenza verun fondamento di qualche Scrittore moſtrano, che quel feudo ſi chiama Palermo, eſſendo oſa pubblica, che in quelle parti non vi ſia tal denominazione, ma ſolo fu dal Groſſo il primo di tutti inventata. La ſeconda, che quel feudo, che il Groſſo vuole foſſe ne' confini di Catania, fu nel paefe di Lentini; poichè la fortezza Briccinia ivi era, come chiaramente abbiam da Tucidide *lib. 9. Caſtellum quoddam Urbis Leontinorum Phocæus vocant, & Briccinias arcem in eadem agro occuparunt*. Or che ha che fare il Territorio di Catania con quel di Lentini? La terza, che S. Agata ſi foſſe ritirata in queſto luogo, eſſendo a morte ricercata da Quinziano; o che Quinziano dopo la morte della Santa abbia intrapreſo quel viaggio verſo la volta di Lentini per occupare i beni della Santa, contraddice allo ſteſſo Carrera, il quale vuole, che foſſe ſtata arreſtata nel ſuo ſinto Galermo, e che ivi foſſe andato Quinziano dopo la morte di eſſa. Ecco come gli oppoſitori poſti in una ſelva di folte tenebre l'un l'altro ſi contraddicono.

90
 quello da lui inventato . La verità si è , che le parole *extra Ca-
 tanaam* non si leggono in Metafraste ; lette le avrà , io mi credo ,
 in quel viziato esemplare dal Carrera trascritto .

CAPITOLO XVI.

Della Preferenza degli Atti Greci di Sant' Agata agli Atti Latini .

(r) *Scritt. del
 Conrad. f. 34.
 e 35.*



(s) *De Dipin.
 Sicular. Offic.
 cap. 4. f. 26.*

Rivedendo il mio giudizioso Compastore (r) , che forse non ben reggeasi in piedi il di lui argomento , sull' autorità degli Atti Latini fondato ; passa ad ostinatamente sostenere , che gli Atti Latini più antichi fossero di quelli de' Greci , perchè scritti da quelli , che furono presenti al Martirio di S. Agata ; che gli Atti Greci fossero copie degli Atti Latini ; e che questi , e non quelli vengono dagli uomini eruditi abbracciati per fedeli , e sinceri ; con che tacciar pretese , cred' io , per poco saggio , ed accorto il fu Monsignor Giovanni di Giovanni Canonico della Santa Metropolitana Chiesa di Palermo , e Giudice della Regia Monarchia di Sicilia , il quale (s) coll' autorità del Tillemont preferì gli Atti Greci agli Atti Latini di S. Agata . Seryesi il mio Compastore per sostenere la sua opinione di alcune parole del Card. Baronio , che nulla giovano al suo intento , come si sentirà in appresso ; e di varj riflessi , che , a dirla spiattellatamente altro non son , che vane parole , ed oziose ,

Superfluo a me sembra l' entrar nella dissamina di questo punto , sulla sola considerazione , che gli Atti Latini nulla nulla dicono apertamente della Patria di nostra Santa ; e così parmi uno sforzo di ostinazione de' Catanesi Scrittori in voler sostenere la Patria di S. Agata colla sola autorità degli Atti Latini . Ma perchè sforzami il Signor Canonico ad esaminar questo punto , non voglio lasciar io dirne per ora quel che ne sento .

Non vi sia , chi si doni a credere esser nuova questa pretensione de' Catanesi Scrittori . Il P. Blandizio della Compagnia di Gesù , che è l' incerto apportato dal Carrera (r) disse , che gli Atti Latini scritti da quelli , che furono presenti al Marti-
 rio

(r) *Lik. 1. f.
 179. e 193.*

vio di S. Agata, sono più antichi degli Atti Greci. Il medesimo sentimento seguì il Grosso, ed il Bollandò a relazione del Blandizio. Io so, che intorno a questo punto notò qualche cosa il Bonafede: ma poichè tal altra cosa avvi d'aggiugnere, io lo farò di buon animo, giacchè motivo me ne dona il nuovo Apologista.

Vogliono adunque gli Avversarj provare, che gli Atti Latini sieno stati scritti da quelli, che presenti furono al Martirio della Santa dalle seguenti parole: *Clausò igitur sepulchro, abscessit*, (cioè il Giovane comparso dopo la morte di S. Agata) *neque ulterius visus est, neque auditus in ea regione, vel in tota Provincia Siculorum; unde suspicati sumus, quod Angelus ejus sit*. Ondè dalle parole *suspicati sumus*, par che comprenda, che gli Atti Latini descritti furono da quelli, che videro il Martirio della Santa.

Ma prima d'ogni altro è da sapere, che ne' predetti Atti Latini la lezione di quelle parole *suspicati sumus*, è varia; poichè in alcuni si legge: *suspicati sunt omnes*. Così in fatti vengono registrate dal P. Ottavio Gaetano (v), benchè nel margi-
ne vi noti l'altra lezione: *suspicati sumus*; e nelle Animadver-
sioni (x) soggiunga, che i detti Atti Latini furono da lui ri-
fcontrati con cinque esemplari, cioè di Palermo, Siracusa, Mazara, e i due di Roma, uno della Chiesa di S. Maria Maggiore, e l'altro della Congregazion dell'Oratorio. Muove egli quivi il dubbio, se descritti furono dalle persone presenti al Martirio della Santa. Ma perchè solo nel manoscritto della Chiesa di Mazara si legge: *suspicati sunt omnes*, sia in forse, se colui, che gli scrisse, fosse presente al Martirio; e se vera sia la detta lezione. Ondè lascia in dubbio il fatto, ed avverte la varietà delle parole in tutti i sudetti cinque manoscritti pubblici, dicendo: *Si vera est hæc lectio, hæc acta descripsit, qui præfatus D. Agatha Martyrio fuit. Ad marginem adscripsimus varietatem m. 11.* Ed io a' sudetti manoscritti aggiungo un altro antichissimo Longobardo, ed il Breviale Capuano, nelli quali non si legge nessuna di quelle parole *suspicati*; e di tal varietà di lezione così nel Capuano, come in altri ne parla il P. Bollandò (y), ove avverte: *Duo tamen manuscripta habent, suspi-*
catur a multis. Rudorf, fideliter crediderunt cuncti. Capuan,
Non dubium est. Quia nempe sub persona ipsorum primorum,
Scriptorum Acta ea non legebantur, quidam ea sic correxerunt;
aut potius vitiantur. Da ciò conchiudo io, che dalla manifesta

(v) *Vit. S. Sicular. l. 1. f. 53.*

(x) *Loc. cit. f. 43.*

(y) *In not. ad lit. T. die 5. Februar.*

diversità, e varietà de' testi, non si può argomentare cosa si ferma, e certa, sulla quale possino gli Avversarj stabilire, quanto da lor si pretende.

Al contrario però negli Atti Greci sempre leggesi la stessa lezione in queste parole: *Interea quidam adolescens, centum puerorum coronâ stipatus, ignotus, in locum ingressus, ubi sacratissimum corpus condebatur, tabulam marmoream, quam gestabat, in tumulo collocavit &c.* E poco sotto; *Ea ad sanctæ Martyris caput intus reposita, sepulchroque ritè lecto, ac munito fecerit, nec in Urbo amplius visus est, ita ut nonnulli suspicarentur Martyris Angelum extitisse.*

Anzi lo stesso Bollandò non si muove a dir S. Agata nata in Catania, per l' autorità degli Atti Latini, da lui in varie parti censurati, e non tanto approvati; ma da quel Codice Greco del Tesoro di Messina a lui inviato dal P. Blandizio, e da questi depravato; poichè lo stesso Codice, di cui io ne tengo un esemplare dall' originale copiato (cosa veramente da notarsi) in Catania dice S. Agata Catanese, ed in Palermo Palermitana.

Neppure è vero, che gli Atti Latini fossero più antichi degli Atti Greci; poichè chi ben considera senz' ombra alcuna di passione gli uni, e gli altri, chiaramente si accorge, che gli Atti Latini di S. Agata, sono un compendio, ed un ristretto degli Atti Greci. Nè vale punto l' autorità di S. Agostino (2) per provare l' antichità di detti Atti Latini. Dice il S. Dottore, parlando di S. Agata: *Hanc tuam dulcedinem ineffabilem, & illa gustaverat Virgo, de qua legimus, quod lætissime, & glorianter ibat ad carcerem, & quasi ad epulas invitata.* Dal vedersi, che quelle parole si leggono negli Atti Latini, inferir non si dee, che il S. Dottore letti non l' abbia in altri Atti, e precisamente Greci. Anzi di vantaggio dico contro del mio Com-

(a) *Scritt. del pastore* (a), che leggendosi appunto le medesime parole negli Atti Greci antichissimi; è più probabile averle da questi preso,

(b) *Epist. ad Hieron.* è non da' Latini; ed in ispezialità S. Agostino (b), il quale

simò più emendati gli esemplari Greci, che i Latini; sapendosi per altro, come si ha dallo stesso Santo, ch' egli giovanetto apprese la lingua Greca; e da altri libri del medesimo Santo sappiamo, che ne' luoghi controversi sempre ricorre a' libri de' Greci, e celebrò per più esatti i detti libri. Ora che ne' Codici Greci si leggano le sudette parole, veggasi il Codice, Sforziano, nel quale così ritrovo: *Sed Agatha Virgo lætissime,*

U gli

Et glorioſe ibat ad carcerem, quaſi ad epulas invitata. In quello della Biblioteca Vaticana così ſta ſcritto: *Sed Agatha Virgo Sanctiſſima in carcerem perinde, atque ad feſtas choreas ingenti gaudio delibuta, properavit certamen ſuum*. Confronta in ciò Metaſtaſte nel medefimo ſenſo, dicendo: *Sancta verò cum plurima lætitiâ ingreſſa eſt in cuſtodiam, tamquam ad gaudium, et exultationem*. Il che pure avvertì Bollandò (c) con dire: *In Græcis Actis, qua in manibus ſunt, legitur*. Or come potrà il mio Compartoſe, ſe non indovinando, dire, che S. Agoſtino legger non potè quelle parole ne' Greci Codici, ma bensì ne' Latini? E come, e qual pruova adduce ſopra ciò? Dovea provare, e moſtrare, che il S. Dottorè ſerviſſi di quelle parole tolte dagli Atti Latini; ſcndo vulgato l'aſſiomà tra i Giureconſulti, che *probatio communiter incumbit afferenti*.

Ma giacchè qui ſiamo, voglio io far toccare con mano al mio caro Amico, che la Chieſa non ha mai diſapprovati, ma piuttosto approvati gli Atti Greci di S. Agata. Moſtrerò intanto, che moltiffime parole, periodi, e fraſi, che ſono negli Atti Greci, ſono nell' Ufficio di eſſa Santa nel Breviale Latino. In fatti nella terza antifona del primo notturno: *Ancilla Chriſti ſum, ideo me oſtendo ſervilem habere perſonam*; le ſteſſe ſteſſiffime parole ſi leggono nel Codice Sforziano. In quello della Biblioteca Vaticana: *Cum etenim Ancilla ſim Chriſti, cur non præ me ſeras Ancillam?* Ed in Metaſtaſte: *Rectè dicis, non quoniam ſum Chriſti Ancilla, præterea me oſtendo eſſe ſervam*.

Nel reſponſorio della ſeconda lezione del primo notturno: *Agatha lætiſſime, et glorioſe ibat ad carcerem, et agonem ſuum Domino precibus commendabat*. Le ſteſſe parole leggo ne' Codici Sforziano, e Farnesiano. Nel Vaticano: *Sed Agatha Virgo Sanctiſſima in carcerem perinde, atque ad feſtas choreas ingenti gaudio delibuta, properavit, certamen ſuum per multas precibus Deo commendans*. Ed in quello tradotto dal Laſcari del Monaftero del S. S. Salvadorè di Meſſina appreſſo il Carrera (d): (d) f. 67. *Et lætunda carcerem ingreſſa, agonem ſuum Deo precibus commendabat*. Ed in Metaſtaſte: *Sancta verò cum plurima lætitiâ ingreſſa eſt in cuſtodiam, tamquam ad gaudium, et exultationem, certamen ſuum Domino commendans*.

Nel reſponſorio della terza lezione dello ſteſſo notturno: *Nam et ego Apoſtolus ejus ſum, et in nomine ejus ſcias te eſſe curatam*. Così leggeſi ne' Codici Sforziano, e Farnesiano. Nel Vaticano: *Ego enim ſum Apoſtolus ejus, et in nomine ejus te*

sanitati restitutam agnosce. Ed in Metafraste: *Et ipse quisque me misit ad te, & ego sum ejus Apostolus; vide autem te ipsam quoniam admodum sis curata.*

Nella prima antifona del secondo notturno: *Agatha Sancta dixit, si feras mibi promittis, audito Christi nomine mansuescunt.* Così ne' Codici Sforziano, e Farnesiano. Nel Vaticano: *Si me feris obiciet, illa exaudito Dei nomine mansuescunt.* Ed in Metafraste: *Etiamsi in me feras immittas, cum Christi nomen audierint, mansuescent.*

Nella seconda; *Si ignem adhibeas, rorem mibi salvificum de Cælo Angeli ministrabunt.* Così nello Sforziano, Farnesiano, e quello di Grotta Ferrata, Nel Vaticano: *Si ignem conjicias, Angeli e Cælo rorem mibi ministrabunt.* Ed in Metafraste: *Sin autem ignem inferas, Angeli mibi e Cælis rorem suppeditant.*

Nel responso della quarta lezione: *Gratias tibi ago Domine Jesu Christe, qui misisti ad me Apostolum tuum curare vulnera mea.* Così ne' sudetti tre Codici. Nel Vaticano: *Gratias tibi ago Domine Jesu Christe, quod mei recordatus, miseris ad me Apostolum tuum, qui me confirmaret, meaque membra pristina redderet valetudini.* Ed in Metafraste: *Gratias tibi ago Domine Jesu Christe, quod memor fueris mei, & ad me misisti Apostolum tuum, qui me corroboravit, & mea mibi membra restituit.*

Nella lezione quinta: *Crudelis, inquit, Tyranne, non te pudet amputare in femina, quod ipse in matre suxisti?* Così ne' sudetti tre Codici. Nel Vaticano: *Impiissime, ac crudelis Tyranne isthæc in feminam patrare non erubuisse, quamque in materno pectore suxisti, mamillam amputare?* Ed in Metafraste: *Impie, & crudelis Tyranne non es veritus ita in mamillam meam sœvire, quam tu quoque in matre tua suxisti?*

Nel responso della prima lezione sulla stessa mammella: *Ego enim habeo mamillas integras in anima mea, quas ab infantia Domino consecravi.* Così nel Farnesiano. Nel Vaticano: *Perùm enim verb quævis exteriorem hanc mibi mamillam cecideris, alteram tamen intus in anima manillam habeo, quam tu lacerare nequaquam poteris; jam enim usque a primis ætutula mea annis Christo Deo devovi, & consecravi.* Ed in Metafraste: *Sed tamen etiamsi externam manillam abscidisti, habeo aliam in anima mea, quam non poteris excindere, est enim oblata Christo Deo mea a tenera ætate.*

Nel

Nel responforio dell'ottava lezione: *Medicinam carnalem corpori meo numquam exhibui*. Così nel Farnesiano. Nel Vaticano: *Nullam unquam corpori medicinam antehac exhibui*. Ed in Metafraste: *Meo corpori nullam unquam adhibui medicinam*.

Vegga ora se gli Atti Greci furono dalla Chicfa riprovati; o se piuttosto riconosciuti per tali, onde i Latini se ne cavassero, e trascrivessero.

Egli è poi da considerarsi, che da' Sacri Scrittori non furono abbracciati per veri, e sinceri gli Atti Latini; poichè quelli, che scrivono le Vite de' Santi, cioè il Surio, il Lippomano, il Ribadina, Vigliega, Razzi, Renato Benedetto, Lippello, Trugillo, ed altri, oltre di confessare d' esser Cittadina di Palermo, sieguono come veri e sinceri gli Atti Greci di Metafraste nel tesserne la di lei Vita.

Il Baronio nelle note al Martirologio Romano (e), scrivendo di S. Agata, dice; *Ejus praeclara gesta tam Latinis, quam Graecis fuisse notissima; ea etenim edidit Metaphrastes, quae Latina reddita habet Lippomanus, & Surius*. Onde non so capire come il P. Bollandò per le seguenti parole del Baronio, che dice: *Ipsa autem Latina exemplaria reperijuntur in vetustis Codicibus, quae usui erant Ecclesiis, quos & Passivaria, seu Sanctoralia vulgò appellant; intenda aver provato, che gli Atti Latini debbano anteporsi agli Atti Greci di S. Agata; essendo che il Bollandò sopra ciò discuope la sua parzialità, occultando quel, che prima di quelle parole scritto avea il Baronio nel medesimo luogo, nel quale addusse prima gli Atti Greci del Martirio di S. Agata, fedelissimamente da Metafraste descritti, ed il Menologio, dicendo; *Nec non & Graeci in Menologio de eadem agunt hac die, Ejus praeclara gesta tam Latinis, quam Graecis fuisse notissima. Ea etenim edidit Metaphrastes &c.**

Pietro Galefino, Gio: Molano, Andrea Burner, Gio: Severano, Filippo Ferrari, Giacomo Gordonò, Gabrielc Bisciola, il Postillatorc di Vincenzo Burgardo Vescovo Belluacense, Jano Grutero, ed altri, seguendo l' autorità degli Atti Greci di Metafraste, o di Surio, ancorchè non specificassero la Patria della Santa; vengono forzati a confessare, che Palermitana, ella fosse, giusta la *L. sit Prator §. 1. ff. de re Judic.* Epperò ne venne quel vulgato assioma (f): *Doctorem intelligi secundum doctrinas; quae allegat*. Carlo Sigonio (g) seguendo pur gli Atti Greci di Metafraste, scrisse: *In Sicilia Quintianus Praefes, cum Agatham Virginem Panormitanam proposito edicto inter ca-*

(f) *Gratian, discept. 689. n. 24. lib. 4.*
(g) *Hist. Eccl. lib. 10. ad an. 251.*

teras adversari audisset, formae praesentia captus, occasione Virginiis potienda arripuit, ac per causam Religionis apprehendi, & ad se Catanam adduci praecepit Sc. Quinrianus inde Panormum, ad bona ejus invadenda contendens, in itinere periit, ut Ado, & Metaphrastes scripsero, quibus Beda consentit.

Altri finalmente, e sono in gran numero, quali per brevità tralascio, apertamente asseriscono esser Palermitana, indotti o dalla verità degli Atti Greci, o da' Menologj, e Menei, o dagli antichi Greci Breviali. Onde con ciò vedasi quanto ragionevolmente abbia scritto Monsignor Gio: di Giovanni (b) coll' autorità del celebre Tillemont, che gli Atti Greci di S. Agata, perchè più sinceri, e fedeli debbano preferirsi agli Atti Latini. Nè l'impugnazione del mio Compastore è sufficiente a riprovare i motivi rilevantissimi del Tillemont, e del di Giovanni.

(b) *De Divis.
Sicilor. Offic.
cap. 4. n. 6.*

(i) *Scrit. del
Conrad. f. 35.*

Pur troppo ardita, e stomachevole (i) parve a lui la censura impostale, che gli Atti Latini *tanti non sunt*, (son parole del di Giovanni) *ut in his Eruditorum animus quiescat securus*, Più ardita a me sembra la sua asserzione, nel dare per certi, ed incontrastabili, e dalla Chiesa approvati gli Atti Latini Bollandiani. E dove mai, caro mio Compastore, leggeste, che que' due Gran Porporati della Chiesa asserirono, che gli Atti Greci fossero figliuoli degli Atti Latini? In quei luoghi trovate, che questi due Cardinali censurati avellerò gli Atti Greci di S. Agata? Sono certamente millanterie da Voi procacciate, perchè pur troppo scarso di pruove sufficienti ad abbattere i motivi rilevantissimi sì del Tillemont, come del di Giovanni.

Ma sia come si voglia, io, come più avanti ebbi ad accennare, non posso ancor persuadermi in che possano giovar mai a' Signori Catanesi gli Atti Latini, giacchè tacciono assatto affatto la Patria di S. Agata, laddove apertamente la donano gli Atti Greci. Ma e che? per questo adunque gli Atti Latini preferir si debbono a i Greci? No, e costantemente che no. Anzi io assermo, che se gli Atti Latini taccion Palermo Patria di S. Agata; ciò avvenne, perchè quelli scritti furono dopo gli Atti Greci; e quanto in quelli si conteneva, fu compilato da quelli. Ciò cavasi oltre alle tante congetture, dal vedersi, che gli Atti Greci diffusamente ci narrano il Martirio della Santa, e con molte particolarità lo descrivono; ovecchè, per lo contrario ne' Latini pochissime cose se ne riferiscono, come si conveniva a chi pretendeva fare un Compendio degli Atti Greci. Se tacquero adunque la Patria della Santa, cioè Palermo, e' l modo

modo della di lei cattura in essa Città; ciò fecero senza meno, perchè stimarono non esser ciò di sostanza alla gloria del di lei Martirio; nè abbisognarvi in un compendio, e in un breve dettaglio didotto da un originale sì copioso. Del resto non sia com'io finora me l'ho figurata la facenda; questo poi non è da negarsi, che gli Atti Latini non già la Vita, ma il Martirio solo di S. Agata si brigarono di raccontarci. Ora e qual meraviglia, che della di lei Patria menzione alcuna non facessero; giacchè tanto non alla Storia del Martirio, ma alla di lei Vita piuttosto si apparteneva? *Non est cur miremur (k) (è dello stesso Grosso il sentimento) in Actis Latinis non fuisse descriptam, sub initium certaminis Agathæ patriam, tum quia antiqui illi exscriptores certamen Martyrii, non vitam Virginis describendam suscepunt; cumque illud patriæ mentionem non exposcat absque negligentia nota illam præteriere silentio &c.*

(k) *Agath. Canon. f. 57.*

E per venire al fatto nostro, non può in nessun conto nascere sospetto negli Atti Greci di S. Agata, come ha scritto malfondatamente il mio Compastore; perchè abbiamo chiara testimonianza del Card. Baronio (l) sopra riferita, dove dice, che gli Atti di S. Agata furono egualmente ben conosciuti così da' Latini, come da' Greci: *Ejus præclara Acta tam Latinis, quam Græcis fuere notissima*; e subito soggiugne, che il Santo Scrittore Metafraste ne pubblicò la verità: *Ex etenim edidit Metafrastes*. Sicchè il Baronio riconobbe gli Atti di S. Agata riferiti da Metafraste esser suceri, puri, e fedeli, perchè si conformano co' Greci, e co' Latini. Nè il Baronio nel dire: *Habemus in nostra Bibliotheca in uno eorum ejusdem Agathæ Acta cum die, & Conf. annotata*, intese, che gli Atti Latini, che erano nella sua Libreria fossero gli originali, come vuole il mio giudizioso Compastore (m); perchè il Baronio non dice, se fossero o Greci, o Latini. Prima del Baronio il Galefino (n) fra' Scrittori della Vita di S. Agata, citò Metafraste, dicendo: *Tum ex sermone Simeonis Metafrastis*. E poco sotto; *De eadem scribunt Ato, idem Metafrastes*. E Gio: Molano (o) pur fece la stessa approvazione con tali parole: *Agathæ Martyrium ex gestis manuscriptis habet Ato succinctè quinto Februarii, & plenius Metafrastes pag. 432. Surii*. Sicchè il sospetto del mio nobile Compastore contro gli Atti Greci di S. Agata, resta sol nel suo capriccio, perchè nulla ci colpisce questo suo immaginario sospetto, che anzi ci vengono confermati, ed autoriz-

(l) *In not. ad Martyr. Rom. 5. Febr.*

(m) *Scritt. del Contrad. f. 42.*

(n) *In not. ad Martyr. 5. Februar.*

(o) *In not. ad Martyrol. V. suardi 5. Febr.*

zati da tre Personaggi così insigni nelle materie delle cose de' Santi Martiri, come furono il Baronio, il Galefino, ed il Molano.

CAPITOLO XVII.

Si riferiscono tutte le antiche Autorità a favor di Palermo.



Opo d' aver confutate le principali opposizioni, o per meglio dire cavillazioni del mio Avversario, ho stimato pregio dell' opera riferire quì tutte le scritture, ed autentiche autorità, onde si cava, che Palermo, e non Catania fossesi la Patria di S. Agata: acciò vegga il Mondo qual differenza sievi fralle ragioni nostre, e quelle di Catania.

In primo luogo collocar bisogna il Codice Greco estratto dall' originale della Libreria Vaticana, in cui si legge: *Erat ea sempestatae Agatha magni, excelsique animi Virgo Panormi insigni, praeclaroque genere nata.*

Il secondo sia il Codice Greco cavato dalla Libreria del Card. Sforza, attribuito a S. Anfilochio Vescovo d' Iconio, nel quale si trova scritto: *Agatha ex Panbormitanorum Urbe orta.*

Il terzo il Codice Greco della Libreria di Grottaferrata, nel quale leggiamo: *Beata Agatha orta ex Panbormo Urbe.*

Il quarto è il Codice Greco della Libreria de' Signori Farnesi, colle stesse parole: *Orta ex Panbormo Urbe.*

Il quinto il Codice Greco del SS. Salvatore di Messina, nel quale si legge: *Beata Agatha in Civitate Panbormitana, clare, & insigni sanguine orta.*

Il sesto è S. Simone Metafraste addotto dal Lippomano, Surio, Mosandro, Trugillo, ed altri: *Sancta ergo magni, & excelsi animi Agatha, quae nata quidem erat ex Civitate Panbormitana.*

Oltre di questi Codici lo stesso affermano i libri de' Greci,

ci, i più antichi de' quali sono i Menei, ne' quali leggesi di S. Agata: *Ipja erat ex Panormo Urbe Sicilia*. O come traslata Matteo Radero: *Panormitana haec fuit in Sicilia nata*.

Il Sinaffario, che dalli Menei compilò Massimo Margunio Vescovo di Citera, accenna lo stesso: *Haec erat ex loco Sicilia, quae Panormus appellatur*.

Il Menologio, che è in uso appresso la Chiesa Greca, afferma lo stesso in queste parole: *Et erat ex Urbe Panormo apud Siciliam*.

Nel Breviale Greco cavato dalla Libreria Vaticana, e stampato sotto il Ponteficato di Clemente VIII., e confermato dallo stesso Pontefice con ispezial diploma, si leggono le stesse parole: *Et erat ex Urbe Panormo apud Siciliam*.

E finalmente nel Menologio Greco di Basilio Imperadore detto il Macedone, tradotto dall' Eminentissimo Cardinale Albani, e stampato in Urbino nel 1727. leggiamo pure: *Martyr Christi Agatha Panormi in Sicilia nata*.

Non occorre, che io qui tratti dell' autorità di questi libri de' Greci, avendone stesamente ragionato nelle mie Dissertazioni (p) cheche senz' ombra di ragione ne dica il mio galante Compastore (q). Intorno all' autorità de' Menei, e loro antichità mi rimetto a quanto dottamente ne scrisse il P. Simone Wangnerechio (r). Intorno agli altri libri de' Greci, veggano i Lettori il celebre Leone Allazio (s).

Oltre delle sovradette autorità, che militano a favor di Palermo, altre non dispregievoli voglio brevemente registrarne.

Nel Sepolcro della nostra Santa in Costantinopoli si leggono queste parole:

ΑΓ. ΑΓΑΘΗ. ΠΑΝΟΡ.

cioè S. Agatha Panormitana; e ciò si ha da un Manoscritto Vaticano, nel quale si descrivono varie cose notabili spettanti alla Città di Costantinopoli; qual notizia fu ricavata dal P. Giuseppe Spucches della Compagnia di Gesù per lettera al Dott. D. Vincenzo Auria, la quale da me originale si conserva.

Guaktieri Arcivescovo di Palermo nell' anno 1169., il quale fu Maestro di Guglielmo II. Re di Sicilia, in un lino in lode di S. Agata da lui composto, e che si conserva in un antico Manoscritto Codice della Chiesa Palermitana in carta per-

(p) Diss. 4. prolim. dal f. 46. h. 1. 2. 3. e 4., e nell' Addizione f. 344.
(q) Scritt. del Contrad. n. 8. f. 150.
(r) Piet. Marian. Graecor. (1) De libr. Eccles. Graec.

gamena, ove sonovi altri Inni di varj Santi, secondo il rito antico della medesima Chiesa, così cantò:

*De tua gloria perenni
Lata gaudio solemni
Congaudet hac patria.*

Ne' quali versi dichiara quel Prelato, che Palermo, in cui si cantava quell' Inno, godea delle glorie di S. Agata, come sua patria.

Il Breviale di Spira dell' anno 111010XC. citato dal P. Bollandò, dice: *Agatha Virgo Catanensis, Panormi clavis natalibus nata*. La chiamò Vergine Catanese a cagion del Martirio, nata però in Palermo chiaramente la dice.

Ma che diraffi, se si motri, che la stessa Città di Catania pur non lascia di confessare la verità della nascita di S. Agata in Palermo? Scrisse ella una lettera alla Città di Palermo nell' anno 1325., allorchè liberata fu dall' assedio dell' esercito di Carlo figlio del Re Roberto. Leggesi essa lettera in una Cronica di Sicilia di Anonimo Scrittore Sincrono, impressa, e pubblicata la prima volta da' celebri Edmondo Martene, ed Ursino Durand (1) Benedittini della Congregazione di S. Mauro, i quali così da essa ragionano nella prefazione: *Nec minus gratum quoque viris literatis speramus futurum sequens Chronicon Sicilia, quod nobis suppeditavit locupletissima Bibliotheca Illustriss. Praesulis Joachini de Colbert Episcopi Aegalonensis, qui pro innata sibi humilitate Codicem, in quo continebatur, Auctoris aetate descriptum, nobis sponte transmisit. Complectitur autem accuratam Regni Sicilia historiam Sc. Auctoris nomen Codex mensuscriptus; quo nisi sumus, non praeserebar, quod ad operis calcem reperire potuissimus, nisi manus otiosa ultima nobis folia invidisset, in quibus plerumque Auctoris nomen consignari solet. Sed quicumque ille sit, optimum suè condidit opus, stylo quidem simplicis, sed veraci scriptum: tot enim continet acta, seu literas Imperatorum, Regum, aut Summorum Pontificum, quibus praesertim historia veritas innotuit, ut vix ulla sit in toto opere pagina, in qua hujusmodi monumenta non occurrant. La stessa Cronica trascrisse nella sua raccolta delle Storie d' Italia Ludovico Antonio Muratori d' inimmortal memoria, e lodata, anche venne, ed approvata da' dotti Giornalisti di Firen-*

(1) T. 3. Tbc.
saur. nov. A.
nec. lat. op.

(v) Tom. 1, art. ze (v).
s. f. 88.

Or in questa Cronica nel cap. 95. così parlasi della surriferita lettera: *In eodem tempore Civitas Catanensis scripsit*
eij-

eisdem Panormitanensibus de pramissis in hac verba:

Panormitanæ Urbi Civitas Catanensis
reverentiam, & salutem.

Urbs felix, & inclita, Urbs nobilis, & præclara, Caput Regni, exemplum Fidei, Patria Principum, Sedes Regum, leva in Cælum oculos tuos, & vide. Quæ cuncta prævidit Altissimus ab æterno, quanta felicitatis gloria te beavit, & ut reliqua prætermittam, quæ a tempore quo fundata es, feliciter contigerunt, hoc unum laudabili memoria dignum, quod modernis claruit temporibus, non omittam. Qui te reverenda Mater, & Soror tanta charitatis munere illustravit, ut quod Regis Caroli tyrannide contra Siculos saviente, in magnanimitatis constantia dexteram fortitudinis, & virtutis eiciens, ut concives tuos, cunctosque Regnicolas de manu Pharaonis Ægyptii liberaret, ipsum quidem te ducere, te causa præbente materiam, & libertatis initium faciente, velut alienigenam, nullum jus habentem, omnes Siculi unanimiter eiecerunt; & communicato consilio, illustrem Petrum bona memoria, tunc Regem Aragonum ex conjugio illustris Reginae Constantie, præclari Regis Manfredi filie, quæ sibi Alphonsum, Jacolum, & Fredericum infantes genuerat, directum jus habentem in Regno, vocavimus, & recepimus pari voto &c. E poi afferma nel fine, che la liberazione dell' assedio, avvenne mediante la protezione della nostra S. Agata verso Palermo sua Patria, dicendo: *Nec obliviscaris inter omnes tue virtutis actus laudabiles, & defensionis insignia pericula tuorum illius SACRÆ VIRGINIS, QUAM IN TE ORTAM FAMA PRÆDICAT, ET SCRIPTURA DECLARAT, vexillum erigere, & quæ in Christo Jesu Martyrio coronata LIBERATIONEM PATRIÆ IMPETRAVIT. Datum &c. 1325.*

Vero egli è, che non si specifica il nome di Agata in quella lettera; ma chi non è cieco affatto, ben si avvede, che non d'altra Sacra Vergine se non di Agata, si facci menzione in quelle parole *literationem patriæ*, le quali alludono alla Tabella del di lei Sepolcro. Dunque in questo tempo sapea ben la Città di Catania, che per tradizione, e scrittura era nata in Palermo S. Agata.

Or venghi qui il Grosso col suo dilettilissimo Carrera (x) e dichiarino esser suppositizia la detta lettera; poichè risponderò loro essere stata riportata prima dall' Abate Pirri (y), e sostenuta dall' Inveges (z), e da loro ricavata dalla detta Cronica manoscritta conservata nell' Archivio di Girgenti, (nella

(x) *Agarb, Catania. f. 120. &*

seq.

(y) *Not. Eccl.*

Pal. f. 12. edit.

Ven.

(z) *Pal. Sacr.*

p. 184.

qua-

quale si legge espresso il nome di Agata, per testimonianza de' detti Scrittori) e poi stampata non dall' esemplare di detta Città, ma da un altro della Libreria di Monsignor Colbert nella raccolta delle Storie d' Italia. Che se con meri capricci di lor fantasia pretender vorranno, che quelle parole non intendan parlar di S. Agata, ma di S. Cristina; oh! la bella frontola! io ripiglio loro. Conciossiacchè e come allora avverar si potranno quelle parole, *quam in te ortam fama pradiat, & scriptura declarat?* mentre nessuno v' ha, che abbi detto, che S. Cristina nata sia in Palermo, o che scritto l' abbia ad eterna memoria.

Accennerò finalmente la costantissima Tradizione, che a viva voce ci attesta S. Agata nata in Palermo: le antichissime Chiese a lei dedicate: le Porte della Città chiamate fin da' tempi più vetusti di S. Agata: la di lei pedata venerata nella Chiesa fuori le mura della Città: le di lei case, dove nacque cioè, ed ove abitò. E per finirla quell' annuale portento dagli stessi Catanesi osservato nel dì festivo di nostra Santa nella Chiesa di S. Agata vicino le mura della Città, detta delli Scorruggi; nella quale con somma ammirazione si osserva l' acqua di un pozzo entro della Chiesa stessa fattasi di color latteo, e di sapore altresì, specialmente dalle ore sedici sino alle diciotto. E non sono dessi monumenti irrefragabili, che ci attestano S. Agata nata in Palermo? Onde con ragione il non men dotto, che erudito P. D. Vito Maria Amico Catanese (a) a vista di tanti incontrastabili documenti non lasciò di confessare: *Sane Maurianus Valguarnera, qui Patria (Panormi) partes Romæ coram Summo Pontifice egit, enunciato anno MDC. in supplicii libello, quem habes apud Invegium Annal. Paor. tom. 2. omnia, quæ ad causam evincendam congeri poterant, argumenta proferens, non inanitus quidem conjecturis, sed solidis Scriptorum testimoniis, jam tunc a pluribus sæculis id sibi decus Panormum afferuisse demonstrat.*

(a) *Catam. Illustr. tom. 4. lib. 12. cap. 1. f. 36.*



CAPITOLO XVIII.

*Si risponde in brieve alle Autorità allegate
a favor di Catania,*



Oste in veduta già le incontrastabili evidenti-
tissime ragioni a favor di Palermo, secon-
decchè fu d' uopo, e gli argomenti del Si-
gnor Abate Canonico Paternò ci dieron-
la spinta: stimo ora ragionevol cosa met-
tere come in prospetto, e con brevità espor-
re le autorità tutte arrecate finora da quan-
ti mai a favor di Catania si son fatti piacere

di scrivere.

Allegano in primo luogo il Breviale di S. Ambrogio. Ma
in esso non si fa motto, o zitto alcuno della Patria di S. Agata;
solamente queste precise parole vi si leggono: *O felix, &
inclata Virgo, qua meruit Domini pro laude fidelis Martyrii san-
guinem clarificare suum.* Anzi in otto Breviali antichi di carat-
tere Longobardo, che si conservano nella Libreria Vaticana,
non si fa menzione alcuna della Patria della Santa.

Riportano pure a lor favore un Inno a S. Isidoro attribui-
to, nel quale si legge: *Tabellam scriptam deferens, mente sacra
pronuncians, qua olim Concives tuos &c.*, alle quali parole dan-
do il Bollando la sua spiegazione, dice: *Concives, quorum in
Civitate vixit, obiitque si non etiam ejus jure donata;* cioè, che
i Catanesi erano di S. Agata Concittadini per quella poca abita-
zione, che fecè con essi prima di volarsene al Cielo.

Si adduce pur l' autorità di S. Adelmo, o Adelmo, o Al-
telmo, o Antelmo, o Adelelmo (b) là dove scrive di S. Agata, (b) *Lib. de lau-
e S. Lucia, ed altre Sante: Etenim sicut Catanense Municipium de Virginit,
pra ceteris Trinacriae Urbibus Agatha martyrio feliciter corona-
tur; ita famosissima Christi Tyruncula Lucia prerogativa Syra-
cusa Oppidum Sicilia prosperis successibus sublimatur.* Io però
non so vedre, come quest' autorità dimostra, che S. Agata
fosse nata in Catania?

La quarta è l' autorità di un certo Pietro Siciliano Ve-
scovo degli Argivi, il quale scrisse un' Orazione in lode di
S. Ata-

(c) Tom. 1. 57.
Sicilor. f. 53.

S. Atanasio Catanese, e fu cavata dalla Libreria del SS. Salvatore di Messina; in vario senso di quella, che in fatti si trova dal Carrera, e dal Grosso riportata. Per chiarezza di tal verità apporterò il testo registrato dal P. Ottavio Gaetano (c), che corrisponde all' esemplare Greco, che conservo nella mia picciola Libreria: *Patria igitur celeberrimi Patris Athanasii prima quidem, ac vera illa est Cœlestis, ad quam a pueritia intentus, quod jam inde ab æternitate Sanctis Civium Ordinibus adscriptus esset, per studiosas actiones a proposito numquam aberravit. Altera verò tantum a prima distans, quantum a veritatis luce caligo tenebrarum, vanaque simulacra rerum; prior quidem fuit Urbs Catania, remotior verò Sicilia celeberrima; cujus quidem, nunc si vellem, liceret eximia recensere, situm, pulchritudinem, magnitudinem, aëris temperiem, saluberrimam aquarum naturam, ingentes feracium, ac sterilium arborum sylvas, frequentem virorum sapientia, prudentia, fortitudine, justitiaque illustrium multitudinem, quos inter longè celeberrima est Virgo Agatha Christi Martyr, qua in hac est nata, atque educata, nec non cruciatibus affecta est propter Christum &c.* Sicchè a ridurre in breve quanto quì scrive di S. Atanasio il Siciliano Oratore, altro ei non dice, se non che la prima Patria di detto Santo fu quella del Cielo, alla quale istradossi per le sue sante azioni; l' altra seconda Patria (che egli chiama propria, o più vicina) Catania; la terza Patria, (ch' egli chiama remota) la Sicilia, la qual' egli di passaggio loda dal sito, dalla bellezza, dalla grandezza, dalla temperie dell' aria, dalla salutifera natura dell' acque, dalle selve di feraci, e sterili alberi, dalla moltitudine degli uomini illustri per sapienza, fortezza, e giustizia quali prerogative proprie tutte ed universali pella Sicilia egli confessa venir superate dalla nascita, ed educazione di S. Agata Vergine, e Martire, la quale patì morte con varj tormenti per amor di Gesù Cristo. Or dove mai in queste parole si rinviene detto da questo Autore, che Agata nata fosse in Catania? Eppure il Carrera per tirar, come suol dirsi, acqua al suo molino, non vergognossi depravare il testo originale, con aggiugnervi: *Hac in Urbe*. Ed oltre a ciò frapporvi quest' altre parole: *Etque quod sacrosanctæ sui corporis reliquiæ in charitatis Patria sua conquiescunt*; che non si leggono mica nell' originale.

Anzi v'è ancor dippiù. Lo stesso Carrera mandò alla luce una intiera orazione di S. Metodio, nella quale più, e più

più volte mette in bocca del Santo, che Catania fosse la Patria di S. Agata; quando che nella Libreria della Vallicella di Roma in un antico volume di carta pergamena sol vi si trovano quattro pagine di detta Orazione, e non intera, come la compose il Carrera; ed in queste quattro pagine non si trova scritto una sol volta almeno; che Catania fosse la Patria di S. Agata. Del che ne dona chiara testimonianza il celebre Leone Allazio nelle notizie de *Methodiorum Scriptis*, nel fine della traduzione dell' opera del primo S. Metodio Vescovo, e Martire intitolata: *Convivium decem Virginum*, stampata in Roma nel 1656. il perchè stimò per falsa tutta l' intera Orazione.

Intento il Bollando a favorire la parte de' Catanesi, e per farli comparire uguali a noi a via di autorità di Greci Scrittori, dice nel secondo argomento de' Menei, che in una Oda, ossia Inno nel volume de' Menei, trovasi Catania chiamata Patria di S. Agata in tal maniera: *Victricibus Coronis ornata, divina sapiens Agata, liberari vita moderatrice dextera, nunc Patriam tuam tempestatibus exera, ut prius ignis impetum repressisti, ut te omnes incessanter hymnis magnificamus*. Ma per più ragioni non vale agli Avversarj sì fatta autorità; primo perchè il Bollando ricordar deve di ciò, che altrove avvertì, vale a dire che nelli citati Menei vi sono gl' Inni composti da Filoteo Patriarca Costantinopolitano, Eretico, e Scismatico, il quale visse nell'anno 1362. Il che fu pur notato dal P. Simone Wangnerechio. (d) Per la qual cosa essendo l' Autor di quegl' Inni questo Filoteo, il quale viene meritevolmente tacciato dell' infame nota di Eretico, di Scismatico, e capo di sostenitor di erronee sentenze, non può in conto alcuno favorir la parte de' Catanesi; onde il Bollando ponderar ben dovea quanto egli stesso scritto avea di sì fatto Autore, indegno di esser nominato in cosa di tanto rilievo, non che di dare a Catania il vanto di esser Patria di S. Agata, che non ebbe mai. Dippiù se pur è vero, che quel Filoteo visse dall' anno 1362. sino al 1375. chi fu, che gli rivelò Catania essere la Patria di S. Agata? A quale autorità appoggiossi? Sicuramente che possiamo annoverare fra il numero de' suoi errori, e delle sue false opinioni questo, che quivi disse; poichè se nelle lezioni de' Menei, li quali furono raccolti dall' antico P. S. Sabba da più Padri prima di lui, si legge a chiare note, Palermo esser la Patria di S. Agata; come potè venire all' incontro l' Eretico, e Scismatico Filoteo dopo tanti secoli co' suoi Inni a far comparire Catania Patria della Santa contro la

(d) *Pist. Mar. Græcor. v. 28. f. 116.*

verace lezione de' Menei? Si può ancora interpretare il senso delle parole di questo Filoteo in tal guisa: *Nunc patriam tuam tempestatibus exora*; cioè oh Agata prega nelle tempeste per Palermo tua Patria, siccome reprimesti l'impeto del fuoco di Mongibello: *Ut prius ignis impetum repressisti*. Oppure libera Catania tua Patria in quanto al Martirio; o finalmente tutta la Sicilia, che è tua Patria, dalle tempeste, come dagl'incendj; Sicchè gli Avverfarj nemmeno anno fortuna co' Patriarchi; dico con S. Metodio, e nemoteno con quest' altro Filoteo Eretico Scismatico.

Allegano dippiù alcuni Breviali Latini a lor favore; ed il primo è un Breviale Romano, che si conserva nella Chiesa di S. Jacopo di Roma; il Breviale Benedittino, il Carmelitano con gran trionfo dal mio Compastore (e) allegato, il Piacentino, il Moguntino, li quali seguirono l' errore incorso nel Breviale di Pio V., nel quale queste parole leggevansi: *Agatha Virgo Catana in Sicilia nobilibus parentibus nata*. Ma questo errore fu ben cancellato, e proibito questo Breviale da Clemente VIII. Onde essendo certo, che tutti i Breviali di Roma, e quelli delle Chiese particolari dovean ricever regola da quello del Romano Pontefice; certamente ogni Chiesa particolare da esso prendea esempio in tutte cose. Sicchè ciò togliendo dal Breviale di Pio V. già abolito, non fanno fede veruna gli altri Breviali. Ed in fatti i Breviali Benedittino, e Carmelitano furono poi corretti, secondo la correzione del Breviale Romano.

Riportano ancora a lor favore l' autorità de' due Adoni, uno Vescovo di Vienna, e l' altro di Treveri; de' quali il primo fiorì secondo il Bellarmino (f), nell' anno 879., e l' altro nel 1070. Or io non voglio entrar nella distamina se uno fosse stato l'Adone, o due; solamente spetta a me riferire le parole stimate propizie a Catania. Nel Martirologio sotto nome di Adone (g) leggo queste precise parole: *5. Februarii S. Agatha Virginis apud Civitatem Catanensem*. E nel libro de *Festivitatibus Apostolorum* scrive così del Martirio della nostra Santa: *S. Agatha Virginis, & Martyris in Sicilia Civitate Catanæ sub Quintiano Proconsule*. Qui non iscorgo parola della nascita della Santa in Catania, ma che ivi riceve la palma del Martirio.

(e) 5. Februar.

Stiracchiano pure a lor favore un S. Vincenzo Ferrerio nel sermone di S. Agata, ove disse: *Cum esset nobilior genere, & pulchrior corpore, & formosior in bonitate Civitatis Catanensis*; ma ciò non basta a mostrar ch' egli intese, che S. Agata nata

fosse in Catania; il vero senso di queste parole si è, che Agata avanzò tutti quelli, ch' erano in Catania nella bontà.

Dicano pure, un S. Antonino Arcivescovo di Firenze (b) (b) *Port. 1. Hyst. tit. 7. §. 5.* esser favorevole alla lor causa, ove scrisse: *Sub Decii persecutione passa est Beata Agatha Virgo, nobilis genere, pulchra corpore, speciosior fide, in Catana Civitate Sicilia.* Ciò che altro vuol dire, se non se, che in Catania patì sotto la persecuzion di Decio S. Agata?

Vincenzo Beluacense (i) vien pure addotto dagli Avver- (i) *Spec. Hyst. lib. 11. cap. 42.* sarj in quelle parole, le quali egli scrisse della Santa: *Qua in Urbe Catanensi, nobili genere; mente, & corpore pulcherrima Deum semper in sanctitate colebat.* E le stesse parole si leggono nella leggenda di Jacopo Voragine: Ma in queste parole non ve ne ha alcuna, che significhi nascita in detta Città, ma ch' ella come nobile santamente adorava Dio.

Adducono pure le parole di Giovanni Tarcagnotta (k), (k) *Lib. 4. Hist. avesse contro i Cristiani tantà rabbia mostrata, quanta mostrò; perciocchè sotto lui fu la settima persecuzione della Chiesa, nella quale si ornò di gran numero di Martiri il Cielo. E vi furono fra gli altri due Vergini di molto grido, Agata, ed Apollonia. La prima assai bella, e nobile in Catania Città della Sicilia &c. Di Martirio però, qual favella l'Autore, non già di nascita.*

Tommaso Fazello (l) niente favorisce Catania, perchè (l) *Dec. 1. lib. 3. cap. 1.* scrisse: *Catana quoque Urbi sepulchro Divae Agathae Virginis plurimum ornamenti accessit.* Chi può da queste parole argomentar nascita in quella Città? Aggiungo, che il medesimo Autore vi accennò la nostra contesa: *Tamen si Panormitani de ejus patria contendunt.* Il medesimo sentimento del Fazello seguì Francesco Bertelli (m), e Tommaso Porcacci (n).

Jacopo Filippo da Bergamo (o) così scrive: *Agatha Sanctissima Virgo, & Martyr apud Cathaniam vetustissimam, nobilisque Sicularum Urbem, anno salutis nostrae quarto, & quinqueagesimo supra ducentesimo, Decia Cesare Rom. imperante, atque Lucio Rom. Pont. in Cathedra Petri Praesidente, gloriosissimum martyrium ea in Urbe pro Christi fide pertulit. Qui non si parla di nascita.*

Il Maurolico non fa fede veruna, perchè Mezzinese; qual egli era, scrisse molte cose contro Palermo, insieme con Mario Arezzo. Del resto ancorchè dicano, che nata fosse in Catania, seguirono l'errore del Breviale di Pio V. E lo stesso Maurolico (p) nel Mar- (p) *Dis. 5. Februar.*

tirologio scrisse: *Catana in Sicilia S. Agathæ Virginis, & Martyris, quæ post alapas, vincula, æquileum, sortiones, mammillarum abscissionem, testas, carbones, tandem in carcere conjuncta est sub Quintiano Præfide, tempore Decii.* Di Martirio favella, non di nascita in quella Città.

In quanto a Niccolò Tedeschi Cittadino, ed Arcivescovo di Palermo, in quelle parole (9): *Agatha Patrona, & Compatriota mea*; rispondo, che avendovi degli Autori, i quali scrivono, che egli fu nativo di Palermo, come lo dimostra il Montegitore (1), e si conferma colle sottoscrizioni proprie dello stesso Niccolò nel fine de' suoi Consigli: *Nicolaus de Tudiscis Abbas Siculus Panormitanus*; essendo stato egli Abate di S. Maria di Maniace nell' anno 1425., e poi ancora Arcivescovo di Palermo, a tal dignità asstato nell' anno 1434. bisogna dire, che le dette parole *Compatriota mea*, s'intendano per Palermo, e non già per Catania.

Di Giambattista Mantoano meglio farebbe non farne parola, perchè le sue storie vengono comunemente riputate per romanzi.

Francesco Harco nel suo compendio delle Vite de' Santi, disse S. Agata nata in Catania, ingannato dal Breviale di Pio V., che allora era in uso; ma abolito questo Breviale, abolita rimane la sua falsa opinione. E lo stesso seguì Paolo Emilio Santorio.

Riportano pure a lor favore il Sabellico (2); che scrisse: *Interfecti itaque sunt crudelissimo ejus imperio Damianus, Cosmas, & Sergius, Lucia, Agnetis, & Agathæ martyrium quidam in hæc tempora reponunt.* E queste parole favoriscono Catania?

Pietro di Natale (3) Vescovo Equilano ancor si adduce dagli Avversarj; ma egli sol dice, che patì il martirio in Catania: *Agatha Virgo, & Martyr apud Civitatem Catanensem temporibus Decii passa est sub Quintiano Sicilia Consulari*.

Tirano ancora a lor favore i Caranesi Ruffale Volaterrano (4), che disse: *Catanz . . . nunc multo celebrior Agatha Virginis natalibus*; senz' avvedersi gli Avversarj, che questo Autore usò le stesse parole de' Martirologj: *Catana natale S. Agathæ*; cioè il natale del martirio.

A finirla, gli altri Autori, che riferiscono gli Avversarj, e che chiamano Agata Vergine Catanese, come fecero Giambattista Fulgoso, Ravvisio Testore, Andrea Eborense, Marco Marullo, Vincenzo Littara &c. si sappia una volta, che così la chiamano per l'abitazione, e sepoltura in Catania; come S. Ari-

fonino da Lisbona detto viene Padovano; S. Niccolò da S. Angelo vien chiamato Tolentino; S. Niccolò da Patara vien appellato di Bari.

Or di tal fatta sono gli Autori, che apportano i nostri doti Oppositori; questi sono que' gran Santi Padri, che si oppongono a S. Simone Metafraste, a tanti Codici Greci, a' Menologj, a' Menei, e Breviali Greci antichissimi seguiti dagli antichi; e moderni Scrittori. I Catanesi niuna Græca autorità a lor favore allegar possono; neppure ad essi suffragar possono gli Atti Latini, e Breviali Longobardi; nemmeno gli stessi Autori da loro allegati, eccettuatine pochissimi, che seguirono ad occhi chiusi l'errore del Breviale di Pio V.

Lascio di esaminare la gran ciurma de' Poetastri plebei, e dozinali Siciliani dagli Autori Catanesi allegati; ciechi, e zoppi, che sono, ed andanti per le piazze procacciando la vita a guisa di Saltimbanchi; trasandar piuttosto si debbono, che onorarli col portarli in circolo in cosa di gran momento, e rilievo.

Lascio finalmente di riportare alcuni Grammatici Pedagoghi, ed Autori di Dizionarj dagli Avversarj allegati; e precisamente l'Autore dell' Elucidario Poetico, con cui veramente può decidersi la lite. Eh! che nelle cose grandi, e di sommo rimarco v'è di necessità apportare Autori di grande, e somma autorità. Ben a ragione pertanto dicea Plauto: *Nimis omnia hinciam exhibent negotium*. Che han da fare i Grammatici in una controversia di storia? Forse a decidere qualche dubbio di Relativi? Posso ben dir con Marziale (x):

Quid cum Grammaticis, Rhetoribusque mihi?

I nostri Autori, che stabiliscono la nascita di S. Agata in Palermo, sono per antichità, e fantità ragguardevoli, dal Mondo tutto approvati; e non possono mettersi a paragone co' Grammatici, co' Rettorici, e co' Poeti; perchè sono veraci, e fedeli Storici. Onde bisogna, che quelli cedano a' nostri, e taccia tutta la moderna lor turba; epperò a proposito gli cade quel detto di Giuvenale:

Cedunt Grammatici, vincuntur Rhetores, omni turba

sacer.

Dovrei io qui rispondere ad un successo attribuito all' Imperador Federico II. in Catania, del quale ne fece tanto strepito il mio buon Compastore (y); e fu, che detto Imperadore assediando la Città di Catania, in sul mattino di un dì pigliando egli l' Ufficio, nelle mani per recitare alcune sue divote ora-

(x) Lib. 9. E-
pigr. 71.

(y) Scritt. del
Contrad. f. 215.
216. 217.

zioni, quante volte l'apriva, tante volte ritrovava scritto: *Neli offendere Patriam Agathe, quoniam ultrix injuriarum est.* Ma poichè già fu cosa tale han favellato compiutamente l'Abbate Pirri; l'Inveges, ed il Bonafede, li quali fan toccare con mani esser questa una favola dal volgo ignorante composta; sia per ora lecito a me di servirmi delle parole del P. Bollandò (2), che a questo siffatto portento; lo seguenti parole, s'aggiugne: *Essent igitur & nobilissime Urbis excidium, & Populi universi impetrata cades, Friderici moribus consentanea, si scripto aliquo ejus atatis probarentur.* Queste parole a me sol bastano per soddisfare il mio Compaltore, mentre non iscorgo Scrittore alcuno o forastiere, o nazionale, che di tal memoria ne facesse racconto; e però rimane dello 'ntutto per mero capriccioso ritrovamento, e favola.

Lascio finalmente di riportare, e mettere a diffamina le altre invenzioni degli Oppositori, come le sognate Bolle Pontificie [1], i falsi oracoli del padre della bugia, ed altre siffatte

(2) *Act. Sr.*
5. *Februar. de*
S. Agatha.

[1] Di tali Bolle, o Brevi che sieno, una attribuita viene ad Urbano II. citato dal mio Compaltore al f. 306. l'altro ad Alessandro III. entrambi questi Brevi furono in Roma allegati dal P. Colnago, e dal celebre Valguarnera per apocrifi, suppositivi, e nuovamente inventati da' Catanesi, ad evidenza dimostrati. Al primo cioè a quello di Urbano II. è stato bastantissimamente risposto il Valguarnera, il Pirri, l'Inveges, il Bonafede, con dire: 1. Che l'originale non potè in nessun conto ritrovarsi in Roma, neppur da Catania potè mai tramandarsi al P. Colnago. 2. Che le parole: *Catanensium, ubi Beata Agatha & oris, & passus est, Civitatem*, furono a bella posta trafritte da' Catanesi; e dato, che fosse vero, saper si dovea, che le cose dette di passaggio da' Pontefici, sono lasciate in fede de' loro autori; così ancora ne' Canonici, e ne' Concilj non son ricevute per costituzioni. 3. Che l'impronta del sigillo di Urbano II. apportata dal Carrera, e dal Grosso, non corrisponde co' segni, o sigilli usati dal detto Pontefice registrati dal Ciacconio; neppure si trova ne' sigilli de' Papi raccolti per Leone Allazio dal Musco del Barberini nel fine dell'Opera del Ciacconio. 4. Se il Baronio, il Bellarmino, e l'Anoniziani avessero reputato legittimo tale Breve, avrebbero senza dubbio i Catanesi riportata la palma della vittoria. 5. Nel tempo di Urbano II. non vi era nemmeno ombra, nè vestigio, che S. Agata fosse Catanese; poichè nello stesso tempo, il Conte Ruggiero in un privilegio concesso ad Augerio, o Angerio, Vescovo di Catania, addotto dal Maurolico lib. 3., e dall'Abb. Pirri, not. Eccl. Catan. si legge: *Hanc in Urbe Catanæ statua Abbatiæ id Christi Servatoris honores, ejusque gloriose Martis, ac Divæ Virginis Agathæ.* Queste e simili parole si leggono in un altro privilegio dello stesso tempo, cioè nell'anno 1094. ad det.

te favole, mendicate solo da chi è sprovveduto di monumenti, di scritture, e di ragioni; alle quali appieno soddisfecero l'Inveges, ed il Bonafede.

Altro a me ora a far non rimane se non chiudere il finiquà detto, e dir così. Se i Conventi Giudiziarj istituiti da' Romani non perdurarono sino a' tempi di S. Agata, ed aboliti furono dall'Imperator Tiberio; se la Legge delle dodici Tavole era privilegio de' Cittadini Romani, e de' Municipj, ed abolita rimase ne' tempi di Augusto; se le Leggi della Repubblica non rimasero le stesse nel tempo degl'Imperadori; se altre furono le Leggi dagl'Imperadori promulgate contro de' Cristiani; e nelle persecuzioni osservate non si scorgono le Romane Leggi; se a' Magistrati Urbani non gli era data tanta autorità, quanta colla sua liberalità gliene concede l'Amico Apologista; qual pregiudizio recar mai potè Quinziano alla Città di

detto Augerio accordato, e addotto dal Grosso Cat. Sacr. f. 55., e dal Pirri loc. cit. Il che si conferma vieppiù dal vederli, che nella Iscrizione sovra la porta della Chiesa Cattedrale di Catania dello stesso tempo non si fa menzione di S. Agata Catanese: *Comes Rogerius tempore Urbani Pape II. anno Domini MXCIII. sub Ausgerio Abbate hoc Templum condidit, & Deo, & B. Agathe dicari iussit*. 6. Le parole *Matrem Ecclesiam*, che in detto Breve si leggono, lo dimostrano parto di peona Siciliana. 7. Chi fa, se forse i Catanesi abbiano tolta via dall'originale una lettera, ed in vece di *Tarta*, facessero leggere *Orta*: Finalmente si scorge esser molto sospetto l'allegato Breve di Urbano II. per le parole, che vi si leggono, che in Sicilia nel tempo de' Saraceni la dignità Vescovile si estinse, e seco anco la Fede Cristiana: *Episcopalis gloria perijt, & Christiana Fidei dignitas*. Locchè è falsissimo; poichè nella Sicilia la Cristiana Fede, e la gloria de' Vescovi sotto la tirannide de' Saraceni giammai perì. Vedasi il P. Ottavio Gaetano, l'Abbate Pirri, il Grosso in specialità nella sua Catania Sacra, 38. an. 850. onde nel precedente foglio affermò, e tenne per costantissimo, che in Sicilia nella barbarie Saracena, non mancò mai la Fede Cristiana. Si rende ancora sospetto il sudetto Breve per le parole: *Post annos ferme quadringentos... per strenuissimum Comitum Rogerium Christianorum jure eadem est insula restituta*; perchè i Saraceni dominarono in Sicilia per lo spazio solo di due cento trenti anni, ed altri poco più, o meno; quando che nessuno de' buoni Storici disse mai, che dominata l'abbiano per lo spazio di anni quattrocento.

Della stessa maniera si risponde all'altro Breve di Alessandro III., perchè non altro contiene, se non lo stesso, che dicevi in quello di Urbano II. Ed in conseguenza, se il primo rimane soggetto a mille difficoltà, così ancora il secondo.

di Palermo nell' estrarre da questa la Vergine Agata per giudicarla in Catania; giacchè Palermo allora non avea più il Convento Giudiziario, nè godca più quella libertà dalla Romana Repubblica concessale; e presso de' suoi Magistrati Urbani non rifedea più il *ius gladii*?

Ecco dunque come distrutte rimangono tutte le altre ragioni del Carrera, e del Grosso, e dal mio Compastore trasritte. Ecco come dimostrata per noi resta appieno, s' io mal non mi dò a credere, la grave autorità di tanti Codici Greci, e de' libri de' medesimi, i quali a chiare note dimostrano S. Agata nata in Palermo; e che la cattura della Santa fu nella medesima Città, e non già ne' finti Galermi, o immaginarj Palermi nel territorio di Catania, Siracusa, e di Lentini; e che quinci la partenza di Quinziano da Catania dopo la morte della Santa, fu per la strada di Palermo. Ecco finalmente provato, come gli Atti Latini non devono agli Atti Greci preferirsi; e che Catania profferir non può a suo favore alcuna autentica autorità nè di Greco, nè di Latino Scrittore antico; quale chiaramente asserisca la nascita della Santa in detta Città; ma solamente la semplice autorità del Breviale di Pio V., quantunque poscia corretto, da pochissimi Autori seguita. Vantisi ora Catania, se lo può, d' esser ella la fortunata avventuratissima Patria dell' eccelsa Vergine, e Martire di Gesù Cristo S. Agata. Pregio cglì è questo della bella Palermo, giacchè a lei toccò in sorte davvero di apprestarle la cuna; ella la primiera posseditrice di privilegio così distinto; ella che per ragioni tante altera ne va a dover giusto, e santamente fastosa, ripeter potendo, ciò che in altro argomento il dotto Tertulliano (a) ebbe a scrivere:

(a) *De Præscriptis*, cap. 37.

Mea est possessio, quid hinc vos (Catanenses) ad voluntatem vestram seminatis, & pascitis? Mea est possessio, olim possideo, prior possideo; habeo origines firmas ab ipsis Auctoribus, quorum fuit res.

F I N E.


S. 2 432.

00885 (pb)

5.2.432

113

005653948



MC

